

Dossier sulle carceri italiane della Fondazione Cesar per conto della Consulta CRU. A cura di Silvia Furfaro.



Presentazione

“Caino soffoca Abele...” è il titolo provocatorio del Dossier, che la Fondazione Cesar ha realizzato per la Consulta Nazionale dei Consigli Regionali Unipol Assicurazioni.

Caino notoriamente uccide Abele e a questi si ispira in Italia un’associazione che si occupa di carceri. Noi abbiamo pensato, che non esistendo in Italia la pena di morte, non si potesse parlare di morte. Ma è anche vero, come dimostra il dossier e la grande (e credo spesso inutile) pubblicistica che si occupa di carceri e carcerati in carcere “si muore di inedia e di frustrazione.

Il carcere non serve a nulla. Non rende giustizia a nessuno degli offesi, non rieduca e nonNon fa nulla. E’ perdita di tempo e di denaro, è per di più non riesce nemmeno ad assettare di giustizia chi è stato offeso da un atto criminale. La politica non si occupa di carceri. Nessuno né parla, anche perché nessuno sa cosa dire e fare. Si parla solo di certezza della pena (!) senza peraltro rendersi conto di che si tratta e perché si debba avere la certezza della pena.

E senza avere cognizione di ciò si pensa da una parte di depenalizzare vari reati o di demolire percorsi di giudizio equi; dall’altra parte si penalizzano reati che non hanno bisogno di esserlo (vedasi il discorso della droga). Ovviamente questo acquieta il desiderio di “vendetta” della massa del perbenismo.

“Occhio che non vede, cuore che non duole” dice un antico proverbio. Più “gente criminosa” c’è in galera meno ne gira per le strade, e più tranquilli siamo tutti. Magari fosse così semplice.

“Caino soffoca Abele...” nella sua crudeltà di linguaggio vuole essere solo un momento semplice di informazione, su un complesso problema sociale, che ripetutamente si affaccia nella nostra vita quotidiana. Lo proponiamo al pubblico di riferimento delle nostre Organizzazioni e Associazioni perché nella loro quotidiana, e meritoria, attività sociale e politica tengono nel dovuto e doveroso conto della giustizia e della certezza della pena. La privazione della libertà è un fatto grave ed importante nella vita di una persona, e quindi doveroso che ci si occupi tutti in maniera equa e civile.

Perchè Caino soffoca Abele

Le celle straripano. Di sovraffollamento sono anni che se ne parla. Parole, parole, parole. Da anni.

I dati forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2005 sono maledettamente scoraggianti: in Italia ci sono 59.523 detenuti in totale (di cui 2.804 sono donne e circa 20.000 extracomunitari) per 207 istituti di reclusione. Nella sola Bologna ci sono 1.043 detenuti (di cui 75 donne) per una capienza di 474 posti. La situazione è al collasso: fino a 6 o 7 persone per ambiente, letti a castello che rasentano il soffitto, 18% delle celle senza bagno ed un educatore ogni 107 condannati. Come se non bastasse, al problema del sovraffollamento si somma anche quello della carenza del personale socio-sanitario.

Nel mese di dicembre 2005, grazie alla proposta di amnistia ed indulto (poi miseramente fallita), si è sentito spesso sussurrare queste cifre. Erano solo sussurri però, perché il carcere non è un argomento piacevole. Di questo cimitero di vite umane non si ama parlare, perché si rischia di minare il faticoso tentativo di soddisfare quella che per molti sembra essere un'esigenza primaria: la sicurezza. Sicurezza per le strade, sicurezza nei luoghi di divertimento, sicurezza sui trasporti, sicurezza sul lavoro, sicurezza di notte, sicurezza anche stesi sul divano di casa propria. E' più facile lasciarsi convincere da politici che allontanano dagli occhi i delinquenti, che liberano le strade con leggi che inaspriscono le pene o creano condizioni farsi giustizia da soli. E' più facile. Ma un delinquente, un detenuto, non è un prodotto andato a male da svuotare in discarica.

Questa nostra ricerca nasce proprio dalla voglia di sollevare il coperchio di questo pentolone di carne umana. Il proposito è stato quello di cercare di capire: capire cosa significa "rieducare" come la Costituzione impone; capire perché ci sono ed a cosa servono gli interventi europei ed internazionali; capire come significa "vivere" il carcere; capire le speranze disattese anche di coloro che lavorano in carcere e che vorrebbero vedere riconosciuta la loro, davvero difficile, funzione; capire le mille difficoltà in più che incontra lo straniero in carcere e, infine, capire perché i rappresentanti del popolo si coprono le orecchie e per non dare risposte, non ascoltano le domande. Perché una buona proposta come poteva essere quella dell'amnistia e dell'indulto (seppur mezzo per tamponare una reale emergenza) crolla miseramente grazie a quella frammentarietà politica che si ripercuote anche su chi avrebbe bisogno di essere al centro dell'attenzione. Una volta tanto. E visto che va di moda essere superficiali e fotografare la realtà, giudicare le scelte altrui dando dell'ignorante a chi le ha prese, e non proporre mai niente di alternativo, abbiamo provato, con tutti i nostri limiti, a lanciare proposte di riflessione che potrebbero essere, magari, i primi spunti per poter davvero

cambiare le cose. Abbiamo pensato che per entrare nel pianeta carcere fosse importante iniziare dall'alto, spiegando quali sono i diritti dei detenuti attraverso *la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, *la Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*, *le Regole penitenziarie europee*, *la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* e le fonti italiane.

Mentre la *Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (del 1950 ratificata in Italia nel 1955) riconosce i diritti fondamentali come il divieto della tortura, il diritto alla libertà e alla vita privata e familiare, stabilendo i limiti al principio di libertà che devono essere tassativi e determinati, la *Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* (nata nel 1987) ha istituito un meccanismo di controllo basato sulle visite nelle carceri da parte del *Comitato per la prevenzione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti* (CPT). A questo organo di controllo viene riconosciuto il compito di prevenire torture, trattamenti inumani o degradanti. Il ruolo del CPT si concentra in particolare sull'aspetto spinoso della tutela dei diritti umani nei luoghi destinati alla detenzione, con particolare attenzione al rispetto della dignità umana. La sua attività ha dato vita ad un testo importante prima di tutto per la sua esistenza: *le Regole penitenziarie europee* (creato nel 1987 versione aggiornata del documento *Regole minime per il trattamento penitenziario*). Un testo del genere testimonia l'accettazione di principi comuni sulla necessità di tutelare la dignità umana in ogni situazione, individuando le linee guida nella necessità dell'amministrazione penitenziaria, nelle esigenze dei detenuti e in quelle degli operatori interni. Gli scopi sono quelli di stabilire un insieme di regole minime rivolte all'amministrazione penitenziaria per assicurare condizioni umane di detenzione, trattamenti finalizzati ed equi, incoraggiamenti al rispetto delle regole deontologiche ed allo svolgimento della propria attività in modo soddisfacente per gli interessi della collettività e dei detenuti loro affidati.

Approfondendo lo studio dei documenti emessi dall'Unione Europea, non potevamo non citare la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, del 2000. Tale documento non è stato specificamente elaborato per i detenuti, nel senso che non contiene disposizioni proprie che garantiscono la situazione di detenzione, ma ribadisce diritti e principi più volte disattesi nel campo della detenzione: dal rispetto della dignità di ogni individuo al diritto alla vita, dal diritto all'integrità della persona alla proibizione della tortura e di pene degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

Per completezza espositiva e di comprensione, abbiamo tentato di spiegare anche i concetti di pena visti dall'ordinamento italiano (per cui ad esempio, non si può essere puniti per un fatto che la legge non prevede come reato), specificando i

principi costituzionalmente garantiti (per citarne un paio: principio di umanizzazione della pena, principio del rispetto della personalità e della dignità del condannato). Siamo passati dall'analisi dei tipi di pena nel nostro ordinamento per concludere con la descrizione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà, detenzione domiciliare, liberazione condizionale) e di quelle sostitutive alla detenzione (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria). Successivamente, il dossier entra nel vivo specificando quella che dovrebbe essere la base della detenzione: la funzione rieducativa della pena. Il concetto di privazione della libertà come punizione per i reati commessi è un concetto relativamente recente. Nel medioevo la prigione era solo un luogo dove veniva custodito l'imputato in attesa di giudizio, mentre nella società feudale si può parlare sia di carcere preventivo che di carcere per debiti. Ma non era tanto nella privazione della libertà che si faceva leva per punire, quanto nella somma di denaro da versare, nella sofferenza fisica, nell'esilio, nella gogna. Nel XVI secolo compare un nuovo elemento che va ad arricchire il concetto di pena conosciuto fino ad allora: la rieducazione. In realtà è un concetto ancora teorico perché forte rimane, quale caratteristica principale della pena, la funzione punitiva. Tanto che nel XVIII secolo tale concetto scompare perché il delinquente, da soggetto non rispondente ai valori del tempo, diventa individuo socialmente pericoloso. Abbiamo un ritorno alla rieducazione nel XIX secolo, quando in Europa le prigioni perdono il ruolo di custodi e diventano norma: costante di questi istituti è l'impronta rieducativa fondata sulla solitudine, sull'isolamento, sul lavoro forzato l'umiliazione e l'indottrinamento religioso.

In Italia, l'avvento dello Stato di diritto, apre la strada al concetto di certezza del diritto e della pena. La sanzione penale è una sofferenza legale che comporta la sottrazione della libertà per un periodo proporzionato alla gravità del delitto commesso e alla persona ritenuta colpevole. Nel 1891 viene approvato il *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi*, grazie al quale si politicizza il trattamento differenziato, scientifico ed individualizzato che pone in primo piano la realtà umana e sociale del condannato. Nel 1931 viene approvato un regolamento che recepisce il lavoro, l'istruzione e la religione come gli unici mezzi attraverso i quali rieducare e risanare i condannati. Il carcere è già un luogo isolato dalla realtà. Nell'immediato dopoguerra il problema del sovraffollamento, già presente, si complica. Solo con l'entrata in vigore della Costituzione l'idea di rieducazione diventa principio costituzionale: l'esecuzione della pena detentiva deve essere organizzata in modo tale da non rappresentare, nelle sue modalità, un più grande castigo di quello che già si realizza per effetto della privazione della libertà, tale da consentire tutti quei trattamenti che appaiono più idonei al recupero sociale del condannato.

Nel 1931 fu emanato il regolamento carcerario fascista (che vede nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo). Le numerose rivolte degli anni '60, mutano il clima politico-istituzionale fino alla nascita della legge 354/75 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private della libertà, che finalmente prevede l'applicazione di quel dettato costituzionale che per lungo tempo era rimasto disatteso. La riforma del 1975 infatti, permette ai detenuti, nell'ottica della rieducazione e del conseguente reinserimento sociale, di avvalersi dell'istruzione, del lavoro, della religione e di tutte le attività ricreative, culturali e sportive in modo da superare l'isolamento del mondo carcerario e permettere l'affermazione della personalità del detenuto. Negli anni '80 poi, si assiste in Italia ad un mutamento di spinta progressista e innovatrice in campo della giustizia. La migliore legislazione, a nostro parere, fu pensata in quel periodo. Tanto per fare alcuni esempi: per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento la legge 165/98 (detta Legge Simeone) amplia la possibilità di fruire delle misure alternative. Questa legge rende incompatibili con il regime carcerario i detenuti e gli internati malati di Aids o affetti da altre gravi malattie a rischio di contagio. Alle detenute madri è rivolta la legge 8 marzo 2001 n. 40 che introduce l'istituto della "detenzione domiciliare speciale" e "l'assistenza all'esterno dei figli minori", nel tentativo di superare definitivamente la logica custodialistica del carcere. Altro ambito interessato da interventi normativi è stato quello del lavoro dei detenuti (elemento essenziale, se non principale, del trattamento rieducativo) per agevolare il quale, è stata introdotta la defiscalizzazione degli oneri contributivi a carico delle imprese.

Oggi come oggi stiamo cavalcando un'onda diametralmente opposta a quella formulata dai padri costituenti. Il carcere, anziché essere una extrema ratio come la legge lo vorrebbe, sembra essere al centro della natura delle misure alternative: da una lato come costante minaccia a cui ricorrere in caso di violazione delle regole trattamentali o di recidiva; dall'altro come induzione all'adesione alle regole interne e alla sopportazione della disciplina in vista della potenziale concessione dei benefici. Le risoluzioni dei problemi confluiscono in un'unica risposta: costruzioni di nuove carceri e incremento delle spese destinate alle forze di polizia e al personale carcerario adibito alla custodia. Questo perché probabilmente è mutata la prospettiva da cui si guarda il detenuto. Per un certo periodo infatti, il soggetto internato non era solo un cattivo, ma una persona degna di rispetto e di espressione del sé. Semmai bisognosa di "ritornare sulla retta via" senza però disconoscere la sua personalità. Oggi invece si assiste ad un circolo vizioso che sembra aver accelerato con forza nell'ultimo decennio: si osservano variazioni concomitanti piuttosto chiare tra aumento della popolazione detenuta e condannata, incremento della percezione sociale di insicurezza, inasprimento della

domanda sociale di tipo punitivo (fortemente incoraggiata dalla via politica). Le politiche penali ruotano, infatti, intorno al tema, ormai divenuto centrale, della sicurezza.

Eppure, sono ancora in molti a non voler fare del carcere un luogo dimenticato da Dio. Eravamo in molti al Convegno “Strada Facendo 2”, organizzato dal Gruppo Abele a Perugia nell’ottobre 2005, dove, nella sezione carcere, è stata presentata una proposta di riforma dell’ordinamento penitenziario a cura del Giudice Alessandro Margara. Questa riforma arriva con la denuncia che, dopo 30 anni della legge n. 354/75, l’ordinamento penitenziario si presenta come uno specchio deformante sia delle valenze costituzionali del testo originario, sia della composizione della popolazione ristretta, sia dell’evoluzione della legislazione europea. Uno specchio deformante del costante aumento delle carcerazioni, che segnala il fallimento delle finalità perseguite dal sistema repressivo e da quello socio-assistenziale e la “penalizzazione” (nel senso letterale del termine) di fasce sempre più ampie di popolazione a cominciare da quelle più vulnerabili. Secondo il Giudice Margara, occorre ritrovare il filo del discorso delle tante sentenze emesse dalla Corte Costituzionale in questi anni, non sempre osservate e rese operative, che ribadiscono sotto diversi profili la finalità rieducativa della pena; occorre procedere ad una ristrutturazione del sistema degli istituti e del personale penitenziario in base ai principi costituzionali e al riconoscimento dei diritti dei reclusi attraverso strumenti di garanzia e del rispetto di se stessi. In questa proposta di legge si prevedono diritti compresi nella sfera del trattamento generale di tutti i reclusi: il diritto ad una vita attiva impegnata in varie attività, il diritto ad una alimentazione adeguata, il diritto alla cura della salute. Sono previsti anche veri e propri diritti al trattamento individualizzato, finalizzato alla riabilitazione dei condannati e degli internati, alla preparazione ed all’attuazione di percorsi per il loro reinserimento sociale. Questo significa il riconoscimento del diritto alle attività trattamentali (istruzione, lavoro, formazione professionale, cultura, sport) del diritto a manifestare la propria fede religiosa, del diritto a mantenere relazioni familiari. Nel quadro delle relazioni familiari, rientra il riconoscimento del diritto all’affettività, esplicitandosi nella modalità di restare con i propri familiari, fino ad una intera giornata, in idonee strutture degli istituti e senza controllo del personale. In tal modo, nella prospettiva del recupero di un tempo seppur breve, di incontro libero con la famiglia, può trovare soluzione anche il problema della sessualità. E’ stata inoltre riservata particolare attenzione alle materie dei colloqui, della corrispondenza telefonica, dei permessi premio ora ri-denominati “permessi di risocializzazione”. Così potremo davvero garantire la riuscita della rieducazione prima e risocializzazione poi, del condannato: durante la fase detentiva si prepara e si avvia ad una prima sperimentazione di quei percorsi di reinserimento sociale

che troveranno poi la loro sperimentazione conclusiva nella fase delle misure alternative. Il tutto con il sostegno ed il supporto degli organi penitenziari, della rete sociale dei servizi e del volontariato, già coinvolto nella fase dell'osservazione e del trattamento in carcere. Magari fosse così. La realtà delle carceri italiane è tristemente ben diversa. L'odierna detenzione sembra essere un'alternativa più umana rispetto alla brutalità delle pene corporali, e non sono più legittimi i maltrattamenti fisici.

Ma questo non significa che non ci siano maltrattamenti psicologici all'interno del carcere, ed a volte la distruzione della psiche non è meno spaventosa dell'afflizione del corpo. In un carcere che non pensa all'individuo come catalizzatore delle attenzioni, ma che si limita a privare la libertà facendo leva solo sul significato punitivo della pena, si attivano processi di erosione della capacità individuale di pensare ed agire in modo autonomo, di deculturazione, ossia la perdita di valori e delle attitudini che il soggetto aveva prima del suo ingresso in carcere, danni fisici e psichici, che affliggono l'individuo durante il periodo della sua permanenza in carcere ed anche isolamento, privazione degli stimoli, adattamento alla povertà dell'ambiente che circonda l'individuo ed al ritmo monotono e lento della vita istituzionale (pena poi, una volta usciti, vivere uno stordimento e quasi sempre un'incapacità di adeguarsi alle novità dell'ambiente esterno). Nel tentativo di raccontare il carcere, abbiamo affrontato anche il tema del lavoro, vero strumento di rieducazione dell'uomo. Abbiamo cercato di soddisfare le curiosità sia in ordine al lavoro intramurario (stabile ed invariato) sia il lavoro all'esterno (legato al mutamento della realtà sociale e del mondo del lavoro). La norma che regola il lavoro dei detenuti è la legge 193/2000 conosciuta come Legge Smuraglia. Quello che questa disposizione si propone di promuovere, è un più agevole accesso da parte dei detenuti alle opportunità lavorative attraverso un sistema di incentivazione fiscale e contributivo, sempre fermo restando l'azzeramento dei contributi dovuto dalle cooperative sociali.

Certo è che occorrerebbe sensibilizzare le imprese, magari facendo in modo che gli enti locali dessero il buon esempio assumendo un detenuto o ex detenuto nelle aziende municipalizzate. Occorrerebbe allargare le reti di sostegno esistenti tra pubblico e privato, magari con protocolli di collaborazione; ampliare e migliorare l'utilizzo delle leggi esistenti e soprattutto sveltire l'iter burocratico delle procedure ed aumentare gli organici del personale competente nel settore.

A tale proposito, la situazione di personale che lavora in carcere, è, in buona compagnia, scivolata nel baratro in cui sta cadendo questa istituzione. La figura dell'educatore è poliedrica, nel senso che oltre ai compiti previsti dalla legge, questa figura professionale può averne altri per svolgere al meglio l'attività pedagogico-riabilitativa: operatore sociale, consigliere, progettista e promotore

di attività. Il problema è che l'educatore per poter davvero svolgere con serenità il suo compito, dovrebbe avere maggior peso nel momento decisionale (considerato che effettua i colloqui appena i condannati entrano in carcere, prepara la documentazione relativa alla personalità e sottopone l'internato al gruppo d'osservazione e trattamento - così detto GOT - che decide le misure trattamentali da adottare. Per tali motivi, l'educatore dovrebbe aver maggior collaborazione con le altre figure professionali e soprattutto dovrebbe veder rifocillato il suo organico, quanto meno per riportare entro limiti accettabili il rapporto detenuti/educatori. Tanto per correttezza, vorremo far presente che recentemente c'è stato un considerevole aumento degli organici di polizia penitenziaria, senza un corrispondente incremento del personale degli operatori sociali. Questo, se da una parte risponde all'esigenza di soddisfare quell'attenzione morbosa legata al concetto di sicurezza (che non può risolversi con il carcere), dall'altra si traduce spesso in una situazione di incompatibilità con le esigenze rieducative. Questo crea disagi tra educatori e polizia penitenziaria, la quale generalmente nutre diffidenza, incomprensione se non addirittura ostilità nei confronti del ruolo e del lavoro degli educatori. Continuando la discesa negli inferi della detenzione, troviamo alcuni personaggi che vestono panni di angeli. Sono i volontari che operano all'interno del carcere colmando quelle lacune che sono proprie delle istituzioni. Nel 2004 si contavano circa 7.800 operatori non istituzionali, che collaborano con gli istituti penitenziari italiani. Essi svolgono attività molteplici e complementari come attività ricreative e sportive, attività che si basano su un rapporto personalizzato in funzione dell'ascolto attivo, del sostegno morale e psicologico a beneficio di soggetti privati di una normale vita relazionale. Importanti sono, al riguardo, le diverse attività formative e scolastiche, le consulenze legali extragiudiziali, in supplenza alle carenze del servizio pubblico, attività di segretariato sociale e di patronato esercitate dagli operatori volontari in oltre un terzo degli istituti presenti sul territorio.

Eppure non basta mai.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, ha posto al centro dell'attenzione l'esigenza di rispettare la personalità del detenuto, poiché è anche possibile trattare il detenuto con umanità senza rispettarne la persona umana, essendo il trattamento umanitario spesso sinonimo di trattamento non crudele. Infatti non è crudele, quanto meno fisicamente crudele. La prima forma di socializzazione del detenuto che entra in carcere serve a chiarirgli le idee: in caso di reazione provocatoria, gli sarà inflitta una punizione esemplificativa che sarà proporzionalmente deleteria alla sua reattività. Sarà chiamato con nomignoli come pesce e novellino e, già inizialmente perdendo il proprio nome, subirà una notevole riduzione del sé. Sarà costretto ad assumere medicine e fare iniezioni endovenose,

a mangiare anche se il cibo è immangiabile senza mostrare segni di repulsione onde evitare di subire punizioni prevalentemente consistenti nella ripetizione dell'azione che sta compiendo senza tradire alcuna emozione. Vivrà a stretto contatto con compagni probabilmente indesiderati, senza la reale facoltà d'esercizio del diritto alla privacy, soprattutto per un problema di sovraffollamento delle carceri. Eventuali reazioni sintomo dell'esigenza di autodeterminarsi ed incarnanti tentativi di difesa dagli attacchi e dalle profanazioni del sé naturale (come sospendere l'abituale deferenza o rivolgersi con ironia e derisione), non faranno altro che legittimare le sanzioni irrogate. Questo solo per fare alcuni degli esempi con i quali si attua il processo di mortificazione del condannato. Nelle case di reclusione si sviluppano codici peculiari. Nascono sentimenti di solidarietà, di divisione del sentimento di colpa del compagno, si sviluppa un senso d'ingiustizia comune a tutti e d'amarezza contro il mondo esterno che segna un passo importante nella carriera morale dell'internato. Un soggetto, subendo una punizione eccessiva e che ritiene dunque ingiusta, comincia a giustificare l'azione che l'ha causata. Da questa forma di deresponsabilizzazione, decide di far pagare caro l'ingiusto trattamento subito in prigione, e di vendicarsi con nuovi crimini. E' con questa decisione che diventa un recidivo.

Il carcere per il ruolo che riveste oggi, riduce gli uomini zombi *dead men walking*, distrugge la personalità ed atrofizza le capacità ed i sentimenti, così che quella pena che dovrebbe rieducare, disumanizza rendendo il detenuto un uomo inutile. Il carcere dovrebbe invece preoccuparsi di far scontare una pena che permetta alla persona di tornare libera, evitando di incidere troppo su di essa e di trasformare un uomo in un prigioniero. Dovrebbe insegnare ai soggetti ad essere e soprattutto a sentirsi liberi nel pieno rispetto delle regole, come le disposizioni legislative vorrebbero. In realtà è palese lo squallore delle nostre carceri tutte riconosciute inadeguate, vecchi edifici privi di riscaldamento tanto sovraffollati da compromettere l'integrità fisica e psichica del detenuto, senza considerare l'impossibilità di svolgere qualsiasi forma di trattamento riabilitativo e socializzante. Il pianeta carcere nel corso degli anni ha potuto respirare un nuovo vento, una nuova cultura, nuove facce: quelle straniere. Secondo gli ultimi dati del Ministero di Giustizia, gli stranieri presenti al primo semestre del 2005 sono il 36% su un totale di 59.523 detenuti complessivamente presenti nelle carceri italiane.

Occorre evidenziare tuttavia che l'aumento del numero degli stranieri in carcere va di pari passo con il calo del numero di cittadini italiani che vivono un'esperienza di detenzione; spesso infatti nei confronti degli stranieri vengono intrapresi percorsi penali differenziati rispetto a quelli riservati agli italiani: (per gli stranieri, ancor più che per gli italiani, si fa un notevole ricorso alla custodia cautelare, e questo fa sì che quasi il 60% degli stranieri nelle carceri italiane siano detenuti in

attesa di giudizio mentre tra gli italiani questo dato scende al di sotto del 40%). Vi è un elemento inedito rispetto al passato: ciò che caratterizza l'attuale paura del crimine è la nuova faccia che oggi al crimine si accosta: la faccia del diverso, dello straniero, la faccia dell'immigrato. La crescita dei denunciati è del 17% fra gli italiani (nel '99 aumentati del 34%) e del 70,5% per gli stranieri (nello stesso periodo più che raddoppiati); ancora più forte è l'aumento degli arresti (+ 42,5 sul totale, + 36% per gli italiani e + 60% per gli stranieri) e soprattutto delle incarcerazioni (+ 53% sul totale, + 43% per gli italiani e +76% per gli stranieri). La situazione di maggiore difficoltà vissuta dagli stranieri che fanno il loro ingresso negli istituti di detenzione, è collegata alla non facile comunicazione e comprensione linguistica da parte sia del detenuto che dagli operatori. A tal proposito, l'ordinamento penitenziario riconosce all'istruzione il ruolo di elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del condannato. Purtroppo alla gran parte dei detenuti stranieri che non conoscono, o conoscono poco, la lingua italiana è di fatto interdetto l'accesso all'istruzione in considerazione del fatto che tutti i corsi scolastici e professionali sono organizzati in lingua italiana. Per quanto riguarda l'accesso alle misure alternative alla detenzione, strumento necessario per il raggiungimento dei fini del trattamento rieducativo, è importante la posizione dello straniero. La mancanza del permesso di soggiorno era un problema per l'accesso alle misure alternative. Dal 1993, una circolare del Ministero dell'Interno, ha riconosciuto la possibilità di lavoro e l'obbligo di permanenza in Italia anche ai cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. Così la mancanza del documento valido non è più causa ostativa all'applicazione del beneficio.

Una successiva circolare del Ministero dell'Interno (del 2000) ha poi previsto che i cittadini stranieri detenuti, che accedono alle misure alternative in forza di un lavoro, non vedranno a fine pena, loro concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perché l'attività lavorativa è legata ad un provvedimento giudiziario che ne indica il tempo di inizio e di fine. La soluzione è positiva, anche se, in questi casi, si pone il problema di un percorso positivamente iniziato che deve interrompersi a fine pena a causa dell'assenza di permesso di soggiorno e del conseguente decreto di espulsione (automatico per alcuni reati).

Il nostro percorso di studio sul carcere, si conclude con uno sguardo rivolto alla possibilità di cambiare le cose, al come fare, a cosa fare. Dostoevskij sosteneva che "Il grado di civilizzazione di una società si misura sulle sue prigioni". Citazione da tenere a mente quando si parla di soluzioni da trovare. Secondo i dati contenuti nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, al 30 giugno 2004 sono risultati pendenti ben 8 milioni 942 mila 932 processi, di cui 3 milioni 365 mila

civili e 5 milioni 580 mila penali. Il NO ad ogni atto di clemenza (l'ultima amnistia e indulto concessi in Italia risalgono al 1999) e la dura lotta contro i recidivi reiterati, tossicodipendenti e altri soggetti deboli, che avrebbero bisogno di ben altro che non anni e anni di galera, è la foglia di fico che nasconde una realtà scandalosa. La realtà di una "amnistia" di massa, clandestina e di classe che è quella di cui beneficiano i potenti che si possono permettere avvocati strapagati in grado di fare ricorsi, chiedere proroghe e rinvii dei processi per far scattare i termini di prescrizione.

Per cercare di rompere questa cappa opprimente della disattenzione politica, nel 2005 sono state lanciate diverse iniziative nazionali di chi vive e di chi lavora in carcere, che hanno raccolto molte adesioni e che si sono manifestate con scioperi della fame a staffetta, presidi, appelli e mobilitazioni sindacali. Tutto questo è andato avanti fino al giorno di Natale del 2005. Giorno importante nel quale centinaia di persone si sono ritrovate a Roma per partecipare alla marcia per chiedere un'amnistia per i reati minori, sotto una pioggia battente ed una temperatura veramente rigida. Alcuni anni or sono, lo stesso Papa Giovanni Paolo II mentre invocava una riduzione delle pene ottenne l'applauso scrosciante del Parlamento. L'iniziativa "Amnistia per Natale 2005" era volta ad ottenere con la massima urgenza, un provvedimento di amnistia-indulto, un atto di buon governo necessario e, dati alla mano, improcrastinabile. Tutto inutile: dopo la marcia di Natale, dopo tutte le polemiche, le parole spese, dopo aver creduto fosse possibile ottenere un provvedimento di clemenza (che peraltro avrebbe soltanto tamponato una situazione di emergenza), la Camera dei deputati ha bocciato sia la proposta di amnistia che quella dell'indulto. Eppure l'amnistia e l'indulto non sono istituti contraddittori rispetto al tema della sicurezza: è questo carcere che produce recidiva, commissione di nuovi reati. Lo dicono i dati e le ricerche: se la percentuale della recidiva è del 75% nei casi di detenuti che scontano per intero la condanna in carcere, si abbassa drasticamente al 27% nel caso di tossicodipendenti e al 12% nel caso di non tossicodipendenti, affidati ai servizi sociali. Per non parlare poi della nuova e già molto contestata Legge 251/05, molto meglio conosciuta come "Salva-Previti" o anche "Ex-Cirielli" o addirittura "Ammazza-Gozzini". Questa legge è imperniata sulla logica del "doppio binario" e di una visione classista della giustizia e della pena, in base al quale sono garantite attenuanti e prescrizioni agli incensurati, specie se abbienti e in grado di garantirsi una difesa efficace, mentre sono pesantemente aumentate le pene e ridotte le possibilità di misure alternative nei confronti di recidivi, vale a dire per la gran parte dei detenuti, costituita da tossicodipendenti e immigrati.

Che fare, dunque, contro l'emergenza sovraffollamento che aumenterà a seguito dell'applicazione della "Ex-Cirielli"? Secondo l'orientamento del Ministero della

Giustizia, occorre costruire nuovi istituti di detenzione. Però, forse, non è la soluzione migliore: l'investimento monetario sarebbe enorme da un lato; dall'altro si accetterebbe un aumento della carcerizzazione in contrasto con la prevalente tendenza giuridica e politica che vuole, invece, il carcere riservato come *estrema ratio*, nei casi in cui davvero non se ne può fare a meno. Di contro l'amnistia e l'indulto sono solo un sollievo effimero perché, dopo appena qualche mese, il numero dei detenuti torna a livello di prima. Ed anche la privatizzazione del carcere, che fa gola a molti, non servirebbe a molto, se non a produrre danni irreparabili considerato che l'appaltatore privato non ha nessun interesse a far rispettare i principi costituzionali. Le iniziative da lanciare sarebbero molte, ci preme sottolinearne alcune particolarmente interessanti. La depenalizzazione, ad esempio. Mentre l'attuale governo tenta di risolvere il problema della crescente criminalità con maggior repressione e pene più severe, c'è chi continua a parlare di depenalizzazione. Depenalizzare non significa rinunciare a punire l'illecito, ma delegare all'organo amministrativo i reati meno gravi che, con risparmio di tempo e maggior efficacia, potrà imporre multe anche salatissime o giornate di lavoro socialmente utile.

Ed a proposito del lavoro socialmente utile, perché non inserirlo tra le nuove forme di espiatione della pena? Prestare un'attività a favore della collettività, con il consenso del condannato, magari nella terra d'origine o di residenza, vicino alle famiglie, sarebbe un'ottima alternativa alla detenzione. Inoltre, così facendo, si potrebbe evitare l'ozio forzato, spesso pena accessoria, non scritta alla privazione della libertà. Ed infine la scuola. Perché la scuola è l'inizio, il mezzo che conduce all'ingresso nella società, è la crescita, lo sviluppo, la formazione. Se è vero che il livello di civiltà e di democrazia di un popolo si misura sull'amministrazione della giustizia, è basilare che presidi, collegi di insegnanti, provveditorati agli studi, regioni ed enti locali, autorità giudiziaria e penitenziaria formino i cittadini di domani nella pienezza dei loro diritti assai più che con, seppur eccellenti, insegnamenti tecnici e ripetitivi.

Indice Dossier

Le Convenzioni europee in materia penale e penitenziaria (capitolo 1)

1. Gli interventi europei
2. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
 - Cenni storici
 - I diritti garantiti: l'interdizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
 - Il diritto alla libertà e alla vita privata e familiare
 - Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'articolo 8 della Convenzione
3. Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (il cosiddetto CPT)
 - Le relazioni tra il personale ed i detenuti
 - Le violenze tra i detenuti
 - Il sovraffollamento carcerario
 - Accesso alla luce naturale e all'aria
 - Malattie trasmissibili
 - Reparti di alta sicurezza
 - Condannati a vita o detenuti che scontano pene di lunga durata
4. Raccomandazione n. R(87)3, la versione aggiornata delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti".
 - I principi portanti delle "Regole penitenziarie europee"
 - Le condizioni di detenzione
5. I diritti dei detenuti nell'Unione Europea
6. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
7. Le fonti italiane
 - La nozione di pena e il suo trattamento
 - I principi costituzionali in materia di pena
 - I tipi di pena nel nostro ordinamento
 - Le misure alternative alla detenzione

I buoni propositi (capitolo 2)

1. La funzione rieducativa della pena
 - Cenni storici
 - La pena del carcere in Italia
2. L'ordinamento penitenziario
 - Dal regolamento del 1931 alla riforma del 1975

- Le attività culturali, ricreative e lavorative
- Le modifiche: dalla Legge Gozzini al D.P.R. n. 230/2000
- Le incongruenze della riforma e la caduta a picco degli istituti penitenziari
- Proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario

La realtà delle carceri italiane (capitolo 3)

1. La sociologia nella vita carceraria ed il senso della detenzione
2. Il lavoro dei detenuti
 - Il compenso al detenuto per il lavoro svolto
 - Un'annotazione sul lavoro all'interno degli istituti penitenziari
 - Un'esperienza in atto
 - Provando a suggerire alcuni spunti...
3. Gli educatori penitenziari
 - I compiti istituzionali dell'educatore
 - Il lavoro degli educatori
 - La percezione degli altri componenti del carcere ed i disagi percepiti
 - I collaboratori: le associazioni di volontariato
4. La stigmatizzazione del condannato

Gli stranieri in carcere (capitolo 4)

1. Premessa
2. Popolazione detenuta italiana e straniera a confronto
 - La scarcerazione per espulsione
3. Il percorso all'internato straniero nel carcere
4. I benefici penitenziari
 - Il lavoro all'esterno
5. Conclusioni

Il reinserimento del condannato (capitolo 5)

1. Il disastro carcerario e la disattenzione della politica
2. La cosiddetta Legge "ex Cirielli"
3. Certezza della pena o certezza del recupero
4. L'amnistia per Natale 2005
 - La marcia di Natale a Roma
 - La fine della speranza

5. Che fare?

- La depenalizzazione
- Alcune ipotesi e quella più visibile: il lavoro socialmente utile
- La scuola, un buon inizio

Note

Bibliografia

(Capitolo 1)

Le convenzioni europee e la legislazione italiana

*Semplicemente per essere costretto a star sempre in guardia, un uomo può diventare così
debole da ridursi nell'incapacità di difendersi.*

Friedrich Wilhelm Nietzsche

1. Gli interventi europei

L'Unione Europea ha emanato numerosi atti di varia natura (Dichiarazioni, Comunicazioni, Risoluzioni, Raccomandazioni ecc.), con il proposito di proteggere la persona umana invocando i valori universali della dignità umana, di libertà, eguaglianza e di solidarietà.

In particolare, all'interno del Consiglio d'Europa, l'Europa⁽¹⁾ ha potuto analizzare i diritti dell'uomo in prigione, la questione della pena e della pena come privazione della libertà, alla luce di diversi strumenti di protezione:

- i lavori del Comitato per i problemi criminali che sono di natura dottrinale ma che mirano ad debellare una politica criminale;
- le regole penitenziarie europee contenute nella Raccomandazione R(87)3 del Comitato dei ministri degli Stati membri, riviste nel 1997 e indirizzate ai legislatori nazionali (Racc. Com. Minis. Com. Europea 12 febbraio 1987);
- la Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Strasburgo, 26 novembre 1987), il cui meccanismo di controllo è costituito dalle visite nelle carceri da parte del Comitato per la prevenzione della tortura (di seguito denominato CPT);
- la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDH) del 4 novembre 1950, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 e modificata successivamente l'11 maggio 1994;
- la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, istituita con la Convenzione del 1950, che interviene ogni volta che una persona o uno Stato, dopo aver esaurito le vie di ricorso interne, introduce un ricorso con il quale si lamenta della violazione di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione;
- Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale sottoscritta il 30 novembre 1964;
- Norme di attuazione della conversione per la sorveglianza delle persone condannate (ratificata in Italia con legge 3 luglio 1989 n. 257);
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata il 26 settembre 2000;
- I diritti dei detenuti nell'Unione Europea di Maurizio Turco. Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea del 24 febbraio 2004.

2. La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Cenni storici

Quando, alla fine degli anni quaranta, fu fondato il Consiglio d'Europa allo scopo di raggiungere un più alto livello d'integrazione fra gli Stati membri, uno degli strumenti espressamente indicati nello Statuto del nuovo organismo consisteva in "la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali" (articolo 1). Al pari della Carta delle Nazioni Unite, tuttavia, anche lo Statuto del Consiglio europeo non conteneva un preciso elenco dei diritti da tutelare, sebbene l'articolo 3 stabilisse che ogni Stato membro doveva, fra gli altri compiti, garantire il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a ogni persona soggetta alla sua giurisdizione. In caso di gravi violazioni di tale articolo, era prevista la possibilità di sospendere o anche espellere il Paese dal Consiglio⁽²⁾. Il livello di tutela non sembrava ancora soddisfacente, così gli Stati membri, con una rapidità non usuale nella realizzazione dei progetti internazionali, elaborarono il testo della "Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali", sottoscritto a Roma il 4 novembre 1950, ed entrato in vigore il 3 settembre 1953. La Convenzione è particolarmente importante per due motivi:

- 1) perchè si traduce in una codifica della volontà degli Stati europei di stabilire obblighi legalmente vincolanti in ordine al rispetto dei diritti umani;
- 2) perchè crea due organismi: la Commissione e la Corte per i diritti umani che hanno il compito di giudicare sulle presunte violazioni della Convenzione, riferite dagli Stati membri o dai singoli individui.

Sia la Corte che la Commissione hanno componenti indipendenti che non rappresentano i rispettivi Paesi. La Commissione svolge un ruolo di filtro, una sorta di primo grado per accedere al Comitato o alla Corte: è competente a ricevere tutti i ricorsi con i quali viene denunciata la violazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente, purchè siano stati già provati tutti gli strumenti di tutela offerti dal diritto interno, in nome del principio per cui un Paese deve prima avere l'opportunità di definire la questione attraverso le strade previste dal proprio ordinamento.

La Corte, quando attesta la violazione di un diritto contenuto nella Convenzione, agisce nella logica di un controllo esterno ed indipendente e la sua sentenza, si impone allo Stato colpevole ed allo stesso tempo svolge un ruolo di "condotta" per gli altri stati membri della Convenzione.

I diritti garantiti: l'interdizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti.

Si premette che ci sono alcuni autori che ritengono la Convenzione europea non adatta alla situazione delle persone detenute, perché, anche se alcune disposizioni toccano direttamente o indirettamente la questione della pena, la Convenzione non contiene disposizioni proprie che garantiscano la situazione di detenzione. Si riportano alcuni esempi dei diritti a tal riguardo: diritto ad un contatto confidenziale con l'avvocato, il diritto a delle cure adeguate, il diritto ad un ricorso contro il trattamento in detenzione. Sono però presenti diritti chiari e fondamentali, come l'art. 3, che contengono dei valori fondamentali delle società democratiche e che richiedono una vigilanza estrema. Valori che spesso, troppo spesso proprio in condizioni di detenzione, vengono disattesi.

Articolo 3 - Divieto della tortura.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Tale divieto contiene una garanzia assoluta per le persone, un diritto inderogabile (per cui non possono essere previste né deroghe né restrizioni), che è posseduto dalle persone in ragione della dignità umana, quali che siano gli atti commessi, comprese le situazioni più difficili come la lotta contro il terrorismo o il crimine organizzato.

E' ovvio che il carcere rientra tra quelle strutture che quasi favoriscono la violazione dell'art. 3, il quale oltretutto non precisa quali sono i comportamenti attesi a titolo di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti. In linea generale è sottoposto a tre condizioni di applicazione: l'intenzione di torturare, una soglia di gravità minima e l'assenza di giustificazione.

La questione della soglia di gravità minima in particolare, non è di facile apprezzamento. Lo standard minimo è relativo e dipende dalla durata del trattamento, dai suoi effetti e a volte dal sesso, dall'età e dalle condizioni di salute della vittima, in alcuni casi anche dalla sua vulnerabilità. La mancanza di cure mediche ad esempio, può costituire un trattamento incompatibile con le esigenze del divieto della tortura. Per quanto concerne i malati mentali, a tal proposito, sono stati presentati molti ricorsi concernenti maltrattamenti contrari ai diritti dell'uomo nelle istituzioni psichiatriche giudiziarie, in particolare è stata discussa l'assenza di una terapia adeguata e l'utilizzazione dei mezzi di contenzione.

In un interessante caso contro il Belgio, che riguardava la detenzione di un internato nella sezione psichiatrica di una prigione, la Commissione ha affermato che le autorità devono tener conto delle esigenze particolari della detenzione e sono responsabili dello stato di salute e dei detenuti che gli sono affidati. La

Commissione ha, in questo caso, citato il rapporto sul Belgio del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (il cosiddetto CPT) che aveva affermato che le condizioni della prigione in esame non rispondevano né dal punto di vista dei diritti dell'uomo, né dal punto di vista etico, ai minimi requisiti.

La Corte ha avuto modo di analizzare casi italiani, in relazione ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario italiano (si tratta di situazioni di emergenza per cui il Ministro di giustizia ha facoltà di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, in particolare non vengono concessi i benefici come l'assegnazione del lavoro, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione). C'è prima di tutto da tenere presente la Corte che non può sostituirsi alle giurisdizioni interne nel valutare l'opportunità di una legge, ma comunque chiamata ad esprimersi, ha sostenuto che le condizioni di detenzione dell'art. 41 *bis* non sono abbastanza gravi da costituire una violazione dell'art. 3.

La Corte ha inoltre affermato che tale regime così severo trova una giustificazione nella legge⁽³⁾ e che comunque l'isolamento a cui sottopone le persone non è mai totale. Però sono stati presi in considerazione altri aspetti che sono conseguenze di tale regime e che hanno portato alla condanna dell'Italia per violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione⁽⁴⁾. In alcuni di questi casi la Corte ha richiamato il Rapporto del CPT sulla visita effettuata in Italia nel 1995, in cui il Comitato sottolineava che il regime di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario doveva essere oggetto di un riesame, poichè non risultava di semplice comprensione il rapporto tra gli obiettivi di tale regime e le restrizioni a cui erano sottoposti alcuni detenuti e raccomandava di prendere misure urgenti per modificare tale regime speciale.

Il Parlamento italiano ha prorogato l'applicabilità di tale regime fino ad oggi per cui bisognerà attendere nuove pronunce della Corte per valutare se delle misure di urgenza di tal tipo possono essere prese per 10 anni senza che ciò leda alcun diritto garantito dalla Convenzione.

Certo è che allo stato attuale delle cose l'articolo 3 potrebbe essere utilizzato per interrogare la Corte riguardo alcuni diritti fondamentali che sono messi a rischio dalle condizioni di vita in prigione: il sovraffollamento, l'insufficienza di regole di igiene (docce e accesso ai servizi troppo poco frequente), l'indigenza e la povertà che non permettono l'acquisto di generi di prima necessità, l'assenza di intimità anche per i bisogni corporali, l'obbligo di indossare i pigiama tutta la giornata per gli internati, le perquisizioni invasive frequenti ed a volte inutili, l'isolamento tanto sensoriale che sociale, i trasferimenti incessanti dei detenuti. Ci si potrebbe domandare se la reclusione in sè, che mette in pericolo gli obiettivi costituzionali

della detenzione come la prevenzione ed il reinserimento, è suscettibile di costituire un trattamento inumano e degradante.

Il diritto alla libertà e alla vita privata e familiare

L'articolo 5 della Convenzione⁽⁵⁾ determina le eccezioni al principio della libertà che sono tassative e determinate, ed è la sola disposizione che concerne in maniera specifica la detenzione. Sostanzialmente la privazione della libertà deve corrispondere ad una delle ipotesi del testo, deve essere conforme alla legge e deve essere regolare. Più volte la Corte ribadisce che non può valutare la legittimità della pena, ma può intervenire sulla regolarità della detenzione, al limite può solo accertare che la detenzione sia stata disposta a seguito di una decisione sulla privazione della libertà presa da un giudice, controllando che ci sia sempre una relazione tra la giustificazione della privazione della libertà e le condizioni di detenzione. Per esempio, nel caso della detenzione di un malato mentale non è legale la detenzione se non in una struttura adeguata. E' ovvio che il controllo sia un controllo giudiziario, ma l'esigenza di tale controllo è oggi particolarmente criticata quando si applicano misure di sicurezza, spesso di durata indeterminata contro i delinquenti recidivi, i malati mentali, i minori e in rapporto alle pene di lunga durata.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare

L'articolo 8 della Convenzione⁽⁶⁾ è senz'altro rilevante ed utile nel campo della detenzione, però fornisce solo una garanzia relativa nel senso che esprimendo un diritto prevede anche le deroghe o limitazioni in considerazione delle ragioni dello Stato. I casi principali che sono stati posti alla Corte dal 1990 ad oggi, riguardano la corrispondenza dei detenuti. Le questioni riguardano i diversi tipi di censura penitenziaria: lettere aperte, missive lette, limitazioni al contenuto delle lettere inviate, controllo della corrispondenza con l'avvocato, con la Commissione e con la Corte, rifiuto della corrispondenza quale sanzione disciplinare.

A tal proposito sono esemplari due casi Calogero Diana e Dominichini contro lo Stato italiano del 15 novembre 1996, i detenuti erano condannati all'ergastolo per reati legati al terrorismo. La legge italiana non precisava in quali casi il visto di censura poteva essere introdotto e non esisteva alcuna via di ricorso avverso tale provvedimento. In particolare la Commissione ha riconosciuto che i ricorrenti non disponevano di una protezione minima richiesta per i cittadini in uno Stato di diritto. Nel caso Dominichini in particolare, la Commissione ha constatato anche di una violazione dell'art. 6 della Convenzione⁽⁷⁾ a causa del ritardo dell'invio delle lettere del ricorrente al suo avvocato, che aveva comportato una violazione del diritto di difesa. Inoltre fu constatata la violazione dell'art. 13 della convenzione

in ragione dell'assenza di un ricorso effettivo. Da allora, non essendoci stato alcun intervento normativo a riguardo, tranne la modifica del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, che ha introdotto un articolo che riguarda solo la libertà della corrispondenza con gli organismi internazionali e in particolare con la Corte, l'Italia è stata condannata diverse volte, in ultimo nel 2001 e minacciata di condanna nel 2003.

3. Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (il cosiddetto CPT)

Il CPT è stato creato dalla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987. Il suo compito principale consiste nel monitorare la situazione dei luoghi di detenzione (prigioni, stazioni di polizia, centri di ritenzione di stranieri, carceri militari, ospedali psichiatrici, ecc.), eseguendo visite regolari ed ad hoc ed esprimendo raccomandazioni allo Stato visitato. Il CPT non è un organo giudiziario o sanzionatorio, non ha poteri vincolanti per gli Stati, ma intrattiene con gli Stati membri rapporti di cooperazione e collaborazione mirando a prevenire e fare progredire progressivamente le condizioni di detenzione. Anche a livello di Nazioni Unite è in corso il tentativo di creare un organo simile, attraverso il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e le pene disumane e degradanti (Cct). Esso prevede, oltre alla creazione di una "Sottocommissione sulla Prevenzione" con compiti e poteri sostanzialmente simili a quelli del CPT, la creazione a livello nazionale di meccanismi e organismi dipendenti con compiti di prevenzione, attraverso il monitoraggio della situazione dei luoghi di detenzione. Quando effettua una visita il CPT beneficia dei poteri a lui attribuiti: dall'accesso al territorio dello Stato al diritto di muoversi senza limitazioni; dalla possibilità di recarsi anche senza preavviso in qualunque luogo di detenzione e visitarlo senza alcun impedimento all'accesso a tutte le informazioni complete sui luoghi dove si trovano le persone private della libertà così come a tutte le altre informazioni di cui dispone lo Stato parte e che il Comitato ritiene necessarie. Il Comitato potrà anche intrattenersi senza testimoni con le persone private della libertà e entrare in contatto liberamente con tutte le persone che pensa possano fornirgli informazioni utili.

Dopo ogni visita il CPT redige un rapporto in cui espone i fatti contestati che comportano, se necessario, delle raccomandazioni e dei consigli, sulla base dei quali si instaura un dialogo costante con lo Stato interessato. Il Rapporto da esso

redatto è inizialmente confidenziale, fino a quando lo Stato sceglie di renderlo pubblico. Nel periodo che va dal 1 agosto 2004 al 31 luglio 2005 il CPT ha organizzato 17 visite delle quali 11 come da programma prefissato e 6 ad hoc. L'Italia, insieme all'Albania, Belgio, Cipro, Ungheria, Moldava, Polonia, Russia, San Marino, Serbia, Montenegro ed anche Slovacchia ha avuto periodiche visite durante questi 12 mesi. In Italia in particolare, il CPT ha prestato particolare attenzione al trattamento degli stranieri detenuti, ma il rapporto non è ancora pubblico. Quanto emerge dai rapporti precedenti è che la qualità generale della vita negli istituti o nei luoghi destinati alla detenzione dipende in gran parte dalle attività proposte ai detenuti e dallo stato d'insieme dei rapporti tra il personale e i detenuti. Durante le sue visite il CPT ha rilevato che, ad esempio, in molte prigioni destinate a detenuti in attesa di giudizio le attività sono estremamente limitate ed ha constatato che l'obiettivo dovrà essere quello di assicurare che tali categorie di detenuti siano messe in condizioni di passare una parte ragionevole della giornata (otto ore o più) fuori dalle loro celle, ed occupati in attività motivanti di diversa natura. Il CPT considera che l'esercizio di attività all'aperto dovrebbe far parte integrante del programma di trattamento e sottolinea che tutti i detenuti, senza eccezione alcuna (anche quelli in isolamento) devono beneficiare quotidianamente di un'attività all'aperto, in aree adeguate, spaziose e, dove è possibile, dotate di una copertura dalle intemperie. Particolarmente preoccupanti sono gli istituti dove il sovraffollamento, il regime povero di attività ed un accesso inadeguato ai servizi e ai locali sanitari rendono le condizioni particolarmente drammatiche. Parimenti importante è dare la possibilità di mantenere buoni contatti con il mondo esterno.

Il CPT accorda una importanza particolare ai detenuti che (per una ragione disciplinare, di sicurezza o su loro richiesta) si trovano in condizioni di isolamento. Un equilibrio va sempre trovato tra le esigenze contenitive e la messa in pratica di un regime di isolamento che, in certe condizioni, può costituire un trattamento inumano e degradante. In ogni caso le forme di isolamento dovranno avere la durata più breve possibile. Infine è necessario sottolineare che il trasferimento continuo dei detenuti da un istituto ad un altro può avere conseguenze dannose sulla salute e sullo stato psichico dei soggetti interessati, e comportando maggiori difficoltà a mantenere i rapporti con la famiglia e l'avvocato. L'effetto dei costanti trasferimenti potrà costituire, in alcune circostanze, un trattamento inumano e degradante.

Le relazioni tra il personale ed i detenuti

La pietra angolare di un sistema penitenziario umano sarà sempre un personale seriamente formato, che sappia adoperare l'attitudine appropriata nelle relazioni

con i detenuti. Sfortunatamente il CPT ha spesso constatato che le relazioni tra il personale penitenziario e i detenuti hanno una natura formale e rigida, visto che il personale troppo spesso considera la comunicazione verbale con i detenuti un aspetto formale del proprio lavoro. Tale prassi è stata ampiamente osservata dal CPT: celle sotterranee, detenuti che camminano a testa bassa e con le mani giunte dietro la schiena lungo le pareti del penitenziario, manganelli usati in maniera ostentata se non addirittura provocatoria. Nonostante il fatto che tali pratiche non siano necessarie dal punto di vista della sicurezza, queste sono applicate spesso e volentieri, nonostante tutto il personale sia consapevole del fatto che sviluppare relazioni costruttive e positive non solo può ridurre il rischio di maltrattamenti, ma può anche rafforzare il controllo e la sicurezza, senza poi pensare al fatto che potrebbe rendere il loro lavoro più gratificante! Partendo dal presupposto che non possono esserci delle giustificazioni nei comportamenti che offendono la dignità di qualunque uomo, sembra che una motivazione risieda sulla carenza numerica di personale, che costringe ad ore supplementari di lavoro i presenti per mantenere un livello minimo di sicurezza negli istituti e, come ovvia conseguenza, generare un alto livello di stress.

Le violenze tra i detenuti

Incidenti violenti tra detenuti sono comuni in tutti i sistemi penitenziari e comprendono una grande varietà di fenomeni, che vanno da forme sottili di molestie ad intimidazioni latenti ad aggressioni fisiche gravi. Per poter far fronte a tali fenomeni è necessario che il personale penitenziario sia in misura sufficiente tale da poter esercitare convenientemente la sua autorità e la sua funzione di supervisione. Il personale penitenziario dovrà essere attento ai segni di disordine ed allo stesso tempo essere determinato e formato in maniera appropriata per intervenire quando ciò si rivela necessario. Va da se che il personale penitenziario sia in possesso di qualificazioni appropriate nell'ambito della comunicazione interpersonale, qualificazioni che, vuoi per mancanza di personale sufficiente, vuoi per necessità pratiche non solo non sono possedute, ma nemmeno richieste a chi lavora in carcere.

Le carceri italiane sono suddivise in sezioni, classificando e ripartendo i detenuti in modo appropriato: i detenuti indagati o condannati per delitti di carattere sessuale ad esempio, sono particolarmente esposti ad un alto rischio di aggressioni da parte degli altri ristretti (in carcere vige la c.d. "Legge dell'infamia", una sorta di punizione compiuta dai detenuti stessi contro coloro che hanno commesso reati sessuali o sono collaboratori di giustizia). E' però importante tenere in considerazione che i detenuti "isolati" dagli altri rischiano di pagare un prezzo molto elevato in termini di limitazione alla partecipazione ai programmi di

trattamento. Il Consiglio europeo suggerisce anche altri approcci nei confronti di tali detenuti come ad esempio attuare una politica di dispersione dei detenuti in questione all'interno del carcere, ma perché tale approccio riesca è necessario che sia garantita l'integrazione dei detenuti nelle sezioni di detenzione ordinarie. In particolare è importante che in questo caso il personale penitenziario sia pronto a reprimere in maniera ferma tutte le manifestazioni di ostilità o le persecuzioni attuate nei riguardi di tali detenuti. Si possono altresì attuare dei trasferimenti dei detenuti verso un altro carcere, applicando delle misure che tendano a dissimulare la natura delle loro infrazioni.

Il sovraffollamento carcerario

Il fenomeno del sovraffollamento carcerario mina gravemente i tentativi fatti per migliorare le condizioni di detenzione in Europa. Il CPT ha potuto constatare negli anni un progressivo aumento del tasso di incarcerazione e, di conseguenza, un sovraffollamento sempre più grave. Il fatto che uno Stato incarcerava un così elevato numero di cittadini non può (e non deve) giustificarsi in modo convincente solo come conseguenza di un alto tasso di criminalità, esiste una responsabilità delle autorità legislative e giudiziarie che non deve essere sottovalutata. Il che si traduce nel fatto che investire ingenti somme di denaro nella costruzione di nuovi istituti penitenziari non costituisce affatto una soluzione, bisogna piuttosto rivedere le legislazioni e le normative in vigore in materia penale, così come il ventaglio delle sanzioni non privative della libertà disponibili.

Questo è l'approccio individuato dalla Raccomandazione n. R(99)22 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul sovraffollamento delle prigioni e l'inflazione carceraria. Più volte il CPT ha espresso la speranza che i principi enunciati in questo testo siano applicati dagli Stati membri.

Accesso alla luce naturale e all'aria

Il CPT ha osservato frequentemente l'esistenza di dispositivi, come imposte o placche metalliche davanti le finestre delle celle, che privano i detenuti di un accesso alla luce durante il giorno e impediscono all'aria di penetrare nei locali. Queste eventuali misure dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola, ciò suppone che le autorità competenti esaminino la posizione di ogni detenuto individualmente per determinare se le specifiche misure di sicurezza si giustificano nel suo caso. Inoltre, anche se tali misure sono necessarie, queste non dovranno mai implicare che i detenuti in questione siano privati della luce del giorno e dell'aria. Si tratta di elementari fondamenti della vita dei quali ciascun detenuto ha diritto; senza considerare che i suddetti elementi genera condizioni favorevoli alla diffusione di malattie. Il CPT riconosce che la creazione di condizioni di vita

decenti negli istituti penitenziari si rivela costosa, tuttavia l'eliminazione dei dispositivi che ostruiscono le finestre dei locali destinati all'alloggiamento dei detenuti non dovrebbe comportare investimenti eccessivi.

Malattie trasmissibili

La diffusione di malattie trasmissibili e, in particolare, della tubercolosi, dell'epatite e del virus dell'AIDS è diventata una preoccupazione di salute pubblica nella maggior parte di alcuni paesi europei. A questo proposito il CPT si è visto a più riprese costretto ad esprimere delle serie preoccupazioni sulla inadeguatezza delle misure messe in atto per trattare questi problemi. Ha constatato inoltre che spesso le condizioni materiali nelle quali erano alloggiati i detenuti non potevano che favorire la propagazione delle malattie. A prescindere dalle difficoltà riscontrate, il fatto di privare una persona della sua libertà implica sempre l'obbligo di occuparsene con metodi efficaci di prevenzione. L'utilizzazione di metodi efficaci di diagnosi, l'approvvigionamento regolare di medicinali, la disponibilità del personale a controllare che i detenuti assumano i medicinali prescritti nelle giuste dosi e nei giusti tempi, costituiscono gli elementi essenziali di una strategia efficace tendente a combattere le malattie. Inoltre, le condizioni materiali di alloggiamento dei detenuti portatori di malattie trasmissibili devono essere adeguate al miglioramento del loro stato di salute. I detenuti affetti da malattie trasmissibili non devono essere separati dal resto della popolazione carcerata, a meno che una tale misura non sia strettamente necessaria per ragioni mediche certificate. A tal proposito, il CPT tiene a sottolineare che non vi è alcuna giustificazione medica che consenta la segregazione di un detenuto per il solo motivo che è risultato positivo al virus dell'HIV. Importante sottolineare che il CPT sottolinea più volte la necessità di garantire la continuazione della terapia anche dopo la liberazione.

Reparti di alta sicurezza

In tutti i paesi visitati è presente un certo numero di detenuti considerati pericolosi e che richiedono particolari condizioni di detenzione. Tale classificazione deriva dalla natura delle infrazioni che hanno commesso, dalla maniera in cui reagiscono alle ristrettezze della vita in prigione o dal loro profilo psicologico e/o psichiatrico. Nonostante questo gruppo di detenuti rappresenti una minima parte della popolazione carceraria, è oggetto di un attento controllo da parte del CPT proprio perché le particolari condizioni di ristrettezza possono comportare rischi di trattamenti inumani e degradanti più elevati. I detenuti collocati in tali sezioni di alta sicurezza dovranno avere la possibilità di incontrare altri detenuti dello stesso reparto e di vedersi proporre una larga scelta di attività. Sforzi particolari dovranno

essere fatti per promuovere una buona atmosfera all'interno delle unità di alta sicurezza, l'obiettivo dovrà essere quello di instaurare delle relazioni positive tra il personale ed i detenuti. Ogni detenuto dovrà essere sottoposto ad un regime speciale di detenzione solo per il tempo in cui si ritiene che egli rappresenti un rischio ed è necessario rivedere regolarmente la decisione relativa alla reclusione in tali unità

Condannati a vita o detenuti che scontano pene di lunga durata

Tutte le reclusioni di lunga durata possono comportare effetti desocializzanti sui detenuti, alcuni di questi possono essere affetti da una serie di problemi psicologici (come la perdita di stima in se stessi e il deterioramento delle capacità sociali) e tendono a distaccarsi sempre più dalla società nella quale la maggior parte di loro dovrà ritornare. Per evitare questa sorta di "morte sociale", i detenuti in questione dovranno avere accesso a un largo ventaglio di attività motivanti e variegata, in più dovranno essere messi in grado di esercitare un livello di scelta quanto alla maniera di occupare il loro tempo: ciò stimolerà il loro senso di autonomia e di responsabilità personale. Per dare un senso alla loro incarcerazione dovranno essere prese delle misure supplementari, come programmi di trattamento individualizzati e un sostegno psicologico appropriato per aiutare i condannati ad affrontare la loro condanna e, al momento giusto, la loro liberazione.

4. Raccomandazione n. R(87)3, la versione aggiornata delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti"

Il fine principale per il quale è stato istituito il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (detto CPT) consiste nella prevenzione. Il ruolo del CPT si concentra sull'aspetto spinoso della tutela dei diritti umani nei luoghi destinati alla detenzione, ma l'attenzione verso il rispetto della dignità umana, in particolare nelle carceri, è oggetto di un dibattito pluridecennale, culminato nel nostro continente con la formulazione delle "Regole penitenziarie europee". Queste disposizioni sono contenute nell'allegato alla Raccomandazione n. R(87)3, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 febbraio 1987, costituiscono la versione aggiornata delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", a loro volta adottate nel 1973 dal Comitato dei Ministri con la risoluzione (73)5.

L'importanza di un testo come quello delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", risiede in primo luogo nella sua stessa esistenza. Essa testimonia infatti

l'accettazione di principi comuni sulla necessità di tutelare la dignità umana in ogni situazione; l'autorità morale derivante da ciò è sufficiente per incidere costantemente sulla politica penale dei vari Paesi, anche se la recezione delle regole nelle diverse legislazioni e la loro realizzazione pratica hanno sicuramente seguito ritmi più lenti, non trattandosi di atti internazionali vincolanti.

Il CPT, nella sua funzione preventiva, ha come costante punto di riferimento gli standard minimi indicati dalle "Regole penitenziarie europee" (molte disposizioni sono applicabili anche a luoghi di privazione della libertà diversi dalle carceri). Di esse si fa espressa menzione in molti rapporti per richiamare il livello minimo delle condizioni detentive che dovrebbe costituire l'obiettivo degli Stati europei, trattandosi di un parametro attualmente considerato sufficiente per tutelare i diritti umani fondamentali delle persone private di libertà.

I principi portanti delle "Regole penitenziarie europee"

Le linee-guida di questo corpo normativo sono individuate nel Preambolo, il quale individua tre aspetti: la necessità dell'amministrazione penitenziaria, le esigenze dei detenuti e quelle degli operatori interni. Anche gli scopi sono molto chiari nel Preambolo: "Gli scopi di queste regole sono i seguenti: *a*) stabilire un insieme di regole minime, relative agli aspetti dell'amministrazione penitenziaria, che sono essenziali per assicurare condizioni umane di detenzione e un proficuo trattamento nel quadro di un sistema moderno ed avanzato; *b*) sollecitare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una prassi fondate su criteri moderni di finalizzazione e di equità; *c*) incoraggiare il personale penitenziario a conformarsi alla deontologia professionale e alla funzione sociale che è chiamato ad adempiere, nonché a svolgere la propria attività in maniera da soddisfare al meglio gli interessi della collettività e dei detenuti che gli sono affidati; *d*) definire criteri di base realistici che consentano alle amministrazioni penitenziarie e ai servizi d'ispezione di formulare validi giudizi sui risultati ottenuti e di migliorare ulteriormente questi ultimi".

I principi sui quali si regge l'impianto generale delle regole minime sono sei, contenuti nella prima parte del testo. Il rispetto della dignità umana è assolutamente necessario in ogni sistema di esecuzione penale, l'imparzialità nell'applicare le regole per evitare discriminazioni di trattamento fondate sulla diversità di razza, colore, sesso, lingua, opinioni personali, nazionalità, estrazione sociale, situazione economica o di altro tipo. Un particolare richiamo è dedicato a "le convinzioni religiose ed i principi morali del gruppo al quale il detenuto appartiene", che "devono essere rispettati".

Le regole proseguono analizzando l'aspetto più difficile: il trattamento dei detenuti. Secondo quanto stabilito, esso "deve essere indirizzato a tutelarne la salute, a

salvaguardarne la dignità e, nei limiti consentiti dalla durata della pena, deve sviluppare il loro senso di responsabilità, metterli in grado di reinserirsi socialmente, di vivere nel rispetto della legge nonché di provvedere alle loro necessità una volta tornati liberi”⁽⁸⁾. Le disposizioni più specifiche in tema di lavoro, istruzione ed educazione fisica, formazione sociale e professionale, sono strutturate in funzione della preparazione alla libertà e al futuro reinserimento sociale.

L’aspetto che viene maggiormente privilegiato nelle “Regole penitenziarie europee” è l’aspetto della riabilitazione. Tale documento infatti, si muove dall’idea che la carcerazione, in quanto privazione della libertà, è di per sé una punizione sufficiente, che non va quindi aggravata con regimi particolarmente restrittivi di detenzione, giustificabili sono in particolari situazioni. Ora, il raggiungimento dell’obiettivo principale, il reinserimento sociale, comporta delle difficoltà come ad esempio il fatto che il trattamento deve essere personalizzato, tenuto conto dei propositi e delle capacità di ogni detenuto; gli stabilimenti devono essere il più possibile “aperti” ed offrire opportunità di contatti col mondo esterno, compatibilmente con le esigenze di sicurezza; il periodo immediatamente successivo alla liberazione dovrebbe essere accompagnato da un sostegno dei servizi sociali, in collaborazione con le stesse amministrazioni penitenziarie.

Continuando l’illustrazione dei principi portanti delle regole minime, si attribuisce grande importanza ai controlli da effettuare regolarmente negli istituti penitenziari. Ispettori qualificati ed esperti, nominati da una autorità competente, dovranno procedere con regolarità all’ispezione degli stabilimenti e dei servizi penitenziari. Il loro compito consisterà in particolare nel vigilare se ed in quale misura questi stabilimenti sono amministrati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, agli obiettivi dei servizi penitenziari ed alle direttive stabilite nelle presenti regole. Negli ordinamenti dei singoli Stati non esiste una disposizione simile; ciò che maggiormente si avvicina è la presenza, in alcuni Paesi come l’Italia, di una funzione di supervisione su tutta la fase esecutiva della pena, attribuita a uno specifico ramo della magistratura, detto “di sorveglianza”. Il giudice di sorveglianza ha però funzioni e poteri solo in relazione alle vicende dei singoli detenuti, mentre non può influire sulle condizioni generali di detenzione.

Le condizioni di detenzione

Nelle “Regole di trattamento” è analizzata la condizione di detenzione fin dall’ingresso dei detenuti in carcere, sia per la soluzione dei bisogni personali urgenti sia, per un miglior approccio anche psicologico con il nuovo ambiente. Il primo contatto con la struttura offre poi all’amministrazione la possibilità di formare un fascicolo personale dettagliato, strumento considerato imprescindibile. In esso dovranno essere definiti, con aggiornamenti regolari, la situazione di

ogni detenuto, la durata della pena e, soprattutto, il programma d'intervento ritenuto più idoneo in funzione del ritorno in libertà.

All'ingresso in carcere è infine collegata l'importante fase della ripartizione e classificazione dei detenuti, senza la quale non può realizzarsi l'idea di un programma individuale di trattamento. La ripartizione, con il conseguente differenziato regime penitenziario, va effettuata sulla base di parametri quali la situazione giudiziaria (imputato o condannato, pena di breve o lunga durata ecc.), l'età, il sesso, la salute dell'interessato, le esigenze di trattamento. Le regole auspicano una diversificazione effettuata in stabilimenti separati o, al limite, in ali distinte della stessa struttura. Il testo pone poi con forza l'accento sulle condizioni minime richieste per i locali di detenzione, sull'igiene personale da garantire a ognuno, sull'alimentazione e sui servizi sanitari, per i quali è previsto un livello di prestazioni pari a quello offerto dal servizio nazionale, sia come quantità che come qualità.

Le sezioni intitolate a disciplina, punizioni e mezzi di coercizione sono particolarmente rilevanti nel quadro di prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti. Dopo aver chiarito la necessità di sicurezza interna e le finalità di trattamento, le norme individuano il principio di legalità come prima barriera contro ogni arbitrio, per cui genere e durata delle sanzioni disciplinari non può che essere inflitta per legge e dall'autorità competente. E' fatto divieto assoluto per le sanzioni collettive, le pene corporali, la segregazione in celle buie e le punizioni crudeli, inumane o degradanti. In particolare, è fortemente limitato l'uso dell'isolamento come sanzione disciplinare, al pari di ogni altra misura punitiva che possa risultare dannosa per la salute fisica o mentale del detenuto. La possibilità di attuazione di questi metodi estremi prevede la visita preventiva di un medico (che deve poi esprimersi per iscritto sull'idoneità della persona a tollerarli) seguita da controlli giornalieri, con possibilità di richiedere in ogni momento l'interruzione o la modificazione per motivi di salute.

La parte terza del testo disciplina gli aspetti relativi al personale e introduce sicuramente idee innovative circa il suo ruolo, considerato fondamentale nel progetto di trattamento e reinserimento sociale del detenuto. Lontane dalla figura tradizionale e socialmente screditata dell'agente di custodia, le regole minime sottolineano l'esigenza di un personale penitenziario "costantemente sollecitato a sviluppare il proprio senso di umanità e del dovere mediante attività di formazione, procedure di consultazione ed efficaci metodi di gestione". Sempre in quest'ottica è previsto, fra i principali compiti dell'amministrazione penitenziaria, quello di promuovere il ruolo del personale presso l'opinione pubblica, creando attenzione verso un lavoro, quello del personale, che non dovrebbe più essere solo il mondo chiuso dei luoghi di detenzione ma tutta quella realtà esterna nella

quale il reinserimento del detenuto dovrebbe attuarsi. Il progetto ambizioso delineato in ambito europeo comporta per le singole amministrazioni molti oneri, tutti traducibili in termini di costi elevati o comunque superiori alle risorse disponibili: un'attenta selezione al momento delle assunzioni, un costante monitoraggio durante il successivo impiego, la valutazione sia di capacità professionali sia di qualità umane (per lo svolgimento di una funzione non alla portata di tutti) e ancora l'organizzazione periodica di corsi di formazione, nonché la creazione di un "team" composto da specialisti in campo medico, educativo e sociale.

In merito all'uso della forza nei confronti dei detenuti, questo è ammesso solo in caso di legittima difesa e qualora vi sia tentativo di evasione o di resistenza attiva o passiva a ordini legittimati dalla legge o dal regolamento. Anche in queste ipotesi, l'impiego della forza deve essere limitato allo stretto necessario e subito comunicato al direttore dell'istituto, onde evitare pericolosi arbitri e casi d'impunità.

Fra tutte le attività previste per realizzare un trattamento personalizzato (istruzione, attività fisica, sport, attività ricreativa di vario genere), il lavoro merita un discorso a sé stante, in virtù del nuovo ruolo svolto all'interno dei moderni istituti penitenziari. In passato esso aveva rappresentato lo strumento più idoneo per raggiungere il duplice obiettivo di punire il condannato e ottenere da lui, a livello sociale, un concreto risarcimento. La gravità del reato stabilisce il tempo in cui il condannato deve stare in carcere, lì il soggetto dovrà svolgere prestazioni a favore della società; naturalmente gratuite e, naturalmente, contenenti il grado di difficoltà fisica ritenuto necessario per espiare la propria colpa. In realtà, si era spesso legittimato uno sfruttamento dei detenuti, che permetteva di ottenere manodopera a costo zero. Le regole minime, e con esse, già da tempo, tutti gli ordinamenti europei, assegnano al lavoro una finalità completamente diversa: quest'attività deve essere considerata come "elemento positivo di trattamento, di formazione e di gestione dello stabilimento".

5. I diritti dei detenuti nell'Unione Europea

Il 9 marzo 2004, il Parlamento europeo ha approvato la relazione sui diritti dei detenuti nell'Unione europea presentata da Maurizio Turco, presidente dei deputati radicali. La relazione parte dalla considerazione che, secondo i rapporti del Consiglio d'Europa e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), al 1° settembre 2002 i detenuti risultano 539.436 nei 25 paesi dell'Unione Europea.

Il quadro che emerge è allarmante rispetto alle condizioni in cui sono ristretti i detenuti:

- in 15 Stati le carceri sono particolarmente sovraffollate;
- i tassi di crescita nella popolazione carceraria sono elevati e in 11 Stati il tasso di detenuti per 100.000 abitanti è superiore a 100;
- in 11 Stati gli stranieri sono più di un quarto dei detenuti totali;
- la percentuale dei detenuti senza condanna definitiva è estremamente alta;
- i tassi di mortalità e suicidio sono estremamente preoccupanti.

I rapporti del CPT segnalano la drammatica persistenza - oltre alla sovrappopolazione - della violazione di alcuni diritti dei detenuti quali l'accesso agli avvocati e ai medici e la mancanza di strutture ed attività adeguate, di relazioni tese tra detenuti e personale, violenze, mancanza di personale e inadeguatezza della sua formazione, incapacità di fornire risposte adeguate al problema dei detenuti stranieri. Il CPT ha inoltre segnalato l'estrema durezza del regime speciale, detto del 41 bis, previsto da una legge della Repubblica Italiana, sul quale il CPT ha espresso la sua preoccupazione e che pone problemi di conformità con i diritti umani fondamentali. Inoltre, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha recentemente condannato l'Italia⁽⁹⁾ per l'impossibilità di fare ricorso per ottenere la revisione del provvedimento di assegnazione in tale regime. L'applicazione di tale regime speciale di detenzione è intollerabile in uno Stato democratico e per tali motivi è necessario:

- che il CPT svolga una visita ad hoc in Italia sui detenuti ristretti in 41 *bis* come anche in altri paesi che prevedano regimi simili, legali o di fatto;
- che il gruppo di esperti sui diritti dell'uomo dell'Unione Europea elabori un'analisi sulla compatibilità di tali regimi con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il relatore nota inoltre che per quanto riguarda la Spagna uno studio universitario - in assenza di dati ufficiali precisi - afferma che circa l'80% delle persone che rientrano nel primo grado di trattamento, ovvero in regime chiuso o speciale, stanno scontando la condanna al di fuori del proprio luogo di residenza. Analisi dell'efficacia della protezione dei diritti delle persone private della loro libertà: le norme a garanzia dei diritti delle persone private della loro libertà sul territorio dell'Unione Europea, non mancano regole per così dire di soft-law (regole minime, norme penitenziarie, risoluzioni, raccomandazioni) elaborate a livello nazionale, al Consiglio d'Europa e all'Onu.

Interessante all'interno della Relazione, il paragrafo che tratta dei detenuti e della politica penale.

Turco considera che i problemi legati alla sovra popolazione delle prigioni e i problemi connessi, potrebbero essere parzialmente, ma efficacemente risolti attraverso una maggiore applicazione delle sanzioni alternative al carcere. Il Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati membri l'applicazione progressiva degli strumenti sostitutivi alla detenzione (liberazione condizionale o anticipata, sorveglianza intensiva o elettronica, riduzioni di pena, grazie, amnistie, semilibertà, congedi penitenziari, lavoro all'esterno, regimi aperti, trattamento all'esterno, giornate separate) e sostitutivi all'entrata in carcere (decriminalizzazione e decarcerazione, sospensione della condanna o dell'esecuzione della pena, lavori di interesse generale, pene pecuniarie, divieto di guida, confisca, arresti domiciliari, interdizione di esercitare una determinata attività). Il relatore suggerisce che nel prendere nota del lavoro svolto in sede di Consiglio d'Europa dagli Stati membri dell'Unione europea, è necessario che gli impegni assunti siano effettivamente realizzati sia sul piano legislativo, che su quello giudiziario.

Nelle conclusioni Turco auspica, che l'iniziativa lanciata dal Consiglio sotto la presidenza italiana sulle prigioni prosegua (in particolare l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea), con l'obiettivo principale di garantire la protezione dei diritti delle persone private della loro libertà, in un'Unione che deve progredire verso uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza reale, basato sul rispetto dei diritti fondamentali universali.

6. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Di grande interesse è anche la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", stilata il 26 settembre 2000 dalla "Convenzione dei 62", l'organo creato ad hoc su mandato del Consiglio europeo per la sua redazione. Il vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 ne ha sancito l'approvazione. Il progetto di "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" consta dal punto di vista strutturale di un Preambolo e 54 articoli divisi in sette capi ma non secondo criteri tradizionali, ma secondo capitoli di seguito indicati: la dignità della persona, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, principi che sono enunciati anche nel Preambolo, laddove si afferma che "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà". L'ultimo capitolo contiene disposizioni di portata generale che riguardano l'ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti dalla Carta.

La Carta non è elaborata in maniera specifica per i detenuti nel senso che non contiene disposizioni proprie che garantiscono la situazione di detenzione, ma ribadisce, al Capo I, diritti e principi più volte disattesi nel campo della detenzione: il rispetto della dignità di ogni individuo, considerata inviolabile, il diritto alla vita, la condanna della pena di morte, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e di pene umane degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani. La Carta però è importante perché per la prima volta si è inaugurata una nuova dimensione istituzionale, che privilegia una visione collettiva dell'Europa, pur tenendo conto degli interessi dei singoli stati membri. Da molte parti si è però criticato lo scarso coraggio della redazione dei contenuti della Carta, come documentano Giorgio Cremaschi e Marco Revelli in un articolo apparso su *Il Manifesto* il 7 dicembre 2000 dal titolo "Diritti senza democrazia": sul rifiuto della guerra, sul diritto al lavoro, sulla partecipazione popolare. Resta aperta infine, la spinosa questione del valore giuridico (la vincolatività) della Carta. A tal proposito l'Italia, anche in contrasto con opinioni di altri Stati membri, ha sottolineato l'opportunità di "configurare la Carta come un documento giuridicamente vincolante, il cui inserimento nei Trattati rappresenti il segno concreto che l'Europa si pone come soggetto politico portatore di valori di civiltà condivisi, garantendo inoltre l'esito positivo del processo di allargamento⁽¹⁰⁾. E' da osservare che la Carta, anche se non è la costituzione europea dei diritti del nuovo millennio, non può essere ancora giudicato un testo giuridicamente vincolante, però può costituire un principio di superamento – culturale prima che politico – dell'Europa degli Stati e dei mercati verso un'Europa dei cittadini e dei diritti.

Nel giugno 2004, il Ministero della Giustizia italiana ha presentato il rapporto semestrale sulla situazione delle carceri italiane. Secondo tale rapporto in Italia erano presenti 56.440 detenuti, di cui 2.660 donne e ben il 36% in attesa di giudizio. Tale situazione ha causato negli anni il sovraffollamento delle carceri dovuto alla carenza delle strutture. Infatti, in tutto il territorio italiano vi sono 201 istituti di detenzione con una capienza massima di 42.313 unità. Tuttavia, vi sono delle situazioni sul territorio che destano maggiori preoccupazioni per il sovraffollamento, per le strutture fatiscenti e per la carenza cronica di personale. Inoltre, è emersa la mancata attuazione di un piano di reinserimento sociale che doveva rendere anche più sostenibile la vita carceraria, come l'ufficio di coordinamento del Piano per il carcere e l'Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

Eppure l'Art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Ciò premesso, il deputato Roberta Angelilli (*Union for Europe of the Nation*) interroga la Commissione per sapere:

1. quali iniziative possano essere intraprese a tutela dei diritti dei detenuti nell'Unione Europea;
2. se esistano esempi di buona prassi nell'Unione Europea;
3. un quadro generale della situazione.

Il 19 novembre 2004 arriva la risposta data dal Sig. Vitorino a nome della Commissione:

“La Commissione è a conoscenza delle difficili condizioni di detenzione esistenti in molte prigioni negli Stati membri. Tali condizioni sono state descritte in dettaglio in molti documenti pubblicati dal Consiglio d'Europa e nella relazione del Parlamento del 24 febbraio 2004 (Relatore Turco). A seguito di tale relazione il Parlamento ha adottato il 9 marzo 2004 una raccomandazione sui diritti dei detenuti nell'Unione Europea che mira a promuovere l'elaborazione di una carta penitenziaria europea comune agli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa sta elaborando tale carta. La Commissione sostiene tali lavori partecipando alle riunioni del “Coursels de Coopération Pénologique (PC-CP)” del Consiglio d'Europa. Inoltre, la Commissione ha affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri in due libri verdi: il Libro verde sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari non detentive e il Libro verde sul riavvicinamento, il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea. Alla luce delle risposte che sta ricevendo in merito alle questioni sollevate in tali libri verdi, la Commissione presenterà eventualmente proposte legislative che contribuiranno a ridurre il numero dei detenuti. Per quanto riguarda le buone pratiche, è noto alla Commissione che diversi Stati membri (ad esempio il Regno Unito) hanno pubblicato manuali di buone pratiche, ma essa non dispone di informazioni sulla situazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Al riguardo, si rimanda ai numerosi lavori del Consiglio d'Europa.

7. Le fonti italiane

Concettualmente la pena è la limitazione dei diritti del soggetto, quale conseguenza della violazione di un obbligo. Il problema del fondamento della pena è uno dei più dibattuti della nostra disciplina. Dopo anni di opinioni varie ed innumerevoli sono nate quattro teorie che, seppure assolute e che spesso ignorano la realtà dei soggetti che cadono o ricadono nel delitto, sono quelle più accreditate.

- 1) La teoria della retribuzione individua sicuramente l'idea centrale del diritto penale della privazione della libertà: la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione, in pratica il dovuto corrispettivo al male

commesso. La pena trova il proprio fondamento all'interno dell'ordinamento giuridico: poiché il delitto è ribellione del singolo alla volontà della legge, come tale esige una riparazione che valga a riaffermare la autorità della legge e che è data dalla pena. Se non altro, i caratteri essenziali di questa teoria sono autentiche conquiste di civiltà: la personalità della pena nel senso che si può punire soltanto l'autore del reato; la proporzionalità della pena in quanto il male subito corrisponde al male inflitto; la determinatezza in quanto la pena, dovendo essere proporzionata ad un male determinato, non può che essere determinata; ed infine l'inderogabilità nel senso che deve essere sempre e necessariamente scontata dal reo.

- 2) La teoria della emenda per cui la pena è volta alla redenzione morale ed al ravvedimento spirituale del reo; così come l'analoga teoria dell'espiazione, per cui la pena ha funzione di purificazione dello spirito e serve come antidoto contro l'immoralità per la forza purificatrice del dolore.
- 3) La teoria della prevenzione generale (anche detta dell'intimidazione) per cui la pena costituisce un mezzo per distogliere gli uomini dal compiere atti criminosi.
- 4) La teoria della prevenzione speciale che serve a ridurre il pericolo che il soggetto ricada in futuro nel reato e che prevede un processo di riadattamento del soggetto alla vita sociale mediante l'eliminazione o attenuazione dei fattori che ne hanno determinato o favorito il delitto.

Negli ordinamenti moderni l'idea centrale della pena è una sorta di *mix* di tutte queste teorie, in particolare l'idea centrale è una commistione tra la teoria retributiva e quella intimidativa che, a sua volta, si combina e si fonde con le esigenze preventivo-rieducative per cercare di conciliare le varie e complesse esigenze della lotta contro il crimine, secondo le mutevoli necessità sociali.

I principi costituzionali in materia di pena

La Costituzione fissa per la pena dei precisi caratteri che delineano il sistema punitivo e che rendono incostituzionali le pene che da esso si discostano.

Il principio di legalità, sancito dall'art. 25 della Costituzione consiste nel divieto di infliggere una sanzione penale diversa da quella espressamente prevista per legge per un determinato reato.

L'articolo 25 della Costituzione, affermando in maniera esplicita la riserva di legge in materia penale, sancisce il principio costituzionale di legalità del reato, perché non si può essere puniti se non per un fatto previsto dalla legge come reato; della pena, perché questa deve essere inflitta in forza di legge e quindi deve essere certa prima della commissione del reato; della misura di sicurezza, che si applica in aggiunta o in alternativa alla pena in senso stretto sulla base dell'accertamento della pericolosità sociale dell'autore del fatto, soltanto nei casi

previsti dalla legge. Tuttavia, l'esigenza di individuare la sanzione penale in fase di giudizio e successivamente, in fase di esecuzione fa sì che un ampio spazio venga dato alla discrezionalità del giudice⁽¹¹⁾.

Il principio di irretroattività previsto dal secondo comma dell'art. 25, per cui non si può applicare una pena che, in relazione ad un fatto, non era prevista nel momento in cui il fatto è stato commesso, salvo il temperamento della legge più favorevole.

Hobbes affermava che “se la pena suppone un fatto giudicato come una trasgressione della legge ... il danno inflitto per un'azione fatta prima che esistesse una legge che vietasse, non è una pena ma un atto di ostilità, poiché prima della legge non v'è trasgressione alla legge”⁽¹²⁾.

La pena è personalissima, essa colpisce soltanto l'autore del reato e non i suoi parenti e figli.

Questo principio enuncia innanzitutto il divieto di responsabilità penale per fatto altrui, come dire ciascun può essere punito soltanto per un fatto che ha commesso e previsto dalla legge come reato.

Questo principio enuncia innanzitutto il divieto di responsabilità penale per fatto altrui, il che equivale all'affermazione che ciascuno può essere punito soltanto per un fatto proprio previsto dalla legge come reato. Il carattere personale della pena ha portato all'abolizione di alcune sanzioni che si ripercuotevano direttamente sui congiunti del reo, come la confisca del patrimonio. A differenza di quanto avveniva nel passato, la pena si estingue con la morte del reo.

Lo stesso articolo 27 della Costituzione, al terzo comma, fissa il principio di umanizzazione della pena: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.

La Costituzione con questo articolo ha inteso bandire ogni trattamento disumano e crudele che non sia inscindibilmente connesso alla restrizione della libertà personale. Come corollario del principio di umanizzazione, nello stesso art. 27 della Costituzione è espressamente escluso il ricorso alla pena di morte, alle arcaiche pene corporali (mutilazione, fustigazione ecc.), alle pene infamanti (marchio, gogna, ecc.), alle pene dei lavori forzati e i trattamenti carcerari crudeli (catene, ceppi, segregazione continua ecc.); ma anche le forme più moderne e raffinate di trattamento che alla attuale sensibilità appaiono inumane e odiose (ad esempio pratiche di tortura fisica e psichica - come le finte esecuzioni della pena di morte - che secondo le indagini delle Nazioni Unite e di Amnesty International accompagna ancora la esecuzione della pena in moltissimi paesi, capitalisti, socialisti e del terzo mondo).

Il principio di umanizzazione si completa con quello del rispetto della personalità, della dignità del condannato, che ha una portata più ampia e pregnante.

E' un concetto importante perché è possibile trattare il detenuto con umanità ma senza rispettarne integralmente la persona umana. Il rispetto della personalità del detenuto implica il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino riconosciuti dalla Costituzione, in modo ovviamente compatibile con lo stato di detenzione, la pericolosità del soggetto e con l'ordine del carcere, indispensabile per la stessa sicurezza dei detenuti specie per i più deboli, contro la violenza e la prevaricazione di altri detenuti. Il detenuto in carcere ha il dovere di scontare la pena inflittagli, ma non di sottostare a processi sommari o all'esecuzione di pene corporali inflitte da carcerati "giustizieri". Ha diritto a sottostare ad un trattamento egualitario, essendo giustificati trattamenti differenziati solo per esigenze general-preventive e non per situazioni di privilegio che possono essere create dai detenuti più danarosi, potenti o prevaricatori. Nell'esecuzione della pena, come della misura di sicurezza, il detenuto in nessun caso può essere considerato un mezzo per il raggiungimento dei più disparati fini, anche se da lui consentiti (ad esempio sperimentazioni scientifiche). Gli stessi trattamenti terapeutici, oltre a non costituire un pericolo per la vita e l'integrità psico-fisica del detenuto, non debbono neppure offenderne la dignità umana.

Il principio del finalismo rieducativo, infine, in quanto per l'art. 27 della Costituzione "Le pene ... devono tendere alla rieducazione del condannato".

Nel corso del tempo si è consolidato il concetto di pena nella sua essenza e giustificazione retributiva e general preventiva, ma si è aggiunta anche la finalità utilitaristica di tentativo di modifica in senso sociale della personalità del reo, soprattutto per evitare la recidiva. Il concetto di "rieducazione" è forse il più discusso dai giuristi degli ultimi anni. Sicuramente non basta per renderlo concreto, l'emenda morale del detenuto, o il semplice pentimento. Esso viene anzi inteso nel concetto di relazione, di intreccio nella vita sociale che presuppone un ritorno del soggetto nella comunità e, quindi, come sinonimo di "risocializzazione". E l'attività risocializzatrice non può concretarsi nella "correzione" politico-ideologica propria degli Stati totalitari e lì praticata con tecniche di indottrinamento e manipolazione delle coscienze, e non può nemmeno essere imposto, ma solo proposto. Occorre che uno Stato pluralista proponga i valori dominanti nella società in modo da creare delle condizioni obiettive che permettano al soggetto di correggere – se lo vuole – il proprio comportamento antisociale o comunque di adeguarlo alle regole sociali in modo da garantire un progressivo reinserimento nella comunità. La tecnica generalmente più seguita è quella del "principio punitivo-premiale" cercando di educare con la creazione di motivazioni ai comportamenti corretti, considerando il sistema dell'approvazione e della disapprovazione sociale il primo strumento pedagogico di responsabilizzazione e di socializzazione del comportamento umano da qualunque concezione si muova.

Da tenere presente che si pongono problemi di legittimità circa l'attività risocializzatrice in relazione ai diritti dell'individuo nel senso che la risocializzazione non può consistere in un mutamento coattivo della personalità del soggetto. E nell'individuare i limiti di legittimità della risocializzazione con riferimento ai diritti inviolabili della persona umana, riconosciuti dalla Costituzione, occorre muoversi, per cominciare, dal diritto di ciascuno di essere quel che è e dal diritto del rispetto della propria dignità umana. Infatti, mentre la punizione per un delitto è legittima, la modificazione della personalità è consentita solo se si tratta di malati di mente, nel senso però che possono, in via terapeutica, eliminarsi non la antisocialità, ma la situazione patologica che dà luogo all'antisocialità. Non può essere legittima invece, la modifica della personalità di una persona sana di mente per "normalizzarla" alle regole della maggioranza o, ancor peggio, della ideologia dominante. Tanto più se il trattamento è offensivo della dignità umana (ad esempio effettuato con metodi plagianti, certe forme di psicoterapia) o addirittura pericoloso per la vita o l'integrità psico-fisica (certi interventi chirurgici sul cervello), ancor più se effettuato senza il consenso del soggetto. La risocializzazione dei sani di mente non può essere imposta, non solo perché presuppone la collaborazione del soggetto, ma perché non può essere imposta contro la sua volontà, essendo essa non un obbligo ma un onere per beneficiare (oltre che dal punto di vista "personale e sociale") di attenuazione della detenzione o liberazioni anticipate.

I tipi di pena nel nostro ordinamento

Nel nostro ordinamento la teoria e la pratica risentono delle incertezze e contraddizioni della nostra società. Il nostro sistema sanzionatorio penale è stato caratterizzato dal tradizionale primato della pena detentiva in passato, da un tentativo di fuga della sanzione, dalla crescente discrezionalità del giudice ed infine dalla graduale introduzione delle pene alternative o sostitutive. Le pene previste nel nostro ordinamento si distinguono in: pene principali, inflitte dal giudice con la sentenza di condanna e pene accessorie, che conseguono di diritto alla condanna come effetti penali della stessa.

Le pene principali stabilite per i delitti sono: la pena di morte (ammessa nel nostro ordinamento solo per le leggi militari di guerra), l'ergastolo, la reclusione e la multa. Quelle stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Le pene principali si distinguono altresì in pena capitale, pene detentive o restrittive della libertà personale come l'ergastolo, la reclusione e l'arresto e le pene pecuniarie che comprendono la multa e l'ammenda.

Di particolare interesse per questo nostro studio sono le pene detentive e la loro spiegazione.

L'ergastolo è la privazione perpetua della libertà personale, perpetua nel senso che potrebbe durare tutta la vita. Esiste però una via di fuga: la persona soggetta all'ergastolo può essere ammessa alla liberazione condizionale⁽¹³⁾ quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. Comporta l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. In condannato può essere ammesso, fin dall'inizio della espiazione della pena, al lavoro all'aperto.

L'ergastolo esiste nei paesi dove esiste ancora la pena di morte, in quelli in cui la pena capitale è stata abolita (pur con eccezioni: ad esempio Portogallo, Spagna), essendo ritenuto indispensabile per fini preventivi in caso di delitti gravissimi. In Italia, oltre che per taluni delitti contro la personalità dello Stato, contro la vita e l'incolumità pubblica, l'ergastolo è applicabile nel caso di concorso di reati punibili, ciascuno, con la reclusione non inferiore a 24 anni.

L'ergastolo è, per certi versi, la pena che equivale alla "morte sociale" e, come tale, soggiace a talune obiezioni avanzate contro la pena di morte, *in primis* la sua conciliabilità con il principio rieducativo.

In realtà, dopo l'intervento della Corte Costituzionale e di analisi su analisi giurisprudenziali e dottrinali, l'ergastolo potrebbe essere considerato contrario al principio di risocializzazione costituzionalmente riconosciuto, solo se davvero fosse perpetuo, ma la realtà italiana permette la liberazione condizionale e dunque, la realizzazione del tentativo di rieducazione.

La reclusione invece, è la privazione della libertà temporanea, per un tempo che va da 15 giorni a 24 anni (o fino a 30 anni in caso di concorso di aggravanti o di reati). E' scontata in appositi stabilimenti con l'obbligo del lavoro e l'isolamento notturno.

L'arresto si estende da 5 giorni a 3 anni, scontato in stabilimenti appositi o in sezioni speciali di reclusione, prevede anch'esso l'obbligo di lavoro e l'isolamento notturno. I condannati all'arresto possono essere addetti a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle loro attitudini e precedenti occupazioni.

Le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative alla detenzione permette al soggetto detenuto di non rimanere interamente prigioniero dell'istituzione carceraria poiché permettono, in misura variabile, la sottrazione del soggetto alla segregazione ed alle sue regole. Inserite nella legge n. 354/75 (sull'ordinamento penitenziario) modificato poi svariate volte fino al 2000, le misure introdotte con legge 10 ottobre 1986, n. 663 sono:

a) *affidamento in prova al servizio sociale*, fuori dall'istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, inserito con legge 27 maggio 1998, n. 165 la cosiddetta Legge Simeone;

b) regime di *semilibertà*, consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative istruttive o comunque utili al reinserimento sociale;

c) *detenzione domiciliare*, consistente nell'espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora oppure in luogo pubblico di cura o di assistenza.

Nel 1981 è stata introdotta la più originale delle innovazioni del nostro sistema sanzionatorio, la clausola detta de *l'ultima ratio* delle pene detentive brevi, le seguenti pene sostitutive alla detenzione:

a) *semidetenzione*, che comporta l'obbligo a trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto nel comune di residenza del condannato e la limitazione di alcuni diritti (divieto di detenzione di armi, sospensione della patente di guida, ritiro del passaporto);

b) *libertà controllata*, che comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza (o dai carabinieri), nonché la limitazione degli stessi diritti previsti in semidetenzione e l'eventuale sottoposizione del condannato ad interventi di centri di servizio sociale, idonei al suo reinserimento sociale.

c) *pena pecuniaria* della multa o dell'ammenda, sostitutiva della pena detentiva rispettivamente della reclusione o dell'arresto.

Da precisare che la legge non considera la liberazione condizionale, disciplinata dal codice penale.

In un sistema come il nostro, caratterizzato dal primato della pena detentiva, l'introduzione di misure alternative alla detenzione non può che rappresentare la messa in atto di una "strategia differenziata" nella repressione dei reati, basata sulla realizzazione di un trattamento individualizzato, il quale prevede l'osservazione scientifica del condannato, tiene conto delle sue condizioni specifiche e dei particolari bisogni della sua personalità, ed ha come scopo primario il recupero del reo e il suo reinserimento nella vita sociale. Alla luce di ciò non vi è dubbio che gli istituti alternativi alla detenzione siano la palese dimostrazione dell'avvenuta "positivizzazione del primato della prevenzione speciale sulle altre funzioni della pena".

L'affidamento in prova al servizio sociale

Il Tribunale di Sorveglianza può disporre la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescritte dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". In generale la revoca non può essere disposta quando la violazione della legge o delle prescrizioni sia da considerarsi meramente occasionale, occorrendo viceversa che essa risulti un fatto che, nel quadro generale del comportamento del soggetto

o per la sua particolare gravità, sia sintomatico della necessità di un più severo trattamento in istituto, essendo prevedibile anche il fallimento della prova. Conseguente alla revoca, si ha l'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, e comunque rimane il fatto che anche in caso di buon esito non necessariamente si ha l'estinzione della pena visto che ci deve essere la dimostrazione del processo rieducativo e risocializzativo del reo.

Un discorso a parte va poi fatto riguardo all'affidamento in prova in casi particolari. Si tratta di una misura alternativa introdotta con l'art. 4 ter della legge 21 giugno 1985, n. 297, che ha convertito il decreto legge 144/85, contenente norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché disposizioni per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

Con tutta evidenza il legislatore, sulla base di considerazioni spiccatamente (se non esclusivamente) special-preventive, ritenendo la condizione di tossicodipendenza e di alcoolodipendenza incompatibili con lo stato di detenzione, ha privilegiato il programma di recupero del condannato, accordandogli la possibilità di evitare, anche per reati diversi da quelli previsti dalla legge sugli stupefacenti, l'esperienza della carcerazione in cambio di un impegno a partecipare ad un programma terapeutico di recupero, nel quadro dell'istituto dell'affidamento in prova. Per alcuni l'obiettivo del programma terapeutico è inanzitutto, anche se non esclusivamente, la disintossicazione del soggetto ed il suo allontanamento dalla droga; per altri invece se non coincide il tempo della terapie con la durata della pena, si può escludere che l'esito positivo si concretizzi sempre nella raggiunta non dipendenza psicologica dagli stupefacenti. Questo sarebbe un risultato non trascurabile se la propensione alla delinquenza del soggetto dovesse derivare dalla tossicodipendenza, ma certo non è sufficiente se si riferisce a situazioni in cui la spinta a delinquere è svincolata dalla malattia, caso in cui l'esito positivo dell'affidamento in prova non garantirebbe la rinuncia ad ulteriori violazioni delle regole penali. Da qui l'accusa di alcuni secondo cui la misura in esame è ben lontana dall'essere stata pensata con il fine di soddisfare le esigenze riabilitative del tossicodipendente, quanto in realtà un tentativo di risoluzione delle preoccupazioni di buon governo del carcere, compromesso dalla sempre meno risolta situazione del sovraffollamento.

La detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare viene inserita come forma di esecuzione, per una determinata categoria di soggetti, della pena detentiva a regime attenuato svolta in un luogo diverso dal carcere, sia esso rappresentato dalla propria abitazione, da altro luogo di privata dimora o da luogo pubblico di cura od assistenza. La

detenzione domiciliare non costituisce tuttavia una novità assoluta in quanto era già da allora prevista in non pochi ordinamenti stranieri e, come sanzione penale alternativa era già prevista per il Regno d'Italia del 1889. Attraverso la detenzione domiciliare si è data attuazione ai precetti costituzionali sanciti all'art. 27, comma 3, Cost. in base al quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e all'art. 32 Cost. che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e l'interesse della collettività a rendere meno afflittiva l'espiazione della pena per quei soggetti destinatari che si trovano in particolari condizioni. La detenzione domiciliare, al pari dell'arresto domiciliare, è una forma di esecuzione della pena detentiva scontata in modo attenuato in luogo diverso dal carcere, su questo non ci sono dubbi. Il dubbio invece si trova nella mancata definizione del contenuto della misura, sul piano rieducativo visto che mai si definisce il corso della misura. Quelle che il legislatore ha chiaramente espresso sono solo le modalità di fruizione della misura, i requisiti, ma non il percorso che possa arrivare alla risocializzazione, che pur si pretende.

La semilibertà

La semilibertà si caratterizza per la divisione nell'arco delle ventiquattro ore, di un periodo di detenzione e uno di attività libera. Secondo il nostro ordinamento penitenziario consiste nella concessione al condannato di "trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale" (art.48 o.p.). L'ordinamento penitenziario prevede, nello specifico che sia il Magistrato di Sorveglianza a decidere gli orari di uscita e di rientro in carcere in ottemperanza al principio dell'individualizzazione del trattamento. Uno dei motivi di revoca della semilibertà è l'inefficacia al trattamento. Presupposto indispensabile per l'ammissione al regime di semilibertà è presupposto indispensabile per accedere alla semilibertà, e così lo svolgimento di un'attività lavorativa condiziona il permanere della misura alternativa, con l'ovvia conseguenza che la perdita del lavoro (anche in caso di licenziamento senza causa) significa perdita della misura alternativa. Ma non si ignora così la finalità rieducativa, caratteristica peculiare delle misure alternative? No, secondo la Corte Costituzionale⁽¹⁴⁾, la quale ritiene che il lavoro dà significato alla semilibertà perché è il mezzo grazie al quale reinserire il soggetto nella società. Importante questa sentenza della Corte anche perché esclude la revoca in caso di ipotesi di forza maggiore; da una parte quindi subordina chiaramente l'applicabilità della misura alternativa in questione all'esistenza di un posto di lavoro o comunque di un'attività lavorativa armonizzata con lo specifico trattamento rieducativo, dall'altra adotta un'interpretazione meno restrittiva ammettendo la possibilità che la semilibertà non venga revocata in caso di perdita del lavoro per cause di forza maggiore.

La liberazione condizionale

La liberazione condizionale, pur non essendo “topograficamente” collocata all’interno dell’ordinamento penitenziario, tuttavia, in quanto strumento atto a determinare la prosecuzione della pena in regime di libertà vigilata, si affianca nella sostanza alle altre misure alternative alla detenzione, in netta contrapposizione con il carcere. Durante il periodo di libertà vigilata la condizione del liberato è quella propria di un condannato sottoposto all’espiazione in forma alternativa della pena inflitta. Il liberato infatti, è fuori dall’istituto penitenziario, ma rimane vincolato nella libertà personale e sotto il potere di controllo degli organi dello Stato.

Il nostro studio si conclude con i dati forniti dal ministero della giustizia, al primo semestre 2005, come si evince la misura alternativa più facilmente autorizzata è l’affidamento in prova ai servizi sociali con 10.661 casi seguiti, rispetto alle altre due forme alternative al carcere. Soprattutto la semilibertà sembra essere una misura poco applicata, probabilmente ciò è dovuto al fatto che si tratta di un regime che prevede il rientro in carcere, rispetto alle altre due forme che, ovviamente, sono preferite dai detenuti perché permettono una maggiore libertà, seppur con regole da rispettare.

Misure alternative - Dati complessivi I semestre 2005

Tipologia misura alternativa		Casi pervenuti	Casi seguiti *
<i>Affidamento in prova</i>	Affidati tossicodipendenti dalla libertà	1.538	4.128
	Affidati tossicodipendenti dalla detenzione	528	1.346
	Affidati dalla detenzione	1.103	3.227
	Affidati dalla libertà	6.459	16.045
	Affidati militari	78	113
	<i>Totale</i>	<i>9.706</i>	<i>24.899</i>
<i>Semilibertà</i>	Semilibertà dalla detenzione	787	2.200
	Semilibertà dalla libertà	242	510
	<i>Totale</i>	<i>1.029</i>	<i>2.710</i>
<i>Detenzione domiciliare</i>	Detenzione domiciliare dal carcere	1.031	2.565
	Detenzione domiciliare libertà	2.569	5.897
	Detenzione domiciliare provvisoria	1.222	2.217
	<i>Totale</i>	<i>4.822</i>	<i>10.661</i>
Totale generale		38.270	
*Seguiti = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in incarico al 1 gennaio 2005			

Dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Sanzioni sostitutive - Dati complessivi I semestre 2005

Tipologia di incarico		Casi pervenuti	Casi seguiti
<i>Libertà vigilate</i>	Libertà vigilata in sentenza	243	813
	Libertà vigilata da condizionale	15	90
	Libertà vigilata per conver. Misure sicurezza det.	193	557
	Libertà vigilata per lic. Esper. internati	125	411
	<i>Totale</i>	<i>576</i>	<i>1.871</i>
Sanzioni sostitutive	Semidetenzione	18	38
	Libertà controllata	162	345
	<i>Totale</i>	<i>180</i>	<i>383</i>
Totale generale		756	2.254

Dati del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

I buoni propositi

“... applausi per le leggi nuove, applausi per le difese a oltranza, applausi per gli uomini che rimangono sempre in piedi, applausi per chi non si piega e non si rompe. Nessun applauso invece per chi in prigione sopravvive, per chi si uccide, per chi non ha metri sufficienti per rivedersi e migliorarsi, per chi non ha più fede perché non gli è concessa speranza, e perché la pena senza rispetto della dignità umana non è vestita di carità”.

V. Andraous, Applausi a mani nude

1. La funzione rieducativa della pena

Cenni storici

Il carcere come luogo di pena viene visto come un dato naturale: chi commette un reato deve scontare la pena passando un certo periodo della sua vita rinchiuso dentro uno spazio istituzionale definito “carcere”. Eppure questo, come strumento di esecuzione della pena, è una creazione relativamente recente.

Nel Medioevo la prigione era solo un luogo dove veniva custodito l'imputato in attesa del processo. In un sistema di produzione pre-capitalistico il carcere come pena non esiste; questa affermazione è storicamente verificabile con l'avvertenza che ad essere ignorato non è tanto il carcere come istituzione, quanto la pena dell'internamento come privazione della libertà. Per la società feudale si può correttamente parlare di carcere preventivo e di carcere per debiti, ma non si può altrettanto correttamente affermare che la semplice privazione della libertà, protratta per un periodo determinato di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza ulteriore, fosse conosciuta e quindi prevista come pena autonoma e ordinaria.

La pena vera e propria consisteva in qualche cosa di essenzialmente diverso dalla sola privazione della libertà; la pena era rappresentata da una somma di denaro, da una sofferenza fisica, dall'esilio, dalla gogna, dalla morte. È solo a partire dal Seicento che queste punizioni cominciano ad essere sostituite dal carcere che lentamente si affermerà come l'unica pena. Tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, sotto la spinta del pensiero illuminista, si compiono i primi passi verso l'umanizzazione della pena e nell'esecuzione penale emerge il ruolo della detenzione in sostituzione delle pene corporali.

Con l'avvento del capitalismo si è assistiti ad una evoluzione del concetto di pena che ha interessato in modo particolare tutti quegli individui appartenenti alla classe dei “non occupati”: vagabondi, mendicanti e prostitute.

Verso questi soggetti, all'inizio del XVI secolo si era sviluppata una legislazione fortemente repressiva caratterizzata da durissime pene corporali; solo trent'anni dopo in Inghilterra nasce la prima *house of correction* con lo scopo di detenere tutta questa massa di “poveri” e rieducarli attraverso la disciplina e il lavoro. L'esempio inglese sarà adottato anche in altre parti d'Europa portando alla comparsa di esperienze simili come l'*hopital* in Francia o le *rasp-buis* in Belgio. Compare dunque un nuovo elemento che va ad arricchire il concetto di pena: la rieducazione. La componente punitiva, tuttavia, anche nelle esperienze delle *house of correction* resta pur sempre la caratteristica principale della pena: lo dimostrano le pessime condizioni di vita all'interno di questi istituti e i principi su cui si basavano la disciplina e il lavoro.

Nel XVIII secolo, la figura del “povero” da soggetto non rispondente ai valori del tempo, diventa individuo socialmente pericoloso con la conseguente scomparsa della componente rieducativa all’interno del concetto di pena. Il carcere abbandona la logica del lavoro e della disciplina come strumento di rieducazione e si concentra su attività di carattere afflittivo, attraverso la segregazione cellulare e la reintroduzione delle pene corporali.

A partire dal XIX secolo, in Europa le prigioni diventano la norma: costante di questi istituti è l’impronta rieducativa fondata sulla solitudine, sull’isolamento, sul lavoro forzato, sull’umiliazione e sull’indottrinamento religioso.

Originariamente mero strumento di custodia dell’imputato, il carcere ha visto modificata nel tempo la sua funzione. E così si passa dal Panopticon di Bentham⁽¹⁵⁾, fondato sulla sorveglianza totale, che ha come scopo quello di controllare a vista l’essere umano in ogni sua mossa, alle più moderne architetture carcerarie che riproducono un “brano della città”⁽¹⁶⁾ che hanno lo scopo di ripetere parte della struttura urbana.

Numerose sono le posizioni a proposito della funzione della pena carceraria, spesso fra loro discordanti. Da una parte infatti, la pena si presenta come una coercizione applicata e sofferenza inflitta al colpevole del reato, dall’altra la pena assume il significato a seconda della funzione che le si attribuisce. Secondo la prima teoria la pena è intesa come sanzione criminale irrogata dall’autorità giudiziaria mediante un regolare processo ponendo al primo posto il carattere dell’afflittività: il castigo inflitto a colui che ha violato la legge. In base al secondo livello la pena assume un diverso significato a seconda degli effetti che essa produce ed in vista dei quali essa è adottata dallo Stato.

Dall’analisi della letteratura sull’argomento si ravvisano tre principali correnti di pensiero, le quali sottolineano come determinanti rispettivamente le funzioni retributiva, preventiva, rieducativa.

Il principio su cui si fondava l’idea della retribuzione è che fosse giusto e legittimo, se non addirittura doveroso rispondere al male con il male. La pena era considerata come fine a se stessa nel senso che la sua giustificazione non risiedeva in uno scopo che essa avrebbe dovuto raggiungere, ma nella realizzazione dell’idea di giustizia.

Le dottrine utilitaristiche sono distinte tra dottrine della prevenzione speciale, per le quali la pena ha la funzione di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto, cui viene applicata, ricada in futuro nel reato e le dottrine della prevenzione generale nell’ambito delle quali la sanzione criminale ha la funzione di “prevenire” i delitti mediante l’efficacia intimidatoria che le è inerente. Consistendo in una sofferenza la pena è destinata a distogliere i soggetti dal commettere azioni criminose: il carcere deve mostrare ai detenuti i loro errori al fine di scoraggiare le

recidive. La terza teoria, infine, attribuisce alla pena la funzione di provvedere al ravvedimento del reo “reinserendolo” nella società in modo da favorire il progresso civile. Al fine di prevenire la ricaduta del condannato, occorre correggerlo, migliorarlo, educarlo, ma anche ridargli fiducia nella società che si mostra con lui clemente. Il carcere è visto come un luogo in cui trasmettere agli autori di reati un nuovo quadro di valori. Molte sono le teorie contro il concetto di rieducazione: le teorie assolute che vedono nella pena la sola espressione del principio di giustizia; sono contro la rieducazione le teorie che, pur seguaci della pena, vedono in essa solo la prevenzione generale dei reati; e son contro la rieducazione le teorie della prevenzione speciali, che questa prevenzione isolano nel momento della sola intimidazione individuale o nel momento della neutralizzazione del delinquente, o addirittura in quello della sua eliminazione.

Da necessario strumento di controllo e di recupero di soggetti pericolosi, il carcere è divenuto sempre di più la pena per eccellenza in cui il condannato viene abbandonato a se stesso, senza che nulla possa modificare il suo stato. Ci si chiede quali siano le sue reali finalità penali, quali effetti fisici e psichici produca sui detenuti, quale sia il suo rapporto con una società in rapido cambiamento.

La pena del carcere in Italia

L'avvento dello Stato di diritto apre la strada al concetto di internamento istituzionalizzato, caratterizzato dalla certezza del diritto e della pena. La sanzione penale diventa una sofferenza legale che comporta la sottrazione della libertà, per un periodo proporzionato alla gravità del delitto commesso e alla persona ritenuta colpevole.

In Italia la filosofia del carcere è stata caratterizzata da una logica “custodialistica”. Nel 1890 entra in vigore il Codice Zanardelli del Regno d'Italia che abolisce la pena di morte. A un anno di distanza, nel 1891 viene approvato il “Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi”, primo fondamentale documento delle istituzioni penitenziarie dell'Italia post-unitaria. L'approvazione del regolamento del 1891 è il frutto del positivismo criminologico che aveva individuato nel trattamento differenziato, scientifico ed individualizzato, il nuovo cardine della politica penitenziaria e che poneva in primo piano la realtà umana e sociale del condannato. Con l'avvento del fascismo si ha una netta involuzione sul piano del trattamento carcerario: il diritto di punire viene considerato come un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, avente lo scopo di assicurare e garantire le condizioni indispensabili della vita in comune. Il delinquente viene etichettato come un “peccatore criminalizzato” nei cui confronti la pena deve operare come strumento di espiatione e di rimorso. Viene reintrodotta la pena di morte e qui la repressione diviene un'esigenza di

politica economica sociale, tanto da diventare repressione di massa. Nel 1931 viene approvato il “Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena” che recepiva il lavoro, l’istruzione e la religione come gli unici mezzi attraverso i quali rieducare e risanare i condannati. Il carcere si configura come un luogo isolato dalla società, nel quale i reclusi erano posti in un contesto totale di emarginazione e separazione che andava ben oltre le esigenze di sicurezza. Il Nuovo Regolamento elencava dettagliatamente tutto ciò che era vietato e ne prevedeva la relativa punizione; ad esempio, erano vietati e puniti: i reclami collettivi, il contegno irrispettoso, l’uso di parole blasfeme, i giochi, il possesso delle carte da gioco, i canti, il riposo in branda durante il giorno non giustificato da malattie o altro, il rifiuto di presenziare alle funzioni religiose, il possesso di un ago, di un mozzicone di matita, la lettura o il possesso di testi o periodici di contenuto politico oppure con immagini di nudi o seminudi; era consentito di scrivere non più di due lettere alla settimana e non alla stessa persona. Mentre era obbligatorio: indossare divise del carcere, a strisce per i condannati definitivi; farsi trovare in piedi vicino alla branda chiusa e sistemata tutte le volte che le guardie entravano in cella per la conta o altro; c’era la censura sui giornali con il taglio degli articoli che la direzione non riteneva adatti al carcerato. Il colloquio con i parenti era previsto con l’ascolto da parte delle guardie e con due reti metalliche distanziate fraposte tra il detenuto e chi lo andava a trovare.

Le punizioni andavano dall’ammonizione del direttore alle celle d’isolamento, ed erano previste sanzioni come il divieto di fumare, di scrivere, di lavarsi, di radersi per alcuni giorni; vi era poi l’interruzione dei colloqui, la sottrazione del pagliericcio, fino al letto di contenzione che era previsto non solo nei manicomi e la camicia di forza.

Il problema del sovraffollamento, già presente nell’immediato dopoguerra, peggiora la situazione degli istituti penitenziari. Solo con l’entrata in vigore della Costituzione l’idea di rieducazione diventa principio costituzionale: l’esecuzione della pena detentiva deve essere organizzata in modo tale da non rappresentare, nelle sue modalità, un più grande castigo di quello che già si realizza per effetto della privazione della libertà e da consentire tutti quei trattamenti che appaiono più idonei al recupero sociale del condannato. Il nostro sistema processuale deve adeguarsi all’esigenza che le pene detentive non siano scontate per intero nella forma del carcere, all’interno del quale raramente si può avere un trattamento rieducativo, dato il carattere criminogeno delle carceri: sarebbe bene pensare al superamento dell’equazione pena-carcere.

L’idea rieducativa dovrà guidare il giudice e prima ancora il legislatore nelle scelte di altre sanzioni penali che meglio di quelle detentive possono in certi casi realizzare le finalità scritte nella Costituzione.

2. L'ordinamento penitenziario

Dal regolamento del 1931 alla riforma del 1975

La riforma penitenziaria del 1975 segna una storica svolta, almeno dal punto di vista dei principi ispiratori, della legislazione sul penitenziario, soprattutto in vista della sostituzione definitiva del regolamento carcerario fascista del 1931. Quest'ultimo si ispirava ad una normativa sin dall'Unità d'Italia che vedeva nelle privazioni e nelle sofferenze fisiche gli strumenti per favorire il pentimento e la rieducazione del reo. Fino a quel momento il carcere era stato concepito come luogo impermeabile e isolato dalla società libera. L'isolamento si riferiva in particolare ai rapporti con la società esterna: limitati a colloqui, corrispondenza e visite dei prossimi congiunti. Disciplina peraltro restrittiva ed aleatoria legata al sistema delle ricompense e delle punizioni. L'impermeabilità del luogo e l'isolamento dalla società trovavano conferma anche nelle strutture architettoniche dei penitenziari, per lo più ispirate al modello del Panopticon⁽¹⁷⁾ di Bentham. Il sistema penitenziario delineato dal Regolamento del 1931 si articolava in una serie di strumenti volti ad ottenere, anche attraverso punizioni e privilegi, nonché attraverso quotidiane pratiche di violenza, un'adesione coatta alle regole, con una costante violazione delle più elementari regole del rispetto della dignità della persona. Per intervenire su questo stato di cose si succedettero, nel corso degli anni, numerose iniziative ministeriali e parlamentari, le quali finirono nel legalizzare forme di violenza che trovarono eco nelle rivolte dei detenuti del 1969, che il clima politico-istituzionale mutò. Con la legge 26 luglio 1975, n. 354 *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà*, il lungo percorso della riforma penitenziaria raggiunse una tappa decisiva dando seguito alle indicazioni dettate dalla nostra Costituzione.

La riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 infatti, mette finalmente in pratica, dopo molti anni, un dettato costituzionale rimasto per molto tempo inattuato. Abbiamo già più volte ricordato il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Principio basilare di questa concezione è che la pena possa e debba essere tendenzialmente rieducativa, e cioè debba includere una serie di attività ed interventi di natura trattamentale, finalizzati al reinserimento sociale del detenuto. La legge del '75 attua, o tenta di attuare, perlomeno sulla carta, il principio costituzionale poc'anzi ricordato, essa infatti afferma che, ai fini del trattamento rieducativo, al detenuto deve essere innanzitutto assicurato il lavoro, sia all'esterno che all'interno del carcere. L'impianto dell'ordinamento penitenziario pone alla base del trattamento i valori dell'umanità e della dignità della persona, ai quali fa da corollario l'affermazione

del principio della assoluta imparzialità nei riguardi di tutti i detenuti “senza discriminazione in ordine di nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religioso” (art. 1, 2° comma, ord. penit.). Ai detenuti viene assicurata parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari (art. 3, ord. penit.) e nessuno fra essi “può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che comportino un potere disciplinare o consentano una posizione di preminenza sugli altri” (art. 32, 3° comma, ord. penit.). Il rispetto per la persona si esprime anche nella previsione per cui “i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome” (art. 1, 4° comma, ord. penit.): si tratta evidentemente, di una netta presa di posizione nei confronti della prassi di indicare i reclusi con il numero di matricola fatta propria dal Regolamento del 1931⁽¹⁸⁾.

L’ordinamento penitenziario vigente è stato, dunque, concepito e voluto dal legislatore in funzione non della sola custodia cautelare del detenuto, e neppure del mero riconoscimento del suo diritto elementare ad un trattamento conforme alla sua qualità di persona, ma – in ossequio all’art. 27 della Costituzione – in funzione del recupero sociale del condannato. La privazione della libertà, aspetto afflittivo della pena, diventa in sostanza, il mezzo per tendere al recupero sociale del condannato mediante il suo trattamento individualizzato. Tanto per intenderci: per trattamento individualizzato si intende il complesso di misure utilizzabili ai fini della risocializzazione del delinquente. I principi formatori sono: un ampio sistema differenziato di misure in contrapposizione alla sola pena detentiva tradizionale; l’esame scientifico della personalità del reo e l’individualizzazione delle misure applicabili e della loro esecuzione. Il trattamento abbraccia: pena, trattamenti medici (per cui i soggetti con comportamento criminale sono ricollegabili a qualcosa di morboso); trattamenti psicologici tramite varie tecniche per eliminare, attenuare o correggere l’antisocialità con applicazione in istituti chiusi e non solo (psicoterapia individuale, di gruppo ecc.); trattamenti sociali che abbracciano tutti gli interventi che riguardano i rapporti del detenuto con i gruppi sociali (interventi socio-terapeutico, attività scolastica e del lavoro produttivo ed utile ai fini della qualificazione professionale). In particolare, nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L’osservazione è compiuta all’inizio dell’esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell’osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Gli elementi del trattamento previsto dalla riforma riguardano l'istruzione, il lavoro, le attività culturali, ricreative e sportive, nonché gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Vi sono due principi molto importanti nella legge del '75: uno riguarda la discontinuità della pena, con la flessibilità dei permessi (che permette ai detenuti di riallacciare periodicamente i rapporti umani, a partire da quelli familiari); l'altro riguarda la flessibilità della pena, con la liberazione anticipata. In base a quest'ultimo principio, il giudice di sorveglianza controlla il comportamento del detenuto, osserva il divenire della sua personalità, accertandone l'eventuale partecipazione al processo rieducativo, in base al quale poter poi concedere una riduzione della pena. Questa prospettiva non è comprensibile se si rimane legati a un concetto vendicativo di pena. Sta proprio qui il netto cambiamento di ottica insito nel nuovo ordinamento penitenziario.

Le attività culturali, ricreative e lavorative

La riforma del 1975 permette ai detenuti, nell'ottica della rieducazione e del conseguente reinserimento sociale, di avvalersi dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività ricreative, culturali e sportive. Sono questi i nuovi elementi del trattamento che mirano a superare la chiusura e l'isolamento del mondo carcerario. Un principio importante, infatti, è quello che prevede la partecipazione della comunità esterna: si profila la possibilità di uno scambio assolutamente nuovo tra popolazione detenuta e popolazione libera, finalizzato alla rieducazione e al reinserimento dei detenuti nella società. A tale proposito è di fondamentale rilevanza l'art. 17, il quale apre definitivamente le porte del carcere al mondo esterno, stabilendo che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita sollecitando la partecipazione di privati e di istituzioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Inoltre esso stabilisce che tutti coloro i quali sono interessati all'opera di risocializzazione dei detenuti sono autorizzati a frequentare gli istituti penitenziari con il permesso del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, contribuendo, in tal modo, a promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. L'organizzazione di tali attività è gestita da uno staff composto dal direttore del carcere, dagli educatori e dagli assistenti sociali, dai rappresentanti dei detenuti e degli internati, staff che ha anche il compito di mantenere i contatti con il mondo esterno utili ai condannati. L'art. 19 ord. penit. poi, riguarda la formazione professionale

intesa come attività istruttiva, scolastica e parascolastica intesa ad insegnare un lavoro. La disciplina penitenziaria tende (o dovrebbe tendere) dunque, a favorire l'istruzione (anche professionale), senza imposizioni, ma prevedendo una serie di incentivi (che potrebbero essere economici o concessione di alcuni benefici) volti a stimolare il detenuto nel compimento di una scelta, libera e responsabile, in ordine alla frequenza dei corsi. L'impegno dell'amministrazione penitenziaria a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti, non si traduce solo nel dovere di curare la formazione scolastica e professionale dei reclusi, ma è teso anche alla promozione di nuovi stimoli e interessi volti al miglioramento del substrato culturale del condannato. Ad esempio, nel corpo dell'art. 19, ord. penit., è compresa la previsione dell'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, che deve essere istituita presso ciascun istituto. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve, peraltro, realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società. Ad ogni modo, l'ordinamento penitenziario distingue l'istruzione dalle attività culturali in genere, le quali sono più specificatamente menzionate nell'art. 27, ord. penit., nel quale trova definitiva espressione la generale apertura verso tutte quelle attività che contribuiscono all'affermazione della personalità dei detenuti. Oltre ai benefici che possono essere concessi per la partecipazione a queste attività, importante sembra la previsione per cui "i programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate" (art. 59, reg. esec.). Anche in ambito penitenziario, quindi, può e deve trovare espressione il pluralismo culturale e qualsiasi attività che contribuisca alla promozione dell'individuo e allo sviluppo della sua personalità. In questo senso particolare pregio rivestono tutte quelle attività che vedono una diretta partecipazione dei detenuti quali, ad esempio, il teatro⁽¹⁹⁾, lo sport, la redazione di giornali interni, la musica, la pittura.

Le modifiche: dalla Legge Gozzini al Decreto Presidente della Repubblica n. 230/2000.

E' soprattutto negli anni '80 che si assiste, in Italia, ad un mutamento di spinta progressista e innovatrice nel campo della giustizia. Innanzitutto vi è una crescita dell'interesse e della difesa dei diritti umani, che spinge ad un nuovo rapporto carcere territorio. Una seconda grande spinta positiva è rappresentata dal volontariato. L'uomo è, in questo contesto, considerato un patrimonio essenziale, un bene prezioso da salvaguardare, una fonte di civiltà e progresso, un patrimonio di vita. Ma a fronte del tramonto di una vecchia mentalità sui detenuti è subentrato un vuoto culturale sulla loro realtà odierna. Le ricerche storiche e sociologiche sull'opinione pubblica mostrano il disinteresse e la tendenza a non pensare al mondo carcerario. La cancellazione del carcere può essere attribuita ad un

atteggiamento di paura e di fastidio nei confronti del carcere stesso, che porta a delegare i problemi di giustizia a pattuglie di volontari, illuminati e legislatori.

Ad ogni modo, la rivisitazione dell'intero ordinamento penitenziario risale al 1985, quando il ministro Martinazzoli decide di non presentare un disegno di legge governativo, ma di ampliare il piccolo testo di Gozzini: ecco perché la legge 663/1986 va sotto il suo nome (legge Gozzini)⁽²⁰⁾. Essa è ad un tempo causa ed effetto del clima diverso verificatosi nelle carceri italiane a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80. Assistiamo, in questo periodo, ad una serie di convegni organizzati dai detenuti con l'appoggio del Ministero, come ad esempio quello tenutosi a Rebibbia nel giugno '84, in concomitanza con la rappresentazione dell'Antigone di Sofocle (attori, costumisti, scenografi tutti detenuti, regia e collaborazione della Rai, volontari)⁽²¹⁾. Ogni convegno è stato un'occasione d'incontro tra esterno e interno, che ha visto la partecipazione di Enti locali, parlamentari, sindacalisti, magistrati, operatori penitenziari, e anche un'occasione per dimostrare che il dettato costituzionale sulla rieducazione dei detenuti può essere un obiettivo realmente perseguibile.

Con la legge Gozzini sono stati introdotti i permessi premio, concessi a quei detenuti che non risultano di particolare pericolosità sociale. Essi hanno durata non superiore ogni volta ai quindici giorni, per consentire di curare interessi affettivi, culturali, di lavoro. La durata dei permessi non può complessivamente i quarantacinque giorni ogni anno di espiatione, e possono essere concessi a chi ha condanne non superiori a tre anni, o a chi ha già scontato un quarto della pena. Infine la liberazione anticipata, introdotta anch'essa dalla legge Gozzini e applicabile a ciascun condannato. Essa consiste nello sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre scontato con regolare condotta (senza cioè aver avuto rapporti disciplinari ad esempio). Ma è soprattutto grazie alle misure alternative alla detenzione che si cerca di spostare al di là delle sbarre il trattamento rieducativo, dove si svolgono con l'aiuto della comunità esterna, sempre maggiori interventi rispetto a quelli operanti all'interno delle mura carcerarie.

A partire dal 1990, però, rincorrendo un nuova emergenza, viene fatto un passo indietro. In seguito agli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino, vengono posti dei limiti (cfr. art. 4 bis, l. 356/92) alla possibilità di accedere a benefici premiali. Le modifiche più recenti apportate all'ordinamento penitenziario del '75 derivano dalla necessità di trovare una risposta a significativi problemi rimasti irrisolti, quali il sovraffollamento e l'insufficienza delle strutture, le condizioni sanitarie, la crescente conflittualità interna, il limitato ricorso all'area penale esterna. Problemi che concorrono ad aumentare il divario esistente tra legge scritta e sue concrete possibilità di attuazione sul terreno delle strutture, dell'organizzazione e del personale.

L'esigenza di fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento degli istituti di pena è alla base della legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. legge Simeone), la quale, come abbiamo visto, amplia la possibilità di fruizione delle misure alternative, in particolar modo dell'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati fino a tre anni di reclusione. Il problema del sovraffollamento, che ha comportato la frequente assenza delle principali norme di igiene, ha ispirato la legge n. 231 del 1999, la quale ha introdotto il principio dell'incompatibilità del regime carcerario per i malati di Aids e quelli affetti da altre gravi malattie, in ragione dei maggiori rischi di contagio all'interno delle strutture penitenziarie. Occorre richiamare, inoltre, anche il d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, che stabilisce principi, diritti e competenze in materia di sanità penitenziaria. I detenuti e gli internati hanno diritto, in base a tale legge, alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione. Alle detenute madri è poi rivolta la legge 8 marzo 2001, n. 40, che introduce la "detenzione domiciliare speciale" e l'"assistenza all'esterno dei figli minori", nel tentativo di superare definitivamente la logica custodialistica del carcere.

Altro ambito interessato da recenti interventi normativi è quello del lavoro dei detenuti (elemento essenziale, se non principale, del trattamento rieducativo), per agevolare il quale è stata prevista la defiscalizzazione degli oneri contributivi a carico delle imprese dall'art. 3 della legge n. 193 del 2000. Ulteriori novità sono costituite dalla previsione dell'incremento degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'adeguamento dei profili professionali di tutto il personale (d.lgs. 21 maggio 2000, n. 146), nonché dagli stanziamenti per l'attuazione di un programma di investimenti nell'edilizia penitenziaria (legge 23 dicembre 2000, n. 388).

E' necessario, inoltre, citare l'adozione del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230), che rappresenta la più importante realizzazione del movimento riformatore di questi anni. Il nuovo regolamento di esecuzione si ispira espressamente alle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" adottate dall'ONU nel 1955 e alle "Regole penitenziarie europee" del Consiglio d'Europa del 1987. Esso è molto importante poiché ribadisce la necessità, nonché il dovere, di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti. Esso è molto importante poiché ribadisce la necessità, nonché il dovere di umanizzare le condizioni di vita dei detenuti⁽²²⁾, ad esempio l'istituto penitenziario dovrebbe assicurare l'esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno, le singole camere devono essere dotate di finestre che consentano il passaggio dell'aria e della luce, di acqua calda e bidet (certo curioso lo scontro con la realtà del sovraffollamento: camere singole? Passaggio di aria e luce? Bidet??). Nelle Regole penitenziarie europee massima attenzione è riservata poi all'alimentazione, poiché si deve tener conto, oltre che

delle esigenze dietetiche, anche delle diverse usanze culturale e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta (massima attenzione sulla carta, inesistenza assoluta nella vita reale). Ed ancora viene ribadito che il programma di trattamento deve essere riferito al singolo individuo, cioè deve essere idoneo a fornire linee guida per il recupero sociale del singolo condannato. Al problema dei detenuti stranieri, poi, fenomeno di minime dimensioni al tempo del primo regolamento, sono dedicate delle disposizioni apposite. Altro momento fondamentale è quello dell'ingresso in istituto, in cui viene predisposto l'accertamento di eventuali maltrattamenti. Viene data, inoltre, molta rilevanza agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all'aperto. In generale, dunque, si ampliano, seppur parzialmente e non per tutti, i colloqui e le comunicazioni telefoniche con i congiunti.

Le incongruenze della riforma e la caduta a picco degli istituti penitenziari.

Le principali modifiche apportate in materia di ordinamento penitenziario, tentano in via di principio, di sanare quelle lacune rimaste irrisolte dalla legge originale sull'ordinamento penitenziario.

Attualmente il carcere e lo stesso diritto penale stanno attraversando un periodo di crisi. Così il classico principio retributivo, che sancisce, come noto, la proporzionalità della pena alla gravità del reato (ovvero reati di uguale gravità dovrebbero essere puniti con sanzioni altrettanto gravi), sembra messo definitivamente in crisi dall'introduzione delle misure alternative alla detenzione. Ora, infatti, la modulazione della durata della pena avviene non più e non solo sulla base della gravità del reato, bensì sulla base della condotta del detenuto in carcere e delle condizioni del suo ipotetico reinserimento, opportunamente monitorate da equipe di esperti. Le misure alternative, dunque, sul piano applicativo, non sembrano rispondere ad alcun criterio di razionalità e di certezza. Il fenomeno più evidente di tale incongruenza, da più parti rilevato, risulta dalla totale assenza di relazione tra le suddette misure e l'attuale andamento della popolazione detenuta. Dopo la riforma del '75, infatti, che ha introdotto le primissime misure, la popolazione detenuta ha cominciato gradualmente a crescere fino al 1986, anno dell'approvazione della legge Gozzini, e tale tendenza ha continuato a persistere nel periodo immediatamente successivo. Neppure la recente legge Simeone-Saraceni, che pure ha esteso l'ottenibilità in astratto delle misure alternative, appare aver calmierato la crescita della popolazione detenuta. Inoltre non è affatto scontato che l'estensione di tali misure si traduca necessariamente in un effettivo aumento della loro concessione. Ad ogni modo, in termini assoluti, l'area di applicazione delle misure tende a crescere, poiché, al di là delle fasi alterne nell'andamento delle concessioni, sempre maggiore è il numero di soggetti che

risultano beneficiarne. Tale area, però, cresce parallelamente e in concomitanza con il crescere della popolazione reclusa, delineandosi, così, una paradossale crescita complessiva dei soggetti sottoposti a controllo penale all'interno e all'esterno del carcere. L'idea, quindi, che l'estensione dell'intervento penale segni una decisa tendenza nella prevedibile riduzione dei massimi di pena, all'insegna di una più contenuta retributività, appare del tutto infondata, inserendosi il fenomeno in una più ampia ridefinizione del sistema di controllo sociale. In questo senso il carcere, anziché essere elemento di *extrema ratio*, sembra restare al centro della natura delle misure alternative: da un lato come costante minaccia a cui ricorrere in caso di violazione delle regole trattamentali o di recidiva; dall'altro come induzione all'adesione alle regole interne e alla sopportazione delle disciplina in vista della potenziale concessione dei benefici. Ad un'analisi più approfondita si può ipotizzare che il carcere sia un indicatore particolarmente significativo della crisi della società, del suo sistema di controllo, dei processi di destabilizzazione e di disgregazione sociale che l'attraversano, delle culture emergenziali che si diffondono.

Esistono, inoltre, ulteriori incongruenze tra riforma e concreta attuazione delle norme riguardanti il sistema penitenziario. All'interno degli istituti, ad esempio, permangono meccanismi farraginosi e preclusivi della fruizione di diritti fondamentali per i detenuti, a partire da quelli che riguardano i controlli sanitari fino ad arrivare ai rapporti con l'esterno - colloqui, visite, telefonate -, i cui passaggi burocratici sono spesso gestiti in modo non univoco e poco razionale. Così, una volta terminata la formazione professionale, gli operatori si trovano spesso in un ambiente di lavoro limitato logisticamente, impenetrabile al rinnovamento e alla collaborazione, distante da quanto hanno precedentemente appreso. Ciò è riscontrabile nei metodi di lavoro utilizzati nei confronti di tossicodipendenti, omosessuali, transessuali, immigrati, giudicabili, giudicati in primo grado, definitivi, i quali sono in gran parte gestiti, a differenza di quanto si impara nei corsi, in modo indifferenziato anziché personalizzato. Si è del resto attraversata una fase di riassetto delle carriere in cui il personale è spesso stato inserito in livelli per i quali non era ancora preparato, determinando, così, instabilità organizzativa e scarsa interazione tra gli operatori del mondo penitenziario (di ambiti e ruoli professionali diversi), gli addetti alla sorveglianza e le figure più prettamente preposte al trattamento rieducativo quali educatori, assistenti sociali e psicologi. Non essendoci una cultura specialistica comune tra le diverse figure professionali, ognuno finisce per far riferimento a modelli esterni, acuendo in tal modo le difficoltà prima citate di collaborazione e determinando una generale perdita di senso e di incisività del proprio operare. Il senso di frustrazione che ne deriva può indurre gli addetti al trattamento a perdere fiducia nel proprio lavoro e nella possibilità di riabilitazione del detenuto, e di conseguenza ad accentuare un

approccio di tipo puramente regolativo e burocratico. Così, ad esempio, per quanto concerne la polizia penitenziaria, non c'è stata, negli ultimi anni, una formazione culturale e professionale adeguata a fornire parametri riqualificanti da utilizzare nel quadro delle nuove attività trattamentali previste dalla riforma. Tutto ciò si è tradotto in uno sconfinamento in atteggiamenti autoritari, talora violenti, i quali costituiscono ancora oggi un problema aperto. Dato che il carcere, come abbiamo visto, offre continue e pericolose tentazioni di violazione dei diritti, risulta di fondamentale importanza il corretto funzionamento delle strutture, l'efficienza dei servizi e l'adeguata preparazione degli operatori. In sintesi, il quadro delle carceri italiane si presenta oggi in maniera profondamente disomogenea: pochi sono i regolamenti interni regolarmente approvati e vigenti negli istituti, molte e variegata le prassi, vi è carenza di personale di polizia, il sovraffollamento è ormai una caratteristica comune a tutti gli istituti, così come l'elevato numero di stranieri e tossicodipendenti, nonché l'elevato numero di atti di autolesionismo; vi è, inoltre, un mancato adeguamento degli istituti (spesso per mancanza di fondi) a quanto richiesto dal nuovo regolamento di esecuzione, problema, questo, che rende impossibile introdurre docce in cella, sbarre che consentano il passaggio di luce naturale, nidi per i figli delle detenute madri, cucine comuni ogni 200 persone, in sostanza tutte quelle strutture, di cui hanno pieno diritto i detenuti, previste dal regolamento d'esecuzione del 2000.

Tale situazione si inserisce in un più preoccupante contesto sociale che vede protagonista, negli ultimi anni, un boom penitenziario che non conosce precedenti. A partire dagli anni '90 il numero di persone in stato di detenzione o in attesa di una probabile condanna è cresciuto rapidamente in quasi tutti i paesi nord-occidentali.

Tutte le democrazie sviluppate procedono, ormai, alla costruzione di nuove carceri e incrementano le spese destinate alle forze di polizia e al personale carcerario adibito alla custodia. Le politiche penali che vedevano il carcere come strumento di reinserimento sociale stanno lasciando il campo a politiche che vedono la detenzione esclusivamente come strumento repressivo e incapacitante. Secondo la concezione emergente la pena deve servire da deterrente e la prevenzione speciale deve limitarsi all'incapacitazione temporanea. Non si chiede al sistema penale di reinserire socialmente il reo: gli si chiede solo di metterlo, almeno per un certo periodo di tempo, in condizioni di non nuocere. Tale fenomeno affonda le sue radici nelle numerose problematiche che i governi occidentali sono chiamati ad affrontare.

Oggi, per fronteggiare le masse di migranti ed emarginati, si fa ricorso alle mere misure incapacitanti, al mero contenimento. Attualmente la società, data la possibilità illimitata di reclutare manodopera che le migrazioni offrono e data

L'ossessione della scarsità delle risorse utilizzabili per fini sociali, non sembra voler concedere una nuova possibilità di vita sociale a chi ha commesso un reato. Si può, inoltre, osservare un circolo vizioso che sembra aver accelerato con forza nell'ultimo decennio del secolo scorso: si osservano variazioni concomitanti piuttosto chiare tra aumento della popolazione detenuta e condannata, incremento della percezione sociale di insicurezza, inasprimento della domanda sociale di tipo punitivo (fortemente incoraggiata per via politica). Le politiche penali ruotano, infatti, intorno al tema, ormai diventato centrale, della sicurezza. La penologia attuariale insegna a selezionare soggetti a rischio di devianza, individuandoli come destinatari delle politiche di controllo penale. Così, migranti, tossici e minori diventano, come abbiamo detto, vittime di strumenti incapacitanti, poiché rappresentano nicchie di esclusione sociale in cui il cittadino non ama affatto identificarsi e da cui si sente fortemente minacciato. La parola d'ordine *sicurezza* interpreta, quindi, un sentimento diffuso, e gli fornisce, semplificandone la complessità sociale, una risposta simbolica.

In sintesi, l'attuale emergenza sembra essere rappresentata dal diffondersi della microcriminalità, dall'immigrazione clandestina, dai reati di strada o dalla pedofilia: emergenza che in gran parte evoca problemi di carattere sociale e culturale di grande complessità, a cui il sistema penale risponde con i tradizionali rimedi, ossia attraverso una politica di espansione del sistema repressivo e del controllo penale. Ormai la pena sembra svincolata da ogni ipotesi di tipo correzionalista, e si ricorre ad essa, invece, in maniera simbolica, invocandone sempre più la severità. D'altronde l'utilizzo delle alternative come simbolo di garanzia dei diritti fondamentali delle persone (vedi malati di Aids e detenute con figli minori), il privilegio accordato nei fatti e in prospettiva (attraverso l'uso del braccialetto elettronico) a misure maggiormente contenitive e di mero controllo (vedi la detenzione domiciliare), sembrano segnare il definitivo fallimento delle misure alternative e la loro riduzione a semplici strumenti di controllo sul territorio della crescente popolazione detenuta che non è possibile o non è più necessario contenere all'interno degli istituti di pena.

Proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario.

"... il sistema carcerario è come la società: tutti e due razzisti, e per noi non c'è da aspettarsi nulla di buono da nessuno dei due. Dicono che vogliono riformarlo, ma come? Loro resteranno sempre i padroni e noi i detenuti, dovrebbero domandarlo a noi come si fa a riformare il sistema carcerario perché noi siamo quelli che lo conosciamo meglio".

(E. Knight, voci negre dal carcere)

La migliore proposta, a nostro avviso, sull'ordinamento penitenziario è stata formulata dal Dott. Alessandro Margara.

Magistrato dal 1958, è stato presidente della sezione di sorveglianza e magistrato di sorveglianza a Bologna dal 1976 al 1980. Successivamente presidente della sezione di sorveglianza e magistrato di sorveglianza a Firenze. Nel settembre 1997 fu nominato direttore generale del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria. Alessandro Margara ha partecipato ai lavori che hanno preparato la L. 10/10/1986, n. 663, meglio conosciuta come Legge Gozzini. Dopo di questa, sono proseguite le sue partecipazioni a commissioni su problemi penitenziari (ne veniva istituita una anche presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria, che aveva sostituito la Direzione generale istituti prevenzione e pena) e ai seminari del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura).

La sua riforma arriva con la denuncia che, dopo 30 anni dalla legge n. 354/75 l'ordinamento penitenziario, si presenta oggi come uno specchio deformante sia delle valenze costituzionali del testo originario, sia della composizione della popolazione ristretta, sia dell'evoluzione della legislazione europea. Uno specchio deformante del costante aumento delle carcerazioni che segnala il fallimento delle finalità integrante perseguite dal sistema repressivo e da quello socio-assistenziale e la "penalizzazione" (nel senso letterale del termine) di fasce sempre più ampie di popolazione a cominciare da quelle più vulnerabili.

Secondo Margara occorre ritrovare il filo del discorso delle tante sentenze emesse dalla Corte Costituzionale in questi anni, non sempre osservate e rese operative, che ribadiscono sotto diversi profili la finalità rieducativa della pena; occorre procedere ad una ristrutturazione del sistema degli istituti e del personale penitenziario in base ai principi costituzionali e al riconoscimento dei diritti dei reclusi attraverso strumenti di garanzia del rispetto di se stessi. Inoltre, occorre tener conto della legislazione europea che ha carattere rilevante in quanto esprime una prospettiva ed un approccio originale ed umanistico alla questione criminale. Al Convegno "Strada Facendo 2" svoltosi a Perugia il 28, 29 e 30 ottobre c.a. è stata presentata la proposta di riforma dell'ordinamento penitenziario studiata da Alessandro Margara che si configura come un vero e proprio "codice dei diritti delle persone private della libertà".

In questa proposta di legge si prevedono diritti compresi nella sfera del trattamento generale di tutti i reclusi: il diritto ad una vita attiva impegnata in varie attività, il diritto ad una alimentazione adeguata, il diritto alla cura della salute. Sono previsti anche veri e propri diritti al trattamento individualizzato, finalizzato alla riabilitazione dei condannati e degli internati, alla preparazione ed all'attuazione di percorsi per il loro reinserimento sociale. Questo significa il riconoscimento del diritto alle attività trattamentali (istruzioni, lavoro, formazione professionale, cultura, sport)

del diritto a manifestare la propria fede religiosa, del diritto a mantenere relazioni familiari. Nel quadro delle relazioni familiari rientra il riconoscimento del diritto all'affettività, esplicitando nella modalità di restare con i propri familiari, fino ad una intera giornata, in idonee strutture degli istituti e senza controllo del personale. In tal modo, nella prospettiva del recupero di un tempo seppur breve di incontro libero (con gli ovvi limiti di questa libertà) con la famiglia, può trovare soluzione anche il problema della sessualità. Tale diritto, come altre possibilità trattamentali, viene riconosciuto anche ai detenuti non definitivi. E' stata inoltre riservata particolare attenzione alle materie dei colloqui, della corrispondenza telefonica, dei "permessi premio" ora ri-denominati "permessi di risocializzazione": se ne prevede una fruizione più piena.

La fase detentiva si connota così, come il tempo in cui si prepara e si avvia una prima sperimentazione di quei percorsi di reinsirimento sociale che potranno trovare poi, nella fase delle misure alternativa, la sperimentazione conclusiva, con l'accompagnamento, il sostegno ed il controllo degli organi penitenziari, nonché della rete sociale dei servizi e del volontariato, già coinvolta nella fase dell'osservazione e del trattamento in carcere.

Misure alternative

Nella proposta di legge si rilancia l'efficacia delle misure alternative alla detenzione, individuate come una modalità ordinaria per la finalizzazione riabilitativa dell'esecuzione penale; la liberazione condizionale come misura alternativa in senso proprio è ristrutturata prevedendo, tra l'altro, una più incisiva presenza del servizio sociale. Per l'affidamento in prova al servizio sociale è configurata una disciplina speciale adeguata ai condannati portatori di disagio psichico e sociale, in analogia con quella dei tossicodipendenti e alcolodipendenti; si prevede anche la possibilità di esecuzione parziale o integrale della misura fuori dal territorio nazionale, ma limitatamente all'ambito dell'Unione Europea. Con una serie di microinterventi modificativi delle diverse forme di detenzione domiciliare, se ne sottolinea la natura di misura alternativa, sottraendola così, al modello degli arresti domiciliari. Per la semilibertà si prevede, in sintonia con la progressione nel trattamento, un allargamento degli spazi di libertà offerti dalla misura. Per facilitare l'accesso ai trattamenti esterni è necessario, però, prevedere il superamento di concrete difficoltà logistiche quali, ad esempio, l'assenza di opportunità abitative esterne tipiche delle persone senza dimora e migranti.

Esistono già oggi buone prassi che dimostrano l'efficacia delle misure alternative, come ad esempio, quelle attivate dal Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) di Frascati. Gli addetti a questo Servizio (ci spiega Cristiana Tamburrano, operatrice del Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) presente al Conveglio "Strada Facendo 2")

hanno seguito dal '98 ad oggi, 90 persone in regime di affidamento in prova o di custodia cautelare; a 2 di esse la misura non è stata concessa e a 3 è stata revocata; per gli altri la misura è ancora in corso o si è conclusa positivamente. I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno dichiarato che i reati droga correlati commessi nel territorio sono diminuiti drasticamente; tale dato è confermato dal fatto che nel 2002 il Servizio ha visitato in carcere 22 persone, mentre nel 2005 le persone visitate in carcere sono state solo 3. Occorre evidenziare che gli operatori del Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) si recano in carcere non appena hanno notizia della carcerazione di un loro utente, senza attendere l'arrivo di lettere patetiche ed umilianti, al fine di ridare speranza e fare del carcere un nuovo punto di partenza e non un punto di arrivo; per questa ragione mantengono il rapporto terapeutico con i loro utenti senza delegare i colleghi del Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) interno all'istituto di pena. Ciò è stato possibile per la scelta operata dal Servizio, ed in particolare dagli operatori sociali, di dare priorità di intervento a quanto è connesso al carcere e all'occupazione lavorativa, pensando che l'affrontare in modo serio queste due problematiche aiuti a risolvere o a migliorare questioni più complesse (al tempo stesso cause ed effetti) quali la dipendenza, l'autonomia economica, le derive delinquenziali e di seguito la cura della salute in senso più ampio, le relazioni effettive etc.

Sono stati coinvolti sindaci, assessori, funzionari, dirigenti e personale di Enti locali e dell'associazionismo, avvocati, magistrati per inventare nuove risorse, gestirle e verificarle al fine di affrontare il problema della dipendenza come un problema di natura sociale e sanitaria e non di ordine pubblico. Coerentemente con la finalità riabilitativa dell'esecuzione penale, la proposta di revisione dell'ordinamento penitenziario prevede, dopo l'espiazione di parti di lunga durata della pena, il venir meno delle preclusioni alle misure di cui all'art. 4 bis del testo vigente; è opportuno però rilanciare anche la norma che prevede per i tossicodipendenti la sospensione della pena per 5 anni con estinzione della condanna se non si commettono nuovi reati.

E' affrontato, ancora, il problema dell'esecuzione della pena a notevole distanza di tempo del reato commesso: il presupposto è che tale vuoto di intervento penale compromette in origine l'efficacia e l'effettività della funzione riabilitativa della pena. Si introducono perciò i termini massimi per l'esecuzione della pena e l'anticipazione dell'ammissione alla misura alternativa dopo l'espiazione di parti di pena minori di quelle ordinariamente richieste per la stessa. Questo secondo intervento affronta anche il problema della detenzione per i delitti commessi per finalità politiche, ma risalenti nel tempo. Per quanto concerne la liberazione anticipata, la lettura del combinato disposto degli articoli 78 (liberazione anticipata), 114 (case territoriali di Reinserimento Sociale) e 163 (Misure e condizioni giuridiche

per la partecipazione ai programmi di reintegrazione sociale anche nella forma dei lavori socialmente utili) rende evidente un disegno di “meticciamento”, come selezione e contaminazione dei migliori caratteri di istituti già noti, indicati peraltro per l'applicazione anche ai detenuti non definitivi.

La proposta di legge affronta, inoltre, il tema degli interventi sanzionatori diversi dalla pena detentiva, quali la pena pecuniaria, le pene accessorie, le misure di sicurezza, gli effetti penali ed extrapenali della condanna. Oggi accade che, dopo l'esecuzione della pena detentiva, cominci per il condannato, una specie di percorso ad ostacoli, connotato dal rischio della lunga durata e del ritardo nell'effettivo reinserimento sociale.

Il progetto, inoltre, ribadisce la specificità della funzione della Magistratura di Sorveglianza indicando i percorsi professionali preferenziali per l'assegnazione dei magistrati ai Tribunali di Sorveglianza e le linee di una necessaria riorganizzazione di questi delicati uffici giudiziari. Infine prevede l'istituzione di sezioni stralcio dei Tribunali di Sorveglianza per le decisioni relative alla notevole quantità di istanze pendenti; è ovvio che in questo settore, la tempestività delle decisioni è essenziale sia quando l'esecuzione della pena è in corso, sia quando viene sospesa, ai sensi della Legge Simeone. E', infatti, inammissibile che questa sospensione possa durare anche anni, come purtroppo accade, delegittimando così nei fatti il sistema dell'esecuzione penale.

Istituti penitenziari

Sostanzialmente è ratificata la mappatura esistente dei vari tipi di istituto; le case mandamentali sono sostituite dalle *case territoriali di reinserimento sociale* che dovranno essere attivate, in base alla disponibilità delle singole Regioni, per la realizzazione di lavori socialmente utili nei territori di competenza regionale; è previsto l'impegno gestionale dei singoli Comuni mediante l'impiego di proprio personale ed una distribuzione degli oneri economici stabilita da apposite convenzioni con l'Amministrazione penitenziaria.

Per quanto concerne la differenziazione degli istituti, si segnala il diverso valore del recepimento legislativo della suddivisione dei vari circuiti in base ai livelli di sorveglianza (elevata, media e attenuata), dei criteri di assegnazione agli stessi, delle modalità di distribuzione della sicurezza (accentuandola nel circuito a maggior controllo e riducendola progressivamente negli altri). Resta fermo, comunque, il principio che il regime normativo in tutti gli istituti resta sempre quello ordinario. Si prevedono anche sezioni atte ad accogliere persone che sono in condizioni particolari come coloro che hanno problematiche relazionali con la restante popolazione penitenziaria, le persone non autosufficienti a causa di gravi problemi fisici, i collaboratori di giustizia.

Gli operatori

Sono previste legislativamente le varie aree relative ai singoli ruoli (attualmente regolati da disposizioni organizzative); per gli esperti dell'osservazione e del trattamento si prevede un rapporto organico con l'Amministrazione; la preoccupazione maggiore è quella di dare anche consistenza quantitativa alle aree trattamentali, che oggi ne sono prive. La mancanza di personale dell'area educativa e dell'osservazione è oggi causa dell'impegno improprio del personale dell'area della sicurezza. Ogni istituto sarà tenuto ad attuare ogni anno un proprio programma per il quale avrà definito gli specifici obiettivi e le risorse necessarie. Gli organici saranno ridefiniti in relazione al numero delle misure alternative in esecuzione in un dato territorio ed al numero di istituti e di detenuti. Anche i Centri sono tenuti a definire un programma annuale con l'indicazione degli obiettivi. Va sottolineato che i CSSA (Centri Servizi Sociali per Adulti) e gli istituti penitenziari, in base alla legge 328/2000, si collocano a pieno titolo nel sistema di "welfare community" e, pertanto, devono inserirsi nella programmazione locale attraverso lo strumento di piani di zona (art. 19 L. 328/00); questo significa che l'assistenza alle persone in esecuzione penale deve passare attraverso la programmazione locale, dove vengono allocate le risorse finanziarie. Certo, la recente approvazione della legge Meduri ed alcune proposte di legge che prevedono l'inglobamento degli operatori penitenziari civili all'interno del corpo di polizia penitenziaria sono chiaro segno della richiesta implicita a tutto il sistema penitenziario intra ed extramurario di rispondere esclusivamente ad un mandato di controllo e di ordine pubblico, in netto contrasto con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione. I Provveditorati regionali sono tenuti a realizzare sottosistemi regionali che siano in grado di dare tutte le risposte che l'istituzione penitenziaria deve complessivamente fornire in quel territorio. E' fatto loro obbligo di definire annualmente il programma.

Per il volontariato, sono individuati i criteri e la competenza per la nomina attribuita ai Provveditori Regionali e, solo in caso di inerzia, al D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria).

Sono anche precisate le caratteristiche e gli spazi delle attività del volontariato che devono essere favorite, non solo perché rappresentano una risorsa per molti aspetti operativi, ma anche perché mantengono viva attenzione e collegamento con la società esterna; il volontariato può anche coadiuvare i centri di servizio sociale nelle loro attività di gestione dell'area penitenziaria esterna.

Le cooperative sociali sono individuate come un interlocutore privilegiato dell'Amministrazione per la gestione dei servizi e delle lavorazioni in carcere, nonché come possibili risorse occupazionali per le persone ammesse alle misure alternative.

Reinserimento sociale

Il tema del reinserimento sociale riveste una particolare importanza, per cui il progetto di legge ne articola il percorso – dalla fase della progettazione a quelle di attuazione e verifica – sia per la fase dell’esecuzione in istituto sia per quella in misura alternativa; allarga le prospettive d’intervento all’apporto della rete sociale di sostegno formale ed informale (ovviamente se quest’ultima rappresenta una risorsa utile). E’ successivamente affrontato il tema degli interventi collettivi relativi a gruppi di detenuti in condizioni particolari. Questi “gruppi di detenuti” rappresentano quella detenzione sociale che interessa i due terzi della popolazione carceraria: tossicodipendenti, immigrati, persone in situazioni di criticità psichiche e sociali, giovani adulti.

Il progetto prevede che le forze sociali, pubbliche o private, possono promuovere percorsi alternativi alla detenzione che offrano opportunità concrete di fuoriuscita dalla marginalità. L’articolo definisce, distinguendo fra i gruppi dei detenuti in questione, l’oggetto dei programmi, le modalità di definizione degli stessi sotto vari profili (giuridico, economico, burocratico), e la possibilità di sedi detentive diverse dagli istituti ordinari, cioè le Case territoriali di Reinserimento Sociale, programmate dalle Regioni e gestite dai Comuni.

Il progetto di legge, riprendendo una disposizione del documento 5/11/2004 del Consiglio d’Europa, sancisce: “La mancanza di risorse economiche non giustifica la violazione dei diritti dei detenuti e degli internati in materia di condizioni di vita, di cura della salute, di svolgimento di una vita attiva e di finalizzazione della stessa alla risocializzazione, così come riconosciuti dalla presente legge”. Una buona prassi è rappresentata dalla modalità operativa del Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) di Vicenza che, come il Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) di Frascati, considera l’esperienza del carcere un punto di partenza per costruire nuove opportunità riabilitative.

In collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla popolazione detenuta ed il Prap (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria), il Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) ha condotto una ricerca in tutte le carceri venete sul tema delle risorse e degli aspetti organizzativi relativi alla presa in carico delle persone detenute dipendenti da sostanze. Tale ricerca ha evidenziato che le misure alternative dotate delle opportune risorse (accompagnamento relazionale, inserimento lavorativo, controllo dei metabolici urinari, eventuale sostegno farmacologico), sono uno strumento particolarmente efficace nel contenere sia la recidiva nella dipendenza, sia la recidiva nella attività delinquenziali.

Un programma territoriale forte ottiene la fiducia del magistrato, prelude ad un rapporto di stretta prossimità della persona dipendente con l’èquipe curante, riempie e fornisce senso alla giornata tramite l’attività lavorativa o la frequenza

della comunità diurna, consente una mediazione familiare quando si rende necessaria, funge da riadattamento progressivo alla “normalità”, senza stacchi eccessivi o spiazzanti.

Dagli indizi risultanti dalla ricerca sembra, invece, che la scelta della comunità terapeutica per periodi relativamente brevi sia meno efficace.

Una seconda ricerca ancora curata dal Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipenze) di Vicenza dimostra che le figure professionali nel loro insieme riescono a dedicare settimanalmente ad ogni persona detenuta con problemi di dipendenza circa 12 minuti. L'esperienza insegna quanto sia importante il tempo dedicato a “stare” con i detenuti, singolarmente e in gruppo, nei colloqui o conducendo attività insieme; questo tempo produce reciproca conoscenza e fiducia, indispensabili per ulteriori aperture e costruzioni di programmi riabilitativi, soprattutto rivolti al reinserimento. La presenza degli operatori in carcere, soprattutto con la popolazione detenuta più fragile, è diretta a tutelarne l'incolumità, a preservarla dai tentativi di suicidio e dai gesti auto-etero lesivi, a cercare di minimizzare i rischi e ridurre i danni che lo stress di una detenzione improvvisa ed inaspettata può comportare.

All'interno del contesto penitenziario offrire informazione, chiarificare gli ambiti di opportunità, descriverne le modalità di accesso, costituisce la prassi più efficace per entrare in relazione con le persone: esprimere attenzione, rispetto, senza chiedere nulla in cambio. Tale modalità di rapportarsi non è invasiva e lascia intravedere una disponibilità al confronto ed all'eventuale interlocuzione successiva. Il sovraffollamento, però, rende ancor più precaria la già difficile operazione di trasformare la carcerazione del detenuto in un'opportunità di cambiamento per sé e per il proprio futuro.

Le resistenze a qualsiasi offerta di mediazione e l'uso strumentale delle stesse rappresentano l'inizio, tutto in salita, di un possibile percorso di chi tenta di trasformare il vincolo in risorsa, la carcerazione in opportunità non desiderata di riabilitazione. L'obiettivo del reinserimento richiede la parallela costruzione di un contesto esterno in grado di sostenere chi, con molte difficoltà, tenta di cambiare e di sottrarsi al richiamo della dipendenza e dello stile di vita delinquenziale che l'accompagna. Per raggiungere tale obiettivo è indispensabile una notevole integrazione tra gli operatori di diversi servizi ed agenzie, ognuna impegnata su specifiche funzioni riabilitative.

Aprire canali di comunicazione, istituire tavoli di confronto, individuare una comune strategia all'interno della quale i diversi interventi diventino congruenti l'un l'altro, costruire percorsi formativi comuni, fruire di una supervisione complessiva costituiscono le azioni necessarie per giungere a quell'integrazione di risorse di metodi che è indispensabile per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Regime di massima sicurezza (Art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario)

Gli organi di comunicazione riportano con gran rilievo notizie di personaggi in posizioni apicali nelle organizzazioni di stampo mafioso che dal carcere trasmettono ordine di morte all'esterno; si dà per scontato che il vettore delle trasmissioni sia costituito dai familiari che si recano a colloquio, motivo sufficiente a giustificare il regime di isolamento carcerario previsto con il famigerato articolo 41 *bis*. La mafia però, non è così ingenua da servirsi di un vettore che risulta essere inaffidabile sia per il coinvolgimento emotivo dei familiari, sia per il controllo a cui è sottoposto.

Se in genere il boss mafioso ristretto in carcere perde immediatamente il ruolo di comando al momento dell'arresto, ragioni di "opportunità" suggeriscono di mantenere il rapporto con lui, onde scongiurare il pericolo di un suo passaggio all'altra parte della barricata.

Il canale di comunicazione viene gestito dall'esterno per ragioni di sicurezza, ma anche per l'incognita rappresentata da cosa può succedere ad una persona rinchiusa in una cella. Lo stato di necessità può essere sempre foriero di aberrazioni organizzative quando non di uso improprio di certi strumenti. Naturalmente, date queste caratteristiche, il sistema funziona a prescindere dal regime cui è sottoposto il boss mafioso.

Le cifre parlano chiaro: sono circa 600 le persone detenute attualmente sottoposte al regime del 41 *bis*; si tratta di 600 persone con posizioni di rilievo nell'organizzazione mafiosa? Anche considerando qualche terrorista (poniamo un centinaio), 500 boss mafiosi ristretti in carcere davvero disegnerebbero un quadro tragico! Non è più logico ipotizzare che si tratta prevalentemente di piccoli "soldati", giovani ribelli sacrificati in nome della sicurezza e della governabilità del carcere? Senza la bassa, media, alta e massima (41 *bis*) sicurezza, forse non si riuscirebbe più a governare un carcere imbarbarito, se non attraverso ulteriore imbarbarimento. Il che equivale ad una gestione penitenziaria sempre illegale, sempre più senza tutele per le persone recluse che, non a caso, ricorrono con frequenza quotidiana al suicidio e all'autolesionismo come unica via di fuga da una situazione insostenibile.

Il personale penitenziario ed in particolare la Polizia Penitenziaria, soggetto a spostamenti di organico nel medesimo Istituto di pena o tra Istituti diversi e comunque tra i diversi livelli di sicurezza, è formato in modo tale da risultare adeguato alla massima sicurezza (41 *bis*). Tale formazione si ripercuote su tutti i livelli di sicurezza sottostanti, con gli effetti che possiamo dedurre dalla quantità e frequenza dei morti in carcere, a prescindere dalla fase detentiva e persino dal titolo di reato. Un carcere che funzioni seriamente e in coerenza con gli attuali dettati legislativi riuscirebbe ad aver ragione di qualsiasi boss mafioso; gli strumenti

da utilizzare sarebbero tanti e talmente efficaci da poter trattare adeguatamente e legalmente l'indole criminale di ogni mafioso, senza per questo conferirgli quell'aureola eroica che il 41 *bis* regala.

Ospedali psichiatrici giudiziari

Ancor più del tossicodipendente, la persona detenuta con problemi psichici risulta vittima di un doppio stigma e di meccanismi punitivi e di isolamento, mentre avrebbero bisogno di sostegno e presa in carico sanitaria. Occorre riconoscere alle persone con disturbo mentale o disagio psichico il diritto di essere curate (come affermato anche dalla Corte Costituzionale) attraverso percorsi deistituzionalizzati ed integrati volti alla cura e riabilitazione così come è previsto per le altre persone affette da patologie psichiche e non. E' necessario superare l'ambiguità per cui persone ritenute non in grado di intendere e volere – e pertanto non punibili – di fatto sono istituzionalizzate a vita in manicomio criminale.

Per la conclusione del percorso penale è necessaria la dichiarazione di cessata pericolosità sociale da parte del Magistrato di Sorveglianza, dichiarazione difficile da emettere in quanto queste persone non hanno più alcuna residenza, non sono seguite dai Servizi territoriali e, concretamente, non esistono risorse disponibili per loro; di conseguenza a queste persone è negato il diritto di tornare in tempi certi, comunque entro i termini della misura minima di internamento prefissata in sentenza, nella società.

Occorre, inoltre, ricordare che una significativa percentuale di detenuti in attesa di giudizio ritenuti pericolosi è inviata in OPG per la perizia psichiatrica, queste persone possono rimanere in manicomio criminale anche per anni e, non infrequentemente, quando finalmente sono giudicati accade che siano condannati ad una pena molto inferiore al periodo già trascorso in istituto. Ci sono persone attualmente reclusi che hanno iniziato il loro iter giudiziario per un reato oggi depenalizzato: non ancora giudicati, sarebbero comunque assolti.

La detenzione femminile

Le donne presenti in carcere al 31.08.2005 sono 2.843, il 4.8% della popolazione detenuta (59.648) e sono suddivise in sei istituti e svariate sezioni femminili all'interno di istituti misti.

La detenzione femminile presenta specifiche problematiche che si aggiungono alle sofferenze ed ai disagi che il carcere di per sé comporta.

Essere ristrette in numero relativamente esiguo in sezioni interne di istituti misti con una schiacciante maggioranza di popolazione maschile, nella contingente penuria di risorse è un elemento di ulteriore penalizzazione: infatti spesso i programmi pensati per le donne sono sacrificati e alcune agevolazioni, compresa

la possibilità di passare più ore fuori dalle celle, risultano limitate. Per contro, gli istituti femminili sono pochi e ad essi afferiscono donne provenienti da località anche molto distanti dal proprio luogo di vita: ciò significa ricevere meno visite e vivere un maggior senso di solitudine e abbandono.

Le donne ristrette hanno caratteristiche comuni: sono per lo più giovani, con un basso livello di scolarità e condizioni di vita disagiate; i due terzi di esse hanno subito violenze psichiche e/o fisiche prima della carcerazione, molte hanno figlio a carico e non sono supportate dal padre. L'essere madri rappresenta un grande problema perchè in carcere è difficile conciliare protezione della maternità con la protezione dell'infanzia. Tutelare il ruolo di madre infatti, significa consentire alle donne recluse di accudire i propri figli nei primi anni di vita, ma significa anche consentire a queste donne di imparare ad essere madri, di conoscere i propri figli e di instaurare con loro quel legame profondo che è vitale nei primi anni di vita di ogni bimbo. Le donne detenute vivono la loro condizione con un'ansia maggiore rispetto agli uomini, proprio per la responsabilità di far crescere un bambino in carcere o di averlo lasciato fuori; in ogni caso si viene a manifestare una grande difficoltà nel rapporto madre-figlio.

Tutelare l'infanzia significa garantire ai bambini un ambiente di crescita idoneo al loro sviluppo psicofisico. Se la donna è reclusa insieme al proprio figlio si crea un attaccamento quasi morboso che impedisce l'instaurarsi di una relazione serena indispensabile per lo sviluppo equilibrato del bambino; se il figlio è fuori dal carcere il rapporto con la propria madre è sfuggevole, doloroso, discontinuo. Di fatto anche la legge 40/2001 promulgata al fine di tutelare il rapporto delle detenute madri con i loro figli, non tutela la supremazia dell'interesse del minore. Occorre, dunque, individuare situazioni alternative, strade percorribili che pur in ottemperanza della normativa vigente, permettano alle madri detenute di espletare il loro ruolo materno senza ulteriori penalizzazioni.

Giustizia minorile

Secondo Margara bisogna nettamente contrastare le ipotesi di controriforma della giustizia penale minorile. L'esperienza italiana basata sulla minimizzazione della soluzione carceraria e sulla centralità dell'intervento risocializzante va difesa strenuamente, a maggior ragione considerate le pressioni giunte dal Consiglio di Europa per rendere ancora più residuale il sistema-carcere per i minorenni. Coloro che operano nella giustizia minorile, sia in qualità di volontari che di operatori istituzionali, hanno chiaro questo obiettivo. Le emozioni del momento provocate da contingenti fatti di cronaca, non ci devono far tornare ai tempi dei riformatori. In effetti il disegno di legge governativo dell'1 marzo 2002 contraddice apertamente la filosofia sottostante la procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448/98), che è

orientata al dialogo e alla comprensione dei problemi. Il minore è considerato un soggetto in età evolutiva cui deve essere riconosciuto il diritto fondamentale alla crescita: pertanto ogni disposizione a suo carico “non deve interrompere i processi educativi in atto” (art. 19). In un momento così delicato per la strutturazione della personalità, una permanenza prolungata nel circuito penale accentuerebbe drammaticamente il formarsi di una identità negativa.

La legittima richiesta di prevenire i reati causati dai minori, non può avere quale risposta l'inasprimento delle pene, scelta di carattere vendicativo che rifiuta di porsi in un atteggiamento educativo adeguato per i minori.

Un quadro normativo, una filosofia educativa e una strategia operativa che vanno non solo salvaguardati ma resi operanti a tutti gli effetti ed egualmente anche nei confronti dei minorenni stranieri, che attualmente continuano a rimanere negli Istituti penali per minorenni.

Diverse norme del Codice penale, la legge n. 663/1986, ecc. prevedono una specifica fisionomia per i “giovani adulti” di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che godono di alcuni benefici rispetto agli ultraventunenni. Tutti oggi riconoscono un prolungamento dell'età adolescenziale e quindi una condizione ancora “delicata” degli infraventunenni. E' noto come in questa età la maturità e conseguentemente la capacità di assumere responsabilità non sempre siano piene. In questa particolare condizione sociale e psicologica la convivenza con adulti già strutturati nelle loro devianze, influenzerebbe negativamente la formazione dell'identità di questi ragazzi ancora adolescenti. La validità del sistema dell'esecuzione penale per i minorenni condannati è provata dai risultati assai lusinghieri di un reale recupero di questi ragazzi.

Un ulteriore problema aperto è rappresentato di fatto che i giovani che commettono un reato dopo i 18 anni di età vengono associati agli istituti per adulti, entrando di fatto nel circuito delinquenziale, o alla meno peggio nei gironi dell'emarginazione.

Se vogliamo ridurre l'effetto negativo che la carcerazione ha su una popolazione giovane che potrebbe essere ancora recuperata alla socialità, è necessario progettare soluzioni diverse per quanto riguarda l'aspetto detentivo, sia nei termini di una sperimentazione immediata (vincolata necessariamente alle normative vigenti) sia nei termini di uno studio e conseguente formulazione di una proposta legislativa che, tenendo in considerazione la sperimentazione, coniughi risoluzioni adottabili e regole attualmente praticate.

Nell'immediato le due strade percorribili potrebbero essere le seguenti:

- attuazione di un progetto sperimentale, in un istituto penitenziario attualmente non in uso, in cui vengano associati in numero simile minori e giovani-adulti, mantenendo per entrambi lo status detentivo specifico

(perciò stesso contenitore ma regole e finanziamenti diversi), ma quotidianità uguale e condivisa (corsi di formazione, progetti lavorativi, socialità, etc.). Chiaramente anche le figure istituzionali (agenti, educatori, etc.) saranno diverse, mentre i volontari possono essere i medesimi per entrambi i gruppi. Il progetto sperimentale potrebbe avere una durata di due anni, durante i quali è necessario un monitoraggio continuo da parte di un gruppo di studio composto da delegati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dipartimento della Giustizia Minorile e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia;

- la predisposizione, sulla base dei risultati della sperimentazione, di un progetto di legge ad hoc elaborato dal gruppo di studio sopra citato coadiuvato da un magistrato ed un giurista.

Allo stato attuale il comma 1 dell'art. 24 del D.L. n. 272 del 1989 prevede che “le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguano secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili”. Per il comma 2 del medesimo articolo tali disposizioni sono valide anche quando l'esecuzione della misura ha inizio dopo il compimento del 18° anno di età. Con il succitato articolo il legislatore ha voluto offrire la garanzia al minore che commette un reato di continuare ad essere seguito dai servizi della giustizia minorile fino al compimento del 21° anno di età, riservando in tal modo allo stesso un trattamento individualizzato e fondato prevalentemente su una logica educativa prima che retributiva.

In realtà a quasi 15 anni dall'entrata in vigore del nuovo codice minorile lo stesso articolo 24 ha fatto emergere, accanto all'aspetto garantista sopra citato, una serie di svantaggi per tutti quei ragazzi che, pur avendo intrapreso un percorso significativo nell'ambito della giustizia minorile, si trovano ad interrompere drammaticamente tale percorso al compimento dei 21 anni.

Transitare al settore degli adulti rappresenta un evento drammatico per i ragazzi che improvvisamente si ritrovano nell'assenza di quei riferimenti affettivi ed educativi la cui costruzione, ancora pericolante, ha richiesto un travagliato percorso personale di cambiamento.

Tale automatismo legislativo ha, inoltre, pesanti conseguenze anche per tutti coloro che commettono un reato all'età di 18 anni e un giorno, sia nel caso in cui siano incensurati, sia nel caso in cui siano recidivi. Ciò deriva dal fatto che il rigido discrimine posto dal dettato normativo non tiene in adeguata considerazione la continuità dei tempi evolutivi e loro variabilità a livello individuale. Il discrimine dei 18 anni, infatti, è fondato sul concetto giuridico di maggiore età

(basato su una considerazione di tipo statistico) che non sempre coincide con il raggiungimento della maturità affettiva. La psicologia dell'età evolutiva ha messo in luce come i processi di maturazione psico-biologica siano processi non soltanto continui nel tempo, ma altamente complessi poiché dipendenti da un grande numero di variabili (biologiche, psicologiche, familiari, sociali, ecc.). Altrettanta continuità richiedono i processi educativi che rappresentano una delle variabili fondamentali che intervengono nei processi di maturazione psico-biologica e la cui interruzione, tra l'altro, rappresenta una violazione di uno dei principi fondamentali del D.P.R. (Decreto Presidente della Repubblica) n. 448/88.

Per questo motivo sono necessari strumenti legislativi e modelli di intervento che siano sempre meno rigidi e più flessibili, in grado di aderire alla variabilità e mutabilità dei soggetti in età evolutiva che non consentono la formulazione di principi generali ed assoluti, ma al contrario, costringono a misurarsi con la casualità e l'imprevedibilità dei processi storici.

E' in questa cornice teorica che si intende promuovere l'apertura a livello sperimentale di uno o più Istituti dedicati ad intervenire sulla fascia di età 18-25 anni con l'obiettivo di consolidare il raggiungimento degli obiettivi di responsabilizzazione e reinserimento sociale in particolar modo per quei ragazzi che hanno iniziato percorsi educativi da minorenni in ambito penale.

L'art. 8 del D. Lgs. N. 272/1989, al primo comma, sancisce che tra i Servizi facenti parte dei Centri per la Giustizia Minorile sono compresi, oltre agli Uffici di Servizio sociale per minorenni, anche gli istituti penali per minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità, gli istituti di semilibertà (e di semidetenzione) con servizi diurni, per misure cautelari, sostitutive e alternative.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, potrebbe valutare la possibilità di una o più sperimentazioni, da condurre nelle reciproche strutture, finalizzate a ridurre l'effetto negativo che la carcerazione ha sulla popolazione dei "giovani adulti", soggetti con età compresa tra i 18 e i 25 anni. In particolare si potrebbero avviare alcune esperienze pilota in almeno due strutture, una nell'ambito dei servizi dell'Ufficio per la Giustizia Minorile e l'altra nell'ambito degli istituti per adulti dell'Amministrazione Penitenziaria utilizzando ed integrando personale appartenente ad entrambe le Amministrazioni. Queste realtà sarebbero destinate a giovani detenuti di età compresa tra i 18 e i 21 anni che possano poi permanere fino al compimento del 25° anno di età usufruendo di un trattamento specializzato. Infatti, in presenza di situazioni ambientali positive, questo tipo di utenza potrebbe essere molto più facilmente recuperata.

A tal fine sarà innanzitutto estremamente importante la predisposizione di una formazione congiunta del personale sia educativo che di polizia penitenziaria,

individuato in base a caratteristiche di particolare sensibilità alle problematiche trattamentali e di adeguata motivazione verso questo tipo di sperimentazione. Il progetto dovrà essere necessariamente implementato nell'ambito di territori che abbiano amministrazioni locali attente alle problematiche del carcere, e soprattutto, del reinserimento sociale e che si siano già mostrate sensibili alle istanze propositive e di sperimentazione legate alle condizioni di disagio e di emarginazione.

Preliminarmente sarà necessario che le due amministrazioni concordino con il volontariato, gli Enti locali con competenze nell'ambito della detenzione, gli uffici decentrati del Ministero del Lavoro e con il mondo imprenditoriale e della cooperazione le misure e i presupposti indispensabili alla realizzazione di un trattamento concretamente finalizzato al reinserimento della popolazione giovanile detenuta. Oltre ad interventi di istruzione e formazione, sarà indispensabile attivare tutti quegli elementi del trattamento, di carattere educativo-culturale, che sono mirati alla formazione della personalità e del carattere. Al riguardo, la Giustizia Minorile e l'Amministrazione Penitenziaria potranno avvalersi di convenzione e protocolli d'intesa, già operativi su tutto il territorio nazionale, volti a diffondere le attività sportive e artistiche (in particolare i laboratori teatrali e musicali) e gli interventi di mediazione culturale oggi indispensabili data la numerosa presenza di giovani provenienti da paesi stranieri.

Per quanto attiene alle attività più propriamente finalizzate all'istruzione e alla formazione si ritiene imprescindibile attivare in loco le necessarie sinergie tra gli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, gli Assessorati alla formazione e al lavoro degli Enti locali e i Servizi per l'impiego. Sarebbe opportuno applicare il modello di educazione permanente per adulti elaborato dal Ministero della Pubblica Istruzione che prevede l'erogazione di istruzione e formazione congiunta, mediante l'adozione di moduli individuali flessibili mirati a recuperare e a valorizzare i livelli di istruzione, le capacità e/o le attitudini di cui l'individuo sia già in possesso. La formazione professionale, correlata all'istruzione scolastica dovrà essere finalizzata alle reali esigenze del territorio e del mercato del lavoro, per cui sarà necessario il collegamento tra gli assessorati alle politiche formative ed i servizi per l'impiego. Per la realizzazione di tali obiettivi i Dipartimenti si potrebbero avvalere della normativa vigente, della collaborazione già attivata sia con il Ministero della Pubblica Istruzione che con il Ministero del Lavoro, della collaborazione di un volontariato qualificato che accompagni i giovani in tutti gli aspetti della loro crescita dall'inizio del percorso detentivo fino alla conclusione dell'iter per loro pensato.

(Capitolo 3)

La realtà delle carceri italiane

L'importante è che gli uomini vadano acquistando ogni giorno coscienza della necessità del loro incorporarsi nella società e, al tempo stesso, della loro importanza come motori della stessa.

Ernesto Che Guevara

1. La sociologia della vita carceraria ed il senso della detenzione

L'istituzione carceraria ha ormai da lungo tempo raggiunto lo *status* di istituzione insostituibile.

Oggi sembra quasi ovvio che una grande quantità di persone venga imprigionata per lunghi periodi di tempo, tendiamo quasi a trascurare il significato del carcere. Soprattutto dopo che la storia ha permesso di lasciarci alle spalle le immagini dello squartamento, delle fustigazioni pubbliche, della gogna o dei galeotti incatenati ai remi. Da una parte siamo convinti che l'odierna detenzione sia un'alternativa più umana alla brutalità delle pene corporali. Le privazioni e le frustrazioni derivanti dalla vita carceraria ci sembrano normalmente la giusta, se non addirittura troppo mite, punizione che la comunità infligge a chi viola la legge. Dall'altro non ci sembra poi così strano che la società abbia deciso di "rieducare" il criminale costringendolo ad associarsi con centinaia di altri criminali per anni. Il fatto che non ci siano più maltrattamenti fisici (almeno non legittimi) non significa però che non ci siano maltrattamenti psicologici all'interno del carcere, ed a volte la distruzione della psiche non è meno spaventosa dell'afflizione del corpo.

Nel corso del tempo ci sono state innumerevoli discussioni sul senso della pena ed in questo secolo non ci sono state, purtroppo, vere interazioni fra i risultati delle analisi della vita carceraria e le discussioni sulla pena.

Oggi come oggi l'interrogativo da porsi non è più se il sistema punitivo incentrato sul carcere sia effettivamente meno crudele di quello basato sulle pene corporali, ma se esso sia uno strumento capace di disciplinare i soggetti devianti.

La sociologia carceraria degli ultimi anni ci ha chiarito come i regimi dispotici prendevano di mira, al momento della punizione, i corpi degli individui. A partire dall'Illuminismo la teoria liberal-democratica si è sviluppata invece "mirando alle anime": la pena diventa in primo luogo uno strumento di persuasione, una sorta di tecnica disciplinare. Non possiamo, in questa sede, non citare il primo sociologo del carcere: Alexis de Tocqueville⁽²³⁾. Nel suo rapporto sul sistema penitenziario americano⁽²⁴⁾, redatto insieme a Gustave de Beaumont, si legge:

Mentre la società degli Stati Uniti dà l'esempio della libertà più estesa, le prigioni dello stesso paese offrono lo spettacolo del più completo dispotismo. I cittadini che si sottomettono alla legge sono da essa protetti; smettono di esser liberi soltanto allorchè diventano malvagi.

Un'attenta rilettura di questo rapporto può essere oggi molto utile perché mostra quali fossero le preoccupazioni prevalenti in un'epoca il cui la detenzione non era

una punizione “ovvia”. Dal testo emerge chiaramente che il fine del penitenziario, la sua ragion d’essere, era la “riforma” dei detenuti, la loro rieducazione. Per avere un sistema penitenziario, sostengono Tocqueville e de Beaumont, occorre che il criminale “la cui vita è stata risparmiata, sia posto in una prigione il cui regime lo renda migliore. Se infatti il sistema invece di riformare non fa che corrompere ulteriormente il detenuto, non si avrà un sistema penitenziario, ma solamente un cattivo sistema di imprigionamento”. Ma dalle osservazioni di Tocqueville e de Beaumont risulta altrettanto chiaro che la concentrazione di un gran numero di criminali in uno stesso spazio al fine di rieducarli appariva paradossale. E’ significativo che la prima fase della storia del penitenziario americano sia costellata da tentativi di elaborare un regime penitenziario capace di sciogliere questo paradosso. E’ solo per prove ed errori che si arriva al regime dell’isolamento assoluto del carcere di Filadelfia e al regime del silenzio, che costringe i detenuti a rimanere isolati pur stando in mezzo agli altri, dei carceri di Auburn e Sing-sing. Il dato più interessante che emerge dal rapporto riguarda però l’idea che il sistema punitivo proprio dei regimi democratici aggredisce “l’anima” dei detenuti trascurando i loro corpi. Che oggetto del regime penitenziario fossero le “anime” risulta evidente dal modo in cui veniva giustificato il lavoro in comune durante il giorno che caratterizzava il sistema auburniano. Il lavoro in comune, si sostiene, non mina la disciplina penitenziaria perché la riunione dei detenuti “è esclusivamnete materiale, o meglio, i loro corpi sono posti insieme, le loro anime sono isolate; e non è la solitudine dei corpi che è rilevante bensì quella delle intelligenze”⁽²⁵⁾. Nel sistema di Auburn il regime del silenzio durante le ore di lavoro in comune era imposto a suon di frustate e solo i quaccheri e qualche voce isolata si opposero a questo castigo corporale. Come si dimostra dalle molte testimonianze successive, coloro che furono sottoposti al regime dell’isolamento assoluto piombarono in uno stato di disperazione così manifesto da turbare i loro guardiani: le loro vite sembravano in pericolo, se fossero restati più a lungo nella prigione sottoposti allo stesso regime; cinque di loro (su ottanta) erano già venuti meno in un solo anno. Il loro stato morale non era meno inquietante: uno di loro era diventato matto; un altro, in un eccesso di disperazione, aveva approfittato del momento in cui la guardia gli aveva portato qualcosa, per precipitarsi giù dalla cella correndo il pericolo quasi certo di una caduta mortale. Secondo gli studiosi del tempo, il penitenziario raramente sarà in grado di realizzare riforme di questo genere. Il suo obiettivo deve essere piuttosto quello di realizzare rieducazioni che possono essere definite legali, in quanto esse producono l’adempimento esterno delle obbligazioni sociali. Secondo Tocqueville il carcere non può produrre individui onesti, rendendo i detenuti migliori, addirittura secondo il filosofo forse non ne ha neppure il diritto. Deve, e può cercare di formare

“cittadini sottomessi alle leggi”, in sostanza il compito del carcere dovrebbe essere quello di impedire che i detenuti diventino peggiori durante la reclusione. Le preoccupazioni di Tocqueville e di de Beaumont sono ancora attuali: il carcere non ha alcun potere deterrente o rieducativo, ma tende anzi a produrre dei delinquenti sempre più incalliti. Da una parte per ben pochi individui la pressione e la durezza della vita carceraria rappresentano uno shock tale da terrorizzarli dall’idea di ulteriori avventure criminali, dall’altra, quando si parla di “riabilitazioni” con riferimento ai veri criminali, si parla del tipo di “trattamento” che li tiene in prigione fino a quando essi non raggiungono un’età tale che non hanno più sufficiente vigore fisico o mentale da commettere altri crimini. Se qualche volta il carcere ha apparentemente un effetto riabilitante questo avviene a dispetto delle influenze dannose della cultura carceraria.

Nel corso del tempo il carcere è stato da qualcuno⁽²⁶⁾ paragonato ad una “società fascista”: come questa è “dittatoriale” e si fonda sulla restrizione della libertà, ma il suo regime non sembra sovvertibile neppure con un tirannicidio o una rivoluzione. Una sorta di campo di concentramento insomma. Secondo altri⁽²⁷⁾, invece, nella società liberal-democratiche la prigione non è progettata con la prospettiva di annichilire la popolazione detenuta – fisicamente o psicologicamente – né mira ad estorcere l’ultima goccia di fatica da una forza lavoro sacrificabile. Prendendo le distanze dalle precedenti teorie, questo filone di pensiero ritiene che la matrice democratica della comunità in cui la prigione è collocata, le impedisce di configurarsi come un’istituzione totalitaria.

Di contro però, resta il dato oggettivo per cui il carcere, e in particolare il carcere di massima sicurezza, è organizzato in modo da creare e mantenere “un controllo sociale totale o quasi totale” sui detenuti.

In realtà negli Stati Uniti almeno fino alla metà degli anni ’60 le corti federali si attenevano alla *hand off doctrine* secondo la quale il detenuto perdeva tutti i suoi diritti costituzionali e legali, sperimentando una “morte civile”. La sentenza di condanna trasformava il cittadino in uno “schiavo dello Stato”. Le procedure dell’*habeas corpus* potevano essere utilizzate per contestare le irregolarità processuali e la condanna alla reclusione, non le modalità della reclusione stessa. I detenuti erano di massima esclusi dalla protezione del diritto e delle corti, il regime carcerario era completamente affidato alla discrezionalità degli amministratori. L’estensione delle garanzie dello Stato di diritto all’interno del carcere fu una conseguenza naturale dell’attivismo giudiziario che, sospinto dalla “rivoluzione legale” che conferì pieni diritti di cittadinanza alle minoranze razziali, caratterizzò gli anni ’60 negli Stati Uniti. Il sistema giudiziario federale che era diventato sempre più attivo nel proteggere i diritti delle minoranze attraverso un’interpretazione estensiva della Costituzione, si mostrò anche più sensibile alle sollecitazioni che provenivano da

dietro le sbarre. Nonostante questo, quando il movimento per i diritti investì le prigioni, i loro amministratori furono ritenuti responsabili dei regimi esistenti e la loro autorità carismatico-tradizionale venne minata. La conseguenza principale fu che all'interno delle carceri la vita divenne più violenta, intensificando così la pressione per la restaurazione della disciplina e per un occhiuto controllo burocratico.

In conclusione da un lato la pena detentiva appare priva di senso e il carcere sembra avere smarrito ogni sua funzione che non sia meramente contenitiva e afflittiva. Dall'altro esiste un accordo generale tra i medici penitenziari e fra coloro che comunque si soffermano a guardare da vicino la detenzione sul fatto che essa comporta:

1. *l'erosione dell'individualità*, il danneggiamento cioè della capacità individuale di pensare ed agire in modo autonomo;
2. la *decoltura*, ossia la perdita dei valori e delle attitudini che il soggetto aveva prima dell'ingresso del carcere;
3. *danni fisici e psicologici* che affliggono l'individuo durante il periodo della sua permanenza in carcere;
4. *l'isolamento*, la carenza cioè di interazione sociale con il mondo esterno e con gli altri individui chiusi in carcere;
5. la *privazione degli stimoli*, con adattamento alla povertà dell'ambiente fisico che circonda l'individuo ed al ritmo monotono e lento della vita istituzionale;
6. *l'estraniamento*, ovvero l'incapacità di adeguarsi alle novità dell'ambiente esterno (tecnologie, sociali) una volta conclusa l'esperienza del carcere.

2. Il lavoro dei detenuti

In una ideale breve storia del lavoro penitenziario, sono riscontrabili fasi diverse caratterizzate da un particolare atteggiamento del legislatore nei confronti del fenomeno del lavoro penitenziario, nei suoi aspetti del lavoro intramurario, in quello svolto fuori dalle mura del carcere, utilizzando gli strumenti di esecuzione alternativa della pena, quali il lavoro all'esterno e la semilibertà.

Come è agevole ricavare dai dati statistici, si tratta in ogni caso di una casistica estremamente limitata, dal momento che la percentuale dei detenuti occupati in attività lavorativa è in costante diminuzione né potrebbe essere altrimenti, sostanzialmente per due ordini di motivi.

Nel primo caso, interno all'organizzazione dell'istituzione, rientrano sia la circostanza che il numero dei posti di lavoro disponibili negli istituti in lavori

domestici, cioè in quelli che corrispondono ai compiti necessari per far funzionare la macchina carcere, è stabile e invariato, malgrado l'aumento esponenziale del numero dei carcerati e il mutamento della sua composizione, segnato in larga parte da detenuti stranieri, privi di prospettive giuridiche ed economiche di inserimento nella realtà esterna italiana. Nel secondo caso, esterno e legato al mutamento della realtà sociale e del mondo del lavoro, rientrano sia il sostanziale fallimento delle lavorazioni, cioè il lavoro di produzione interno agli istituti, privo di convenienza economica per le imprese esterne, sia la realtà del mondo del lavoro attuale, caratterizzato da una flessibilità in entrata che non si concilia con i tempi elefantiaci e le rigidità dell'amministrazione penitenziaria e della Magistratura di Sorveglianza. L'evoluzione legislativa sembra aver recepito queste modificazioni del carcere e della realtà esterna, configurando una ulteriore fase storica del lavoro penitenziario: nella fase precedente, quella conseguente alla Legge Gozzini del 1986, ci si era orientati verso l'aumento delle misure alternative nella convinzione di un parallelo aumento delle occasioni di lavoro extramurario per i detenuti. Quando la legislazione si è successivamente indirizzata verso un restringimento delle possibilità di accesso ai benefici, si è parallelamente assistito ad un corrispondente allargamento delle ipotesi di lavoro intramurario, in correlazione alle ridotte possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa a seguito delle limitazioni introdotte con l'art.4 *bis* Ordinamento Penitenziario⁽²⁸⁾. Questa evoluzione è approdata al suo punto finale nel giugno 2000 con l'adozione del nuovo Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e l'approvazione della L. 22 giugno 2000 n. 193, la cosiddetta Legge Smuraglia.

Dati forniti dall'Amministrazione Penitenziaria aggiornati al 30 giugno 2005

Data	Detenuti presenti	Detenzione lavoranti alle dipendenze dell'Amm. Penitenziaria			Detenzione lavoranti non alle dipendenze dell'Amm. Penitenziaria			Totale detenuti lavoranti	
		Totale	% sui lavoranti	% sui presenti	Totale	% sui lavoranti	% sui presenti	Tot	% sui presenti
30.06.91	31.053	9.594	89,66	30,90	1.106	10,84	3,56	10.700	34,46
30.06.92	44.424	10.698	91,21	24,08	1.031	8,79	2,32	11.729	26,40
30.06.93	51.937	9.861	88,34	18,99	1.301	11,66	2,50	11.162	21,49
30.06.94	54.616	9.995	86,98	18,30	1.496	13,02	2,74	11.491	21,04
30.06.95	51.973	9.979	83,83	19,20	1.925	16,17	3,70	11.904	22,90
30.06.96	48.694	9.989	85,11	20,51	1.747	14,89	3,59	11.736	24,10
30.06.97	49.554	10.156	84,45	20,49	1.870	15,55	3,77	12.026	24,27
30.06.98	50.578	10.691	86,55	21,14	1.661	13,45	3,28	12.352	24,42
30.06.99	50.856	10.23	85,66	20,16	1.717	14,34	3,38	11.970	23,54
30.06.00	53.537	10.978	87,19	20,51	1.613	12,81	3,01	12.591	23,52
30.06.01	55.393	11.782	85,30	21,27	2.031	14,70	3,67	13.815	24,94
30.06.02	56.277	12.110	84,36	21,52	2.245	15,64	3,99	14.355	25,51
30.06.03	56.403	11.198	82,16	19,85	2.432	17,84	4,31	13.630	24,17
30.06.04	56.532	11.951	84,08	21,14	2.263	15,92	4,00	14.214	25,14
30.06.05	59.125	11.824	81,01	20,00	2.771	18,99	4,69	14.595	24,68

Fonte: D.A.P. Ufficio per lo sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica

Al di là della valutazione positiva o meno della scelta legislative, e soprattutto, della reale volontà politica di renderla operante in concreto, va rilevato che la strada prescelta per colmare il divario tra il lavoro libero ed il lavoro penitenziario assistito è quella della privatizzazione del carcere attraverso l'ampliamento dello spazio di operatività del privato sociale e imprenditoriale da settori più propriamente produttivi a settori tradizionalmente di diretta gestione pubblica, quali appunto i lavori domestici, incentivando l'ingresso di nuovi soggetti dalla società civile.

Dati forniti dall'Amministrazione Penitenziaria aggiornati al 30 giugno 2005

Detenuti lavoranti alle dipendenze - non alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica										
<i>Regione di detenzione</i>	<i>Alle dipendenze dell'Amm. Penitenziaria</i>			<i>NON alle dipendenze dell'Amm. Penitenziaria</i>			<i>Totale Lavoranti</i>			
	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Tot</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Tot</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>Tot</i>	<i>% su presenti</i>
Abruzzo	436	4	440	35	0	25	471	4	475	29,3
Basilicata	87	2	89	7	0	7	94	2	96	20,6
Calabria	482	6	488	81	0	81	563	6	569	23,3
Campania	1.033	50	1.083	202	18	220	1.235	68	1.303	17,7
Emilia Romagna	704	23	727	216	6	222	920	29	949	24,8
Friuli Venezia Giulia	77	0	77	52	0	52	129	0	129	15,1
Lazio	1.348	132	1.480	176	7	183	2.524	139	1.663	28,8
Liguria	198	27	225	129	4	133	327	31	358	24,3
Lombardia	1.631	193	1.824	640	82	722	2.271	275	2.546	29,6
Marche	171	3	174	18	0	18	189	3	192	20,5
Molise	128	3	131	7	0	7	135	3	138	33,1
Piemonte	846	33	874	208	5	213	1.054	38	1.092	22,6
Puglia	484	46	530	235	6	241	719	52	771	20,2
Sardegna	667	9	676	51	0	51	718	9	727	39,2
Sicilia	1.063	23	1.086	151	0	151	1.214	23	1.237	20,0
Toscana	1.149	73	1.222	226	3	229	1.375	76	1.451	35,3
Trentino Alto Adige	41	2	43	26	0	26	67	2	69	17,7
Umbria	300	12	312	36	0	36	336	12	348	34,1
Val d'Aosta	36	0	36	3	0	3	39	0	39	14,9
Veneto	270	32	302	119	22	141	389	54	443	15,5
Totale nazionale	11.151	673	11.824	2.618	153	2.771	13.769	826	14.595	26,2

Fonte: D.A.P. Ufficio per lo sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica

La legge ha specificato (anche con le modifiche alla legge penitenziaria del 1993 – L. 256/93 -) le regole per la gestione delle lavorazioni penitenziarie, all'interno e all'esterno degli istituti, e dei servizi interni all'istituto, assunta in proprio e direttamente dagli imprenditori pubblici o privati e dalle cooperative sociali. Gli aspetti più rilevanti sono in primo luogo quello della duplice possibilità per le lavorazioni di essere organizzate e gestite o dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditori, ovvero da imprese pubbliche e private e da cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. In secondo luogo, quello della possibilità di configurare un sistema differenziato di gestione dei servizi interni da parte di cooperative sociali convenzionate. Lo strumento introdotto in queste ipotesi per regolare i rapporti

tra direzioni e imprese o cooperative è quello delle convenzioni, largamente presente anche nella Legge Smuraglia. I detenuti in questo caso divengono diretti dipendenti delle imprese o cooperative che gestiscono le lavorazioni o i servizi interni cui sono addetti. Lo scopo è palese: l'allargamento delle possibilità di operatività del privato sociale ed imprenditoriale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe orientarsi non solo verso i settori produttivi tradizionali, ma anche verso i settori tradizionalmente oggetto di diretta gestione pubblica.

Quanto alla Legge Smuraglia, allo stesso modo si propone di promuovere un più agevole accesso da parte dei detenuti alle opportunità lavorative attraverso un sistema di incentivazione fiscale e contributivo: non potendo agire sulle retribuzioni, si è scelto di introdurre un sistema di aliquote contributive ridotte per le retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati negli istituti penitenziari, ivi compresi gli ammessi al lavoro all'esterno, mentre resta fermo l'azzeramento dei contributi dovuti dalle cooperative sociali agli ammessi alle misure alternative alla detenzione che lavorino all'esterno dell'istituto, in affidamento, semilibertà o detenzione domiciliare. Gli sgravi contributivi si applicano anche per un periodo ulteriore di sei mesi dalla data di scarcerazione. Questo sistema differenziato viene esteso anche alle imprese pubbliche e private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti impiegando dipendenti detenuto o internati. Il disegno è evidente: ridurre, se non colmare interamente, la debolezza intrinseca del lavoro dei detenuti rispetto a quello libero, consentendo e favorendo la privatizzazione non solo delle attività produttive in senso proprio, bensì anche dei servizi negli istituti attribuiti tradizionalmente alla diretta gestione dell'amministrazione penitenziaria. La conseguenza ultima di una simile scelta di fondo sarà quella della possibile coesistenza all'interno di un istituto di identiche posizioni lavorative, quanto alle mansioni, sottoposte però a trattamenti giuridici ed economici diversi e a un diverso livello di diritti e tutela, a seconda della modalità scelta per la gestione del servizio, cioè pubblica, privata o attraverso le convenzioni con cooperative sociali. In questa fase, è difficile ipotizzare se uno scenario del genere si tradurrà in un livellamento verso il basso o verso l'alto della disciplina standard del lavoro per i detenuti, perché la mancata emanazione dei decreti in cui vengono stabiliti annualmente le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, sulla base delle risorse finanziarie stanziare, ha frenato, per non dire bloccato, la concreta applicazione delle norme.

Il compenso al detenuto per il lavoro svolto

Un aspetto di rilievo nella normativa in materia di lavoro carcerario riguarda la determinazione del "compenso" spettante al detenuto per l'attività lavorativa prestata e delle relative decurtazioni.

Per chiarire i termini di questo aspetto che nella vita reale risulta complesso, è opportuno ricordare che l'ordinamento penitenziario del 1975 è incentrato sulla distinzione tra "mercede" e "remunerazione". Premesso che la "mercede" è ritenuta applicabile solo al lavoro svolto per l'amministrazione penitenziaria, con esclusione di quello svolto in regime di semilibertà o per imprese pubbliche o private, si intende, quindi, per "mercede" il compenso che spetta ai detenuti, in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro, così come determinato "equitativamente" da una apposita Commissione per ciascuna categoria di lavoranti e comunque in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. La "remunerazione" invece, è costituita dall'intera mercede per gli internati e dai sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati; i residui tre decimi di quest'ultima venivano versati alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, e, dopo la soppressione di quest'ultima agli enti locali. Ancora, poi, il nuovo ordinamento penitenziario prevede che sulla "remunerazione" spettante al condannato si debbano prelevare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese sia di procedimento che di mantenimento. In ogni caso, infine, deve essere riservato a favore dei condannati, una volta effettuate le trattenute ed i prelievi prescritti, il c.d. "peculio", costituiscono da una quota di remunerazione pari a tre quinti, oltre che dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia o da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

E' evidente che in materia di retribuzione del lavoro carcerario non si è verificata quell'equiparazione al lavoro libero che l'ordinamento penitenziario realizza in altri settori; il legislatore della riforma del 1975, pur lasciando insoluti numerosi problemi, estende al lavoratore detenuto le norme in materia di durata massima dell'orario giornaliero e garantisce il riposo festivo, la tutela assicurativa e previdenziale e gli assegni familiari.

Nel lavoro carcerario, almeno con riferimento al profilo retributivo, il momento punitivo continui a prevalere su quello rieducativo, pur considerando che la rieducazione non può che passare attraverso la retribuzione che, seppur non equivalente a quella percepita dal lavoratore libero, risulti tuttavia idonea a responsabilizzare il detenuto ed a farlo sentire ancora utile a se stesso e alla propria famiglia. Ed invece, la retribuzione del lavoratore in carcere può risultare inferiore a quella del lavoratore libero, infatti nella maggior parte dei casi la mercede viene ridotta dalla Commissione nella misura massima consentita (pari ad un terzo del totale). E la differenza con la retribuzione del lavoratore libero si accentua ove si consideri che la mercede è soggetta alle trattenute ed ai prelievi delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da reato e di rimborso delle spese di

giustizia. Le motivazioni della differenze esistenti sono note: il lavoro carcerario è caratterizzato da una manodopera disorganica, disomogenea, a volte non qualificata, in continua mobilità a causa di trasferimenti e punizioni, scarsamente motivata e con modesti indici di produttività.

Tuttavia, ciò non giustifica la violazione del principio costituzionale dell'equa retribuzione, che, invece, dovrebbe essere mantenuta nei limiti della minore produttività, ma non risultare irrisoria. In altri termini, per quanto non possa ritenersi che il lavoro carcerario sia del tutto identico al lavoro "libero", specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità che esso non debba essere protetto alla stregua dei precetti costituzionali; una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe diseducativa e controproducente e il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale, con la conseguenza che le finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate.

Nel disegno generale e complessivo della riforma dell'ordinamento penitenziario il lavoro costituisce una componente fondamentale del trattamento rieducativo; la centralità del lavoro nel trattamento dei condannati e degli internati viene messa in evidenza dal carattere obbligatorio del lavoro carcerario, che deve essere inteso nel senso che il lavoro non è forzato, ma rappresenta piuttosto una condizione imprescindibile del trattamento dovuto dallo Stato, tanto più che lo stesso ordinamento penitenziario ne esclude il carattere afflittivo e ne prevede la remunerabilità. La centralità del lavoro costituisce, dunque, l'elemento unificante e qualificante sia del lavoro all'interno dell'istituto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, sia all'esterno, sia in regime di semilibertà: in tutte e tre le ipotesi l'attività lavorativa svolta dai detenuti è qualificabile come lavoro subordinato. A tal proposito, le norme dell'ordinamento penitenziario, da una parte, tentano di realizzare l'equiparazione al lavoro "libero", dall'altra, ribadiscono e confermano l'assimilabilità e non l'identità del lavoro carcerario rispetto al lavoro nella società libera. Si tratta, come è evidente, di una disciplina speciale, coerente con il regime nel quale deve trovare applicazione, ma che non può impedire di configurare come lavoro subordinato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato e dell'internato, con la conseguenza che le relative controversie dovrebbero essere assoggettate al rito del lavoro come quelle di qualsiasi altro lavoratore.

Sarebbe opportuno quindi eliminare gli elementi che separano il lavoro dei detenuti rispetto al lavoro nella società libera e tra questi, evidentemente anche il profilo che concerne la competenza, sulla considerazione che la riforma, con la previsione del lavoro quale elemento fondamentale del trattamento con valenza risocializzante,

ha tentato di costruire un ponte tra realtà carceraria e mondo libero, altrimenti gli sforzi compiuti risulterebbero vanificati.

Un'annotazione sul lavoro all'interno degli istituti penitenziari

La quasi totalità del lavoro svolto negli istituti si svolge per cooperative sociali e per l'amministrazione penitenziaria. Per le aziende, allo stato attuale, è poco conveniente e spesso troppo macchinoso realizzare posti di lavoro all'interno degli istituti. Rimangono le cooperative sociali, in costante ricerca di commesse per sopravvivere. Bisogna trovare i modi e le occasioni strutturali di sostegno non assistenziale, visto che sono le uniche che cercano di far sopravvivere il lavoro all'interno degli istituti. Ad esempio, l'Amministrazione penitenziaria e gli enti locali potrebbero affidare parte delle commesse di lavoro dato all'esterno a queste cooperative.

I lavori svolti per l'Amministrazione penitenziaria hanno la caratteristica di essere lavori di basso profilo professionale, e in ritardo costante nei pagamenti dei compensi dovuti. Inoltre sono impieghi per poche ore al giorno, senza un meccanismo trasparente di assegnazione, per lo meno sconosciuto alla gran parte dei detenuti. Esistono invece per legge delle commissioni, formate anche da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che indicano, valutano le liste e i criteri di assegnazione. Spesso nelle carceri queste commissioni non sono rinnovate o non sono nemmeno istituite.

Un'esperienza in atto

Frequentemente i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo di detenuti sono poco pubblicizzati, nel senso che non ci si conosce anche sullo stesso territorio, ed è difficile avere rapporti tra territori ed esperienze diverse. La conoscenza è importante, sia per attingere dalle buone prassi avviate, sia per "fare rete" anche a livelli più ampi.

Precisando che la pratica ci conferma che è difficile e poco produttivo esportare modelli di servizi da altri luoghi così come sono stati concepiti, ognuno deve trovare la sua formula a partire dalla conoscenza e dalle attività già presenti e dalle risorse disponibili, ci è sembrato molto interessante un progetto realizzato da un'agenzia di Milano: Il Progetto Sportelli.

Il Progetto Sportelli, ideato e attuato dall'Agenzia di solidarietà per il Lavoro di Milano (AgeSoL), nasce nel 1999, con il sostegno dell'Amministrazione Provinciale di Milano da un'analisi dei bisogni dell'utenza carceraria, frutto d'anni di osservazione e di lavoro in rete negli istituti penitenziari da parte delle organizzazioni socie fondatrici (API Milano, APA Confartigianato, CNA Confederazione Nazionale Artigianato, AGCI, Confcooperative, Legacoop

Lombardia, CGIL CISL UIL Milano, Caritas Ambrosiana, Sodalitas, Gruppo di Lavoro di San Vittore) e dalla necessità di coordinare gli interventi che, nelle carceri milanesi, associazioni di volontariato, servizi pubblici e privati, amministrazione penitenziaria svolgono per i detenuti in diversi ambiti.

Gli obiettivi principali del Progetto sono quello di creare un'area di servizio sugli aspetti motivazionali e gli aspetti di orientamento al lavoro; preparare percorsi di inserimento, mirati e personalizzati basati sull'analisi dei bisogni del singolo utente che richiede l'intervento durante l'espiazione della pena e dopo la scarcerazione; preparare una mappatura e fornire informazioni sui servizi di sostegno al reinserimento (pubblici, privati e del volontariato) operanti sul territorio di appartenenza dell'utente; mettersi in rete con gli interventi attivati dentro e fuori dal carcere; fornire informazioni e procedure per l'accesso al mercato del lavoro ed offrire informazioni e procedure per la ricerca del lavoro fornire informazioni sulle opportunità di formazione e qualificazione professionale (dentro e fuori il carcere).

Il Progetto Sportelli si articola su due piani: *un piano motivazionale ed un piano informativo*.

Il *piano motivazionale*: riuscire a sviluppare la cultura del lavoro, laddove per *cultura del lavoro*, non solo la conoscenza del mondo del lavoro stesso, ma anche lavoro come alternativa al reato, vissuto come unica fonte di sostegno. Riuscendo nell'obiettivo si potrà permettere ai detenuti un migliore ed adeguato reinserimento sociale al momento dell'uscita, sia a *fine pena* sia utilizzando le misure alternative al carcere, al fine di orientarli, anche in termini formativi ad un possibile inserimento lavorativo.

Il *piano informativo*: riguarda normativa vigente sul lavoro, previdenza, iscrizione al collocamento, e relativi aggiornamenti. Sono usati materiali, quali volantini, che i detenuti possono conservare a seguito degli incontri. Il piano informativo, inoltre, è gestito sia con contatti individuali, sia organizzando gruppi nelle varie sezioni degli Istituti.

Al primo colloquio si chiede ai detenuti di compilare volontariamente un questionario in cui indicano i loro dati generali, dalla scolarità all'esperienza lavorativa, alle loro eventuali aspettative e desideri. Sono attivi gli Sportelli negli Istituti di Opera, Monza, San Vittore e uno esterno presso la sede operativa. L'apertura degli sportelli, per ogni carcere e per la sede, è di una volta la settimana.

La gestione e l'organizzazione

Negli sportelli interni, per quanto riguarda la raccolta delle "domandine", un primo incontro per selezionare gli effettivi bisogni, il back office e la compilazione dei questionari, ci si avvale della collaborazione volontaria di **3 detenuti/e per**

istituto, con scolarità media, formati con un corso, per circa 30 persone, di 400 ore “Meglio Fuori”, finanziato dal Ministero per gli Affari Sociali e promosso dalla Provincia di Milano, con l’AgeSoL come ente attuatore.

Per i colloqui e la presa in carico vera e propria degli utenti, *collaboratori esterni* gestiscono gli sportelli interni agli istituti e lo sportello esterno presso la sede operativa. Questi ultimi sono stati individuati secondo un profilo professionale adeguato a svolgere tale ruolo,

I referenti esterni hanno svolto nella fase sperimentale (di sei mesi) la loro attività turnandosi nella gestione dei 4 sportelli e come tutor del corso di formazione “Meglio Fuori”. Dopo la fase sperimentale, terminata nella primavera del 2000, ci si è avvalso anche della collaborazione di un operatore per la sensibilizzazione del mondo delle imprese.

Casi affrontati da settembre 1999 a maggio 2001 nei 4 sportelli di Agesol

Utenti	Sede	San Vittore	Opera	Monza	Totale
Uomini	166	72	180	133	551
Donne	28	26	38	8	100
Tot.	194	98	218	141	651
< 25 anni	10	25	17	16	68
25 – 35 anni	65	38	71	53	227
36 – 45 anni	84	26	88	49	247
< 45 anni	35	9	42	23	109
Tot.	194	98	218	141	651

Il lavoro è svolto su percorsi d’inserimento personalizzati sulla singola persona. L’obiettivo del Progetto Sportelli di promuovere percorsi d’inserimento “mirati” si scontra talvolta sia con una limitata varietà d’offerte lavorative sia con la professionalità della maggioranza degli utenti, che risulta piuttosto generica. Si può costruire un progetto più aderente alla persona quando si riesce ad avere anche opportunità di inserire nei percorsi anche uno step formativo, di tirocinio o di stage.

Gli inserimenti avvenuti, a seguito di progettazione di un percorso, dall’avvio dell’attività sono 117.

Gli inserimenti si differenziano in diverse forme di contratti:

- 51 utenti cui è stato attivato un percorso che ha portato ad un inserimento lavorativo con contratto a prestazione d'opera, come soci di cooperative e in Borsa Lavoro;
- 21 utenti cui è stato attivato un percorso che ha portato ad un inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato/determinato;
- 45 utenti circa per cui è attivo (a stadi diversi) un percorso verso una collocazione lavorativa stabile.

AgeSoL è essa stessa luogo di formazione ed inserimento lavorativo:

- 5 persone hanno svolto stage durante percorsi formativi presso la nostra sede, (di cui una detenuta in misura alternativa e successivamente collocata presso una cooperativa e una persona che collabora su progetto con Agesol);
- 2 persone hanno svolto un tirocinio lavorativo presso la nostra sede;
- 2 persone detenute ed ex detenute sono inserite stabilmente nell'organico di Agesol.

Facendo un'indagine a campione sugli inserimenti effettuati si è riscontrato che: il 70% ha mantenuto il lavoro, il 15% svolge un lavoro precario con un contratto a termine ed il restante 15% sta cercando una nuova occupazione.

Molti interventi hanno richiesto percorsi articolati che hanno occupato tempo e diverse progettazioni *in itinere*, col coinvolgimento di molteplici attori sociali.

Gli utenti, pur arrivando da svariate esperienze di lavoro, in prima battuta sono disponibili ad accettare lavori d'ogni genere, e questo se da un lato può apparire un elemento positivo, dall'altro pone incertezze sulla tenuta dell'opzione lavorativa nel lungo periodo, quindi va molto ben indagata questa disponibilità.

La condizione socioeconomica prevalente degli utenti evidenzia la stretta necessità di un lavoro e di un reddito pieno e continuato, inoltre non tutti hanno la possibilità di muoversi con un mezzo proprio e questo limita ulteriormente il ventaglio delle possibilità d'inserimento lavorativo in un territorio vasto come il milanese.

Altro capitolo sono i detenuti od ex detenuti stranieri la cui problematicità primaria risiede nel possesso o meno del permesso di soggiorno, e in situazioni abitative instabili o, spesso, inesistenti.

I profili dei detenuti in stato di restrizione comportano il confronto con: avvocati, operatori sociali, educatori e direzioni, per comprendere l'effettiva fattibilità di accedere ad una misura alternativa al carcere. Questo dilata notevolmente i tempi d'attuazione di un progetto, in contrasto con i tempi delle aziende e che comunque vogliono avere un contatto diretto con i candidati, per valutare e selezionare le persone da inserire nel loro contesto lavorativo.

Provando a suggerire alcuni spunti...

I nodi sollevati evidenziano che il problema dei diritti e del diritto al lavoro dei detenuti è estremamente complesso e quello di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro impegno di reinserimento sociale e lavorativo, è lavorare insieme. Dalla pratica e dalle esperienze, si evince che ogni territorio, quando ne sente l'esigenza, attiva un servizio di orientamento ed inserimento lavorativo per detenuti, a partire dai bisogni e dalle risorse lì presenti con servizi diversi, non solo per tipologia e per caratteristiche del territorio che servono, ma anche per le risorse che riescono ad attivare. Le reti funzionano e sono queste l'unico strumento che può offrire e dare risposte integrate a soggetti, come i detenuti e gli ex detenuti, portatori di numerose problematiche; i servizi sono spesso un connubio tra pubblico e privato (con coinvolgimento ad esempio di Comuni, Province, Asl, Amministrazione penitenziaria ed aziende, società e cooperative private). Solo in rari casi c'è il coinvolgimento diretto dell'Amministrazione penitenziaria nelle sue articolazioni periferiche, e questo diventa spesso un problema, poiché invece laddove esistono disponibilità, dovute alle persone, l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo non solo diventa più snella ma è indubbiamente più idonea e con probabilità alte di buona riuscita. Ci dovrebbe essere invece, un coinvolgimento istituzionale in questi servizi, proprio per non lasciare al caso o alla buona volontà degli operatori la loro riuscita e realizzazione, in nessun caso c'è un coinvolgimento della Magistratura di Sorveglianza, e questo è per molti servizi, un grosso problema, se non un grosso ostacolo.

Per incentivare questi percorsi, l'esperienza sul campo suggerisce alcune indicazioni di merito:

- la sensibilizzazione delle imprese in circoli virtuosi emulativi, gli Enti Locali possono fare da esempio assumendo detenuto o ex detenuti, anche in piccoli numeri, nelle aziende municipalizzate;
- allargare le reti di sostegno esistenti tra pubblico e privato, cercando di siglare protocolli di collaborazione, a partire dalle buone prassi già avviate ma non conosciute;
- ampliare l'utilizzo delle leggi esistenti, in primis la Legge Gozzini, che ha percentuali di successo pari al 99%;
- sveltire l'iter burocratico delle procedure e aumentare gli organici del personale competente nel settore pubblico;
- aggiornare i parametri valutativi di una proposta di lavoro, pur senza mancare alle norme di sicurezza. La Magistratura di Sorveglianza e le agenzie di controllo si attengono ancora oggi ad una visione di un mercato del lavoro da anni Settanta (dove prevaleva il posto fisso a tempo indeterminato), mentre le aziende da tempo utilizzano per gli inserimenti lavorativi tutti gli

strumenti di flessibilità a disposizione (contratto part-time, a tempo indeterminato, formazione lavoro, collaborazioni coordinate e continuative ecc.), quindi quando si presenta una richiesta di lavoro, sarà difficilmente per l'ingresso a tempo pieno e indeterminato e di conseguenza ci si trova spesso con dei rigetti, pur in presenza di richieste da parte di aziende sane.

3. Gli educatori penitenziari

Ad eccezione di alcune Case di reclusione di recente costruzione (ad esempio quella di San Gimignano o di Prato), gli altri istituti o sono stati progettati come carceri nel primo trentennio del Novecento o sono riadattamenti di vecchi edifici, generalmetne ex-conventi, cosicchè in molti casi gli ambienti sono strutturalmente inadeguati.

La distribuzione dei detenuti nei vari istituti segue generalmente le norme del regolamento penitenziario con distinzione tra detenuti in transito, in attesa di giudizio, con pena detentiva fino a cinque anni e con pena superiore a cinque anni, situazioni per ognuna delle quali il regolamento prevede l'utilizzazione di un determinato tipo di istituto. Tuttavia, la distinzione non è mai così rigida, sia perché la situazione giudiziaria può non essere ben definita, sia perché vi possono essere deroghe di vario genere.

Ci sono alcune case circondariali dove è presente la sezione di Alta sicurezza, alcune carceri sono esclusivamente maschili e altri esclusivamente femminili, oppure hanno sezioni maschili e femminili. In alcune case circondariali il numero medio di detenuti presenti supera largamente le disponibilità di spazio, soprattutto a causa dell'alto turnover dei detenuti non definitivi.

In conclusione, il sovraffollamento, la variegata tipologia dei detenuti, con esigenze diverse, la mancanza di ambienti strutturati per lo svolgimento di particolari attività, sono tutti fattori che rendono più difficile il lavoro degli educatori.

I compiti istituzionali dell'educatore

La figura dell'educatore è poliedrica, nel senso che attua tutto ciò che può essere funzionale al trattamento, inteso come via alla risocializzazione del detenuto.

L'educatore effettua su delega del direttore, i colloqui individuali con gli utenti all'inizio della detenzione (servizio "nuovi giunti"), prepara la documentazione relativa alla personalità, anche familiare, e la sottopone al Gruppo d'Osservazione e Trattamento (GOT) che decide le misure trattamentali da adottare. L'educatore è il segretario tecnico del GOT, composto inoltre dal direttore, dal responsabile

della polizia penitenziaria e dagli specialisti esterni (sanitari, psicologi, assistenti sociali). L'educatore redige la relazione finale dei lavori del GOT, relazione che eventualmente potrà essere inviata al magistrato e al Tribunale di sorveglianza per ulteriori provvedimenti. L'educatore coordina e segue le attività trattamentali che variano secondo il tipo di carcere e secondo le possibilità ambientali in genere, sono dei seguenti tipi:

- scuola: generalmente limitata alla scuola d'obbligo, può estendersi in alcuni casi alla scuola superiore (al carcere di Prato ad esempio, esiste addirittura il Polo Universitario);
- alfabetizzazione, soprattutto per gli extracomunitari;
- corsi di formazione professionale ed orientamento al lavoro, spesso gestiti in collaborazione con gli Enti locali;
- attività teatrale, anche con compagnie strutturate e gestite da specialisti esterni;
- corsi di pittura e ceramica, tenuti da specialisti esterni;
- attività sportive e educazione fisica, con tornei ai quali partecipano formazioni esterne e attività in palestra;
- attività musicale: corale, complesso di musica rock, musicoterapia;
- corsi di catechesi;
- biblioteca, che è in generale uno spazio polivalente per incontri culturali, conferenze, seminari, cineforum.

Queste attività si ritrovano, con qualche ovvia differenza, in tutti gli istituti, ma ve ne sono altre, più particolari, che esprimono l'impegno nella rieducazione e la capacità d'invenzione, come ad esempio il gruppo teatrale "Parsifal" di S. Gimignano o il corso di mediazione interculturale di Pisa.

Molti degli educatori ritengono necessario definire meglio quali sono quelle da attribuire interamente all'educatore, che si trova a dover affrontare situazioni che richiederebbero una competenza su tutti gli aspetti della vita del detenuto. Si deve inoltre tenere conto del fatto che spesso gli vengono delegati incarichi che non si sa bene a chi affidare oppure che nessuno desidera svolgere perché spiacevoli. Alcuni degli educatori vorrebbe avere un maggior peso nel momento decisionale, con piena autonomia, senza gli ostacoli dovuti alle macchinose procedure burocratiche e con un maggior riconoscimento per il ruolo, visto che l'attività trattamentale ha contribuito fin da quando è stata introdotta negli istituti penitenziari, cioè circa venti anni fa, alla riduzione della conflittualità all'interno di quelli. Tra l'altro, l'area pedagogica è l'unica che non ha ancora un responsabile ad eccezione di rari casi.

Altri poi, ritengono che dovrebbe esserci maggiore collaborazione con gli agenti di polizia penitenziaria, che sono numericamente superiori e che considerano

prevalente, su tutte le altre possibili istanze, quelle connesse alla sicurezza interna, entrando per ciò spesso in conflitto con l'intervento educativo. Maggiore collaborazione dovrebbe esserci anche con le altre figure professionali, non solo con quelle all'interno degli istituti penitenziari, ma anche con quelle all'esterno, così da poter rendere più proficuo sia il tempo della carcerazione, sia quello trascorso nel regime delle misure alternative, sia quello dopo la scarcerazione, aumentando la possibilità di un buon reinserimento alla fine della pena.

Ci sono educatori che ritengono necessario eliminare la "degenerazione strumentale" delle proprie funzioni, spesso ridotte alla compilazione di relazioni che, con tutti gli altri adempimenti burocratici, impediscono, di fatto, un'efficace attività pedagogico-riabilitativa. Infine, gli educatori chiedono anche un aumento consistente dell'organico per riportare entro limiti accettabili il rapporto numerico detenuti/educatori.

Il lavoro degli educatori

Il ruolo dell'educatore è sfaccettato in quanto, oltre ai compiti previsti dalla legge, questa figura professionale può averne altri per svolgere al meglio l'attività pedagogico-riabilitativa: operatori sociale, consigliere, progettatore e promotore di attività.

L'educatore è il coordinatore del progetto riabilitativo e deve predisporre gli interventi rieducativi secondo un progetto condiviso e concordato con tutte le altre figure professionali dell'istituto penitenziario. Per molti degli educatori, il loro ruolo è quello di seguire individualmente il percorso interno di ciascun detenuto sviluppando le sue capacità e stimolandolo attraverso le varie attività. L'educatore fornisce al detenuto strumenti necessari al cambiamento e deve cercare di ridurre il danno della detenzione. Un ulteriore ruolo è quello di fornire al detenuto opportunità lavorative e metterlo in contatto con il mondo esterno per un buon reiserimento. Tutti gli educatori ritengono che il loro ruolo dovrebbe svolgersi all'interno di un progetto riabilitativo che lo finalizzi al contatto con i detenuti più che ai compiti burocratici.

In realtà, la maggior parte degli educatori è concorde sull'esistenza di un contrasto tra le finalità retributive e rieducativa della pena. Tuttavia, esse sono anche inscindibili e non è detto che l'una neghi l'esistenza dell'altra. Il conflitto tra queste due finalità può essere più o meno grave a seconda delle varie strutture e degli operatori, che dovrebbero invece essere consapevoli che entrambe le finalità hanno un contenuto valido e fondamentale sia dal punto di vista normativo sia da quello giuridico. Anzi, secondo molti educatori, in un carcere ben organizzato non dovrebbe esserci la separazione tra le due finalità e le due anime dovrebbero integrarsi, divenendo una strumento dell'altra; ma è praticamente impossibile

rieducare in una situazione di segregazione e le difficoltà aumentano se la restrizione s'accompagna a misure inumane che ledono profondamente la dignità dell'uomo. Gli educatori percepiscono chiaramente come l'aumento degli organici della polizia penitenziaria, senza un corrispondente incremento del personale degli operatori sociali, sia significativo di un'attenzione esclusiva per i problemi legati alla sicurezza. L'aumento del personale di polizia penitenziaria è stato d'altra parte giustificato dal fatto che in carcere ogni intervento ed ogni attività devono essere sottomessi alle ragioni della sicurezza e della disciplina, ragioni che, tuttavia, comportano spesso ostacoli e limiti decisivi per l'azione educativa.

Va poi tenuto presente che le varie attività rieducative non sempre vengono organizzate in base ai singoli bisogni dei detenuti, ma in base a ciò che il territorio offre.

La percezione degli altri componenti del carcere ed i disagi percepiti

Gli utenti considerano l'educatore come un tramite con la magistratura e un mediatore con la direzione; la polizia penitenziaria e le altre componenti del carcere lo considerano un *factotum* senza precise mansioni. D'altra parte, bisogna ricordare che la figura dell'educatore ha appena vent'anni e che il suo profilo giuridico, culturale e professionale è ancora abbastanza ambiguo.

Anche a causa della mancanza confini precisi sul ruolo dell'educatore, molti sono i disagi loro percepiti: alcuni educatori si sentono usati, altri sono in difficoltà quando non riescono a dare risposte concrete, oppure quando hanno a che fare con detenuti multiproblematici o arroganti o che non riescono ad accettare il carcere. Molti educatori ritengono la mole del loro lavoro così eccessiva da non poter seguire bene ogni singolo detenuto senza considerare la difficoltà a dare continuità ai rapporti per attuare i programmi rieducativi.

Alcuni educatori sentono di non essere sufficientemente riconosciuti sia a livello funzionale che economico. Spesso gli educatori si sentono impotenti a causa del fatto di essere insufficienti numericamente e di avere una posizione di inferiorità rispetto al personale di custodia, dal quale vengono spesso ostacolati. Gli educatori si sentono impotenti anche perché non possono intervenire come vorrebbero all'interno dell'istituto penitenziario a causa delle varie restrizioni carcerarie. I disagi nascono anche quando avviene un'opera di mediazione tra i detenuti e l'istituzione, tra la direzione e le esigenze dell'istituto penitenziario tra il personale di sicurezza ed i detenuti.

Spesso gli educatori si lamentano del fatto che alcuni operatori non capiscono bene il loro ruolo, che il personale di altra qualifica ostacoli il loro lavoro e non collabori, assumendo atteggiamenti di svalutazione delle loro competenze. La maggioranza degli educatori ritiene che a volte ci siano problemi di compatibilità

tra le attività rieducative e le esigenze di sicurezza e che ciò porti a disagi tra gli educatori e la polizia penitenziaria, la quale generalmente nutre diffidenza, incomprensione, se non addirittura ostilità, nei confronti del ruolo e del lavoro degli educatori.

Anche la struttura del carcere certo non aiuta. La sua accoglienza, funzionalità e rispondenza alle esigenze del trattamento varia a seconda delle condizioni oggettive degli ambienti. Generalmente gli educatori lamentano l'inadeguatezza delle strutture, vecchie, nate per altri scopi e che avrebbero quindi bisogno di ristrutturazioni radicali. Molti educatori considerano carenti gli spazi destinati alle attività trattamentali e rieducative. Inoltre in alcuni istituti e le possibilità per i detenuti di svolgere un lavoro sono poche e comunque gli orari di tutte le attività per gli utenti sono legati alla disponibilità della polizia penitenziaria.

Quasi tutti gli educatori lamentano poi l'assenza o le grandi difficoltà di rapporti con il PRAP (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria) e il DAP (Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria) e le incomprensioni con gli interlocutori più diretti che, non avendo esperienza negli istituti penitenziari, non comprendono le reali esigenze di chi vi lavora. I contatti con il PRAP e il DAP sono limitati, formali ed influenti, con scarsa comunicazione e insufficiente collaborazione. L'educatore non li considera punti di riferimento e d'aiuto poiché questi organismi centrali sono poco presenti ed hanno una mediocre capacità di comprendere e rielaborare gli stimoli, le proposte innovative, le richieste che arrivano dagli operatori. Il PRAP ed il DAP, al contrario, sono presenti quando c'è da cercare il colpevole di un qualche errore o quando richiedono le verifiche o le statistiche periodiche. Gli educatori si sentono trascurati se non dimenticati da questi organismi centrali.

Con il magistrato ed il Tribunale di sorveglianza i rapporti, in genere, sono considerati buoni dagli educatori, secondo i quali esiste collaborazione e discreta sintonia, anche se alcuni vorrebbero una maggiore considerazione per le loro relazioni che spesso non sono tenute nel dovuto conto. Gli educatori sostengono che le loro informazioni sono più aggiornate di quelle che il magistrato di sorveglianza riceve da altre fonti, come i carabinieri e la polizia, poiché queste ultime sono datate, non rilevano i progressi che il detenuto può aver fatto in carcere e quindi risultano inattendibili ai fini dei provvedimenti a favore dei detenuti. Ed i disagi degli educatori attribuiti al rapporto con l'organizzazione del lavoro, infine, sono molteplici. Sullo svolgimento e l'efficacia dell'attività educativa incidono elementi perturbatori quali la continua emergenza, la carenza degli educatori, il sovraccarico burocratico-amministrativo, le difficoltà ambientali, la variabilità dell'utenza. Tutti questi fattori rendono l'organizzazione del lavoro caotica e spesso stressante. Il lavoro è poco organizzato e lasciato all'iniziativa, alla coscienza, alla

buona volontà del singolo educatore che talvolta constata che i suoi sforzi, i suoi impegni, la realizzazione di alcune sue idee, vengono frenate, se non addirittura bloccate, da ottusità, incomprensioni e lentezze del contesto istituzionale. Occorre quindi una maggiore condivisione del lavoro educativo da parte di tutte le altre aree e direttive più rigorose per garantire la buona riuscita degli interventi.

I collaboratori: le associazioni di volontariato

Negli istituti penitenziari operano varie figure di collaboratori quali insegnanti, volontari, ministri di culto, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, operatori del Ser.T (Servizi TossicoAlcoldipendenze), animatori culturali. Questi ultimi sono messi a disposizione dalle varie Associazioni che sponsorizzano alcune attività come la ceramica, la pittura, i corsi di lingua, lo sport ecc. Il numero dei collaboratori presenti negli istituti penitenziari varia a seconda della struttura, del numero e della tipologia dei detenuti in essa presenti e della disponibilità del territorio.

La collaborazione della comunità esterna all'opera di reinserimento sociale dei detenuti è disciplinata nell'Ordinamento Penitenziario (Legge 354/75) dagli art. 17 e 78 e dagli art. 68 e 120 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 230/00). In particolare gli artt. 17 e 78 O.P. disciplinano: il primo la partecipazione della comunità esterna all'azione trattamentale ed il secondo le modalità operative dei volontari. Il recente Regolamento di Esecuzione recepisce i cambiamenti avvenuti dal 1975 al 2000 nelle prassi di partecipazione della comunità esterna, e sottolinea, tra l'altro, all'art. 68, la necessità che le iniziative della comunità esterna "...siano svolte in piena integrazione con gli operatori penitenziari..." e all'art 120 prevede che "... l'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività...".

Nel 2004 erano circa 7.800 gli operatori non istituzionali che collaborano con gli istituti penitenziari italiani in attività rivolte a 58.388 detenuti⁽²⁹⁾, distribuiti in quasi tutte le strutture penitenziarie (98%)⁽³⁰⁾.

Operatori non istituzionali negli istituti penitenziari negli anni 2001-2004, trend nelle tre rilevazioni e distribuzione per area geografica

Anno	Operatori non istituzionali negli istituti	Numero indice	% nord	% centro	% sud	totale
2001	6.503	100	48,9	35,9	15,2	100,00
2002	6.712	103,1	50,0	29,4	20,6	100,00
2003	7.925	122,3	47,4	33,2	19,4	100,0
2004	7.792	119,8	35,6	31,7	32,7	100,0
	% istituti		34,0	21,5	45,5	100,0

Rilevazione Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 2004

La successiva tabella dà conto anche delle disomogeneità regionali circa la presenza dei volontari e operatori non istituzionali nelle strutture detentive, in assoluto e in rapporto al numero dei detenuti. Tra le regioni spiccano in positivo la Toscana per numero assoluto di operatori, la Basilicata che ha il miglior coefficiente di presenza in rapporto ai detenuti e precede in questa graduatoria, oltre alla Toscana, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Veneto, mentre, al contrario, il rapporto meno favorevole tra detenuti e operatori non istituzionali, si registra in Campania e in Molise. Le regioni centrali del Paese rivelano pertanto il numero medio più elevato di operatori non istituzionali per struttura (57 rispetto ai 39 complessivi). Anche il rapporto numerico tra detenuti e operatori esterni è di 9 a 1 rivela la situazione più favorevole del Centro (7 detenuti per operatore non istituzionale) e quella meno del Sud (10 detenuti ogni operatore esterno).

Quadro regionale dei dati relativi alle presenze degli operatori non istituzionali per titolo di presenza e rapporto con i detenuti

Regioni e aree geografiche	Istituti penite N°	Operatori entrati con		Tot operatori 2004	% operatori su tot	Tot operatori 2003	Detenuti		
		Art.17	Art.78				Tot N	per medio vol.*	
Aosta	1	37	5	42	0,5	4	261	261	6,2
Piemonte	13	219	173	392	5,0	610	4.837	372	12,3
Liguria	7	114	47	161	2,1	102	1.451	207	9,0
Lombardia	18	813	195	1.008	12,9	1.710	8.691	482	8,6
Trentino Alto Adige	3	68	12	80	1,0	66	411	137	5,1
Friuli V.G.	5	44	18	62	0,8	68	814	163	13,1
Veneto	9	489	53	542	7,0	631	2.834	315	5,2
Emilia Romagna	12	431	57	488	6,3	565	3.787	316	8,0
Marche	7	97	29	126	1,6	92	919	131	7,3
Umbria	4	70	14	84	1,1	114	1.020	255	12,1
Toscana	18	1.231	63	1.294	16,6	1.364	3.975	220	3,1
Lazio	14	738	103	841	10,8	1.062	5.691	406	6,8
Abruzzo	8	134	34	168	2,2	44	1.630	204	9,7
Molise	3	11	0	11	0,1	0,1	427	142	38,8
Campania	16	26	131	157	2,0	2,0	7.191	449	45,8
Basilicata	3	222	1	223	2,9	2,9	444	148	2,0
Puglia	11	271	78	349	4,5	4,5	3.776	343	10,8
Calabria	10	221	39	260	3,3	3,3	2.412	241	9,3
Sicilia	26	918	82	1.000	12,8	12,8	5.971	230	6,0
Sardegna	12	457	47	504	6,5	6,5	1.846	154	3,6
Nord	68	2.215	560	2.775	35,6	3.756	23.086	339	8,8
Centro	43	2.259	209	2.468	31,7	2.632	11.605	270	7,2
Sud – Isole	89	2.137	412	2.549	32,7	1.537	23.697	266	10,3
ITALIA	200	6.611	1.181	7.792	100,0	7.925	58.388	292	8,7

Rilevazione Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, 2004

* Volontari ed eventuali operatori di cooperative.

Si conferma lo stato di abbandono in cui versano dal punto di vista dell'umanizzazione dell'internamento 4 dei 6 Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Se gli operatori volontari sono piuttosto attivi nelle strutture di Barcellona (ME) e di Reggio Emilia - 1 ogni quattro internati - lo è molto meno nei restanti quattro OPG (1 volontario per 25 internati) aggravando la condizione di totale esclusione dei detenuti psichiatrici.

La quota più cospicua degli operatori (85 su 100) – con un incremento del 2% rispetto alla precedente rilevazione - è ammessa con applicazione dell'art. 17 che prevede la “partecipazione della comunità esterna” al trattamento rieducativo.

Si tratta di 6.611 persone, presenti nell'85% delle strutture, con una media di 33 unità per istituto (3 in più rispetto al precedente monitoraggio) e per lo più appartenenti al mondo della cooperazione sociale e dell'associazionismo di promozione sociale (Tav.3).

Nel 23% degli istituti gli operatori dell'art. 17 sono anche gli unici censiti. I volontari autorizzati in base all'art. 78 sono in numero più ridotto (1.181 pari al 15,1% del totale), in media 6 per struttura; sono i cosiddetti "assistenti volontari", singole persone o appartenenti ai gruppi dediti esclusivamente al volontariato in carcere e più propensi ad un intervento individualizzato e più orientato al sostegno morale e materiale dei detenuti.

La loro presenza si registra nel 75,5% degli istituti. Il numero più elevato di volontari che beneficiano dell'art. 17 si deve, oltre che ad una più agevole procedura di autorizzazione (richiesta su carta semplice)⁷ per l'ingresso in carcere, alla presenza di associazioni di promozione sociale di diffusione nazionale che promuovono e realizzano nelle strutture detentive attività più strutturate, veri e propri progetti di attività concordati con la direzione del carcere e sostenuti da finanziamenti pubblici (UE, Regione, Comune.). Sono questi, in generale, anche gli operatori che frequentano in modo meno continuativo o episodico le strutture penitenziarie. Nella maggior parte delle strutture esaminate - il 61,5% - sono presenti gli operatori di entrambi gli status giuridici di ammissione. La variabile di genere degli operatori non istituzionali segnala altresì una prevalente presenza femminile (53%), in modo pressoché indifferenziato in tutte e tre le aree del Paese. Le operatrici dell'art. 17 sono attive nella stessa misura della componente maschile, mentre le volontarie sono mediamente più presenti dei maschi.

*Operatori non istituzionali in totale e per genere negli istituti penitenziari per area geografica nel 2004**

Aree geografiche	N° Medio x struttura	Art. 17				Art. 78			
		Maschi	Femmine	Totale		Maschi	Femmine	Totale	
				v.a.	%			v.a.	%
Nord	40,8	1.083	1.096	2.179	34,3	254	293	547	47,4
Centro	57,4	1.005	1.048	2.053	32,3	76	131	207	17,9
Sud	28,6	1.050	1.077	2.127	33,4	142	258	400	34,7
Italia	39,0	3.138	3.221	6.359	100,0	472	682	1.154	100,0
N° Medio struttura		16,0	16,4	32,4		2,4	3,5	5,9	
I.P. in cui sono presenti in %		79,5	79,0	85,0		57,5	67,0	75,0	

Rilevazione Conferenza Nazionale Volontario Giustizia, 2004

* i dati relativi al genere non rappresentano la totalità degli operatori in quanto per una quota di essi (368) non è stato possibile acquisire tale informazione.

La rilevazione 2004 aggiunge alcuni nuovi dati sulla presenza degli operatori non istituzionali, pur se riguardano 171 delle 200 strutture considerate. Gli operatori censiti in essi sono stati 5.828.

Di essi l'83,1% è entrato in virtù dell'art. 17 e il rimanente 17% rappresenta gli "assistenti volontari" che sul territorio nazionale alla fine del 2004 erano circa 1.500 (dato ufficiale del DAP). Per la prima volta si è rilevato il dato relativo alla presenza plurima dello stesso operatore in quanto attivo in più istituti: riguarda il 2,3% di essi.

Un altro aspetto esaminato si riferisce alla frequenza con cui gli operatori non istituzionali sono presenti e attivi nelle strutture. Dalle Tavv. 6-8, che seguono, si rileva che il 27% degli assistenti volontari e il 18% degli agenti esterni (art. 17) sono presenti almeno due volte alla settimana. Un terzo del personale esterno registrato è attivo invece sporadicamente.

Differenze importanti riguardano i due gruppi di operatori: i volontari dell'art. 78 nell'81,2% dei casi sono presenti almeno una volta a settimana, mentre gli operatori dell'art. 17 rivelano questa frequenza nel 56,5% dei casi. La presenza più sporadica riguarda gli operatori delle regioni del Sud e la componente maschile.

Frequenza con cui gli operatori istituzionali hanno operato nel 2004 all'interno degli istituti penitenziari, in totale e per articolo di ammissione

Tipologia	Art. 78		Art. 17		Totale	
	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale
Occasionale sporadico	71	8,3	1.592	38,5	1.663	33,6
Mensile	45	5,2	273	6,6	318	6,4
Quindicinale	45	5,2	130	3,1	175	3,5
Settimanale	466	54,2	1.395	33,7	1.861	37,6
Bisettimanale	135	15,7	349	8,4	484	9,8
3 o più volte la settimana	97	11,3	400	9,6	453	9,1
Totale	859	100,0	4.139	100,0	4.954	100,0

Rilevazione Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, 2004

Il 67,1% degli operatori non istituzionali appartiene a specifiche organizzazioni, per lo più di volontariato. Le sigle relative ad enti pubblici e privati riscontrate sono oltre 500 e, considerando i casi ripetuti (es. Caritas) e le unità affiliate, sono ben 666 le entità rappresentate in un'ampia tipologia di forme giuridiche e organizzative, come si evince dalla tabella, che segue.

Tipologia degli Enti pubblici e privati rappresentati dagli operatori non istituzionali

Tipologia	Totale sigle	Con unità affiliate	Totale	
			v.a.	%
Organizzazioni di volontariato	188	67	259	38,9
Associazioni di promozione sociale	63	28	91	13,7
Associazioni culturali	19	2	21	3,1
Altre associazioni	35	13	48	7,2
Cooperative sociali	67	-	67	10,1
Enti ecclesiastici	35	31	66	9,9
Fondazioni	4	-	4	0,6
ONG	2	-	2	0,3
Enti di formazione	11	8	19	2,8
Sindacati, Patronati	8	10	18	2,7
Enti pubblici	60	-	60	9,0
Enti profit	15	-	15	2,2
Totale	507	159	666	100,0

Rilevazione Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, 2004

Le attività svolte dai volontari e dagli operatori del terzo settore sono molteplici, complementari e diversamente diffuse (Tav. 10). Quelle maggiormente praticate da entrambi i gruppi di operatori sono quelle culturali o di animazione socio-culturale che coinvolgono molti detenuti e talvolta sono basate su specifiche manifestazioni più che su veri e propri progetti. Anche il prestito di libri e riviste e la gestione della biblioteca dell'istituto e la redazione di un giornale interno sono compiti praticati dai volontari e operatori della comunità - e talvolta gestiti insieme ai detenuti - e vanno nella direzione di favorire l'interiorizzazione di valori e di conoscenze e l'espressione di una partecipazione agli eventi in grado di promuovere sensibilizzazione e spirito critico nelle persone coinvolte. Sono le attività che, insieme a quelle ricreative e sportive elevano il clima relazionale del carcere rendendolo vivibile. Seguono, ma più praticate dagli assistenti volontari, le attività che si basano su di un rapporto personalizzato in funzione dell'ascolto attivo, del sostegno morale e psicologico a beneficio di soggetti privati di una normale vita relazionale. E' evidente l'importanza di questo compito anche in quanto attività propedeutica a tutte le altre e specifica dell'apporto del volontariato.

Al terzo posto in ordine di diffusione vengono le attività religiose, sia quelle a spiritualità cristiana che di altre confessioni per la elevata presenza nelle carceri italiane di immigrati che chiedono di poter professare la propria fede religiosa da cui ricavare presumibilmente anche un conforto morale e un contatto culturale in un momento di difficoltà.

Sono attività importanti non solo in termini identitari ma anche perché costituiscono una occasione di interiorizzazione o consolidamento di valori di senso per la propria vita. Importanti sono al riguardo le diverse attività formative e scolastiche, le prime svolte quasi esclusivamente dagli operatori ammessi con l'art. 17 e che si basano su veri e propri corsi; più equilibrato il contributo dei due gruppi rispetto alle attività di tipo scolastico (recupero di competenze e titoli di studio).

Molto meno praticate sono le attività collegate con il lavoro, sia in carcere che all'esterno per dare alternative concrete alle scelte di vita delle persone ristrette, e non molto praticato è il sostegno delle famiglie dei detenuti. Piuttosto diffuso è invece il sostegno materiale vero e proprio, soprattutto con l'assegnazione di indumenti ai soggetti privi di qualunque possibilità di rifornirsene o impossibilitati ad ottenerli attraverso l'assistenza pubblica. Quest'ultima appare sottodimensionata, anche a fronte della crescita delle povertà materiali nella società ha un riflesso dilatato nelle strutture penitenziarie, presumibilmente per la difficoltà a registrarla puntualmente. Non a caso nella rilevazione condotta negli anni precedenti emerge maggiormente.

Vi è poi una serie di attività minori, ma non per questo meno importanti e che andrebbero monitorate nel tempo perché rappresentano interventi di valore aggiunto nella gestione del carcere e nell'accrescere la consapevolezza del detenuto circa problemi, potenzialità e risorse aiutandolo in un percorso di acquisizione di informazioni, valori e opportunità per la sua vita, dai gruppi di discussione e di auto aiuto fino a sportelli e a campagne di tipo informativo. Vi sono anche le consulenze giuridiche, in supplenza alle carenze del servizio pubblico, mentre più importanti sono le attività di segretariato sociale e di patronato esercitate dagli operatori volontari in oltre un terzo degli istituti esaminati.

Si collocano qui anche gli interventi di mediazione culturale di cui beneficia la popolazione degli immigrati detenuti (circa un terzo del totale) e quegli interventi di accoglienza accompagnamento per licenze o uscite premio – rilevati nel 2003 nel 50 per cento degli istituti - che segnano una continuità tra il “dentro” e il “fuori”.

In questa direzione vanno anche quegli operatori non istituzionali che curano progetti/attività di reinserimento sociale dei detenuti, assumendo una funzione di ponte con il territorio comunitario che si concretizza sui fattori che promuovono

l'inclusione sociale, ovvero lo stato di cittadinanza piena, attraverso l'istruzione, il lavoro e l'alloggio. La rilevazione fa emergere anche una ripartizione dei compiti tra i due gruppi di operatori non istituzionali: i volontari dell'art. 78 sono maggiormente impegnati nel rapporto personalizzato e fiduciario con i detenuti, nel sostegno materiale e nel loro reinserimento sociale, anche attraverso l'accompagnamento durante i permessi premio. Gli operatori dell'art. 17 sono invece maggiormente artefici delle iniziative culturali, dell'assistenza spirituale e religiosa dei detenuti e si fanno carico in particolare delle attività sportivo-ricreative e della formazione professionale dei detenuti.

In conclusione, il fenomeno della partecipazione dei volontari e della Comunità esterna alla vita del carcere appare sempre più diffusa e qualitativamente variegata. Pur rilevando nell'ultimo anno una leggera flessione nel numero assoluto dei cittadini impegnati nel sistema penitenziario – dato che può aver risentito anche degli impacci del nuovo modello di rilevazione sperimenta nel 2004 – si mantiene un fenomeno importante e fondato in modo preminente sull'impegno dei volontari che, insieme agli altri operatori esterni, permettono a molti detenuti di trovare nel carcere stimoli e occasioni di crescita personale e talvolta anche professionale con cui guardare con maggiore fiducia al futuro e uscire definitivamente dal circuito della giustizia. Rimane ancora una volta da constatare che l'ulteriore potenziamento del valore aggiunto dell'apporto delle forze della società civile in termini di opportunità e risultati sempre meno legati all'emergenza del "pianeta carcere", passa per una politica di decrescita della popolazione ristretta.

4. La stigmatizzazione del condannato

*“Mi hai rubato l'esistenza
 Soffocato la speranza,
 hai inquinato la mia vita
 sei il veleno che è in me
 sei il veleno che è in me....
 Hai aperto le mie vene,
 mi hai costretto alle catene,
 hai calpestato la mia ombra,
 sei il veleno che è in me...”*

(Veleno, Radio Rebelde – Modena City Rambles)

Mi hai rubato l'esistenza, sei il veleno che è in me, dice la canzone, niente di meglio per spiegare l'odierna realtà carceraria.

La riforma dell'ordinamento penitenziario ha posto al centro dell'attenzione l'esigenza di rispettare la personalità del detenuto, poiché è anche possibile trattare il detenuto con umanità senza rispettarne la persona umana, essendo il trattamento umanitario spesso sinonimo di trattamento non crudele. La prima espressione dell'umanizzazione della pena e del rispetto della personalità dei detenuti è proprio quella del ripristino dell'ordine nelle carceri poiché ogni carcerato ha il diritto fondamentale di sottostare al solo controllo statale della vita carceraria e ad un trattamento egualitario, anche se talvolta gli operatori tendono ad enfatizzare l'esigenza di sicurezza a scapito del principio costituzionale della rieducazione privilegiando il mezzo anziché il fine. Ecco, oggi come oggi, forse l'unico concetto che veste in modo aderente la realtà è il concetto che il mezzo giustifica il fine. La recluta che entra in carcere viene immediatamente sottoposta ad una serie di umiliazione, degradazioni e profanazioni di un sé che subisce sistematiche mortificazioni.

Al suo arrivo il nuovo internato è coattivamente indotto a mostrare un'estrema deferenza nei confronti dello staff in modo da spezzare fin dall'inizio la sua resistenza e renderlo subito più docile. Il nuovo arrivato è costretto a lasciarsi plasmare e codificare in un oggetto dato in pasto al meccanismo amministrativo dell'istituzione, per essere lavorato e smussato dalle azioni di routine. La prima forma di socializzazione serve a chiarire le idee dell'internato; in caso di reazione provocatoria gli sarà inflitta una punizione esemplificativa che sarà proporzionalmente deleteria alla sua reattività. Sarà chiamato con nomignoli come pesce e novellino e già inizialmente perdendo il proprio nome subirà una notevole riduzione del sé.

Sarà sottoposto a nudità fisica e privato della possibilità di disporre di quel corredo che rappresenta l'identità di ogni uomo e per mezzo del quale ognuno può manipolare la propria facciata personale.

Qui sarà disinfestato di tutto ciò che gli ha permesso di essere quella persona fino a quel momento. Dovrà mostrare deferenza allo staff chiamando con "Signore", dovrà implorare per avere le piccole cose sottoponendosi a pratiche umilianti.

Sarà costretto a prendere medicine e fare iniezioni endovenose, a mangiare anche se il cibo è immangiabile senza mostrare segni di repulsione onde evitare di subire punizioni prevalentemente consistenti nella ripetizione dell'azione che sta compiendo senza tradire alcuna emozione. Vivrà a stretto contatto con compagni probabilmente indesiderati senza la reale facoltà d'esercizio del diritto alla privacy, soprattutto per un problema di sovraffollamento delle carceri.

Eventuali reazioni, sintomo dell'esigenza di autodeterminarsi e incarnanti tentativi di difesa dagli attacchi e dalle profanazioni del sé naturale (come sospendere l'abituale deferenza o rivolgersi con ironia e derisione), non faranno altro che legittimare le sanzioni irrogate.

In un'istituzione totale anche i più piccoli segmenti dell'attività di una persona sono soggetti alle regole e ai giudizi del gruppo rieducante; la vita dell'internato è penetrata da innumerevoli interazioni da parte degli altri che volgono in costanti applicazioni di sanzioni soprattutto nel periodo iniziale quando la recluta non ha ancora irriflessivamente accettato le regole dell'istituto.

Ogni regola priva l'individuo dell'opportunità di equilibrare i suoi bisogni e i suoi obiettivi in modo personalmente efficace e lo fa entrare nel terreno delle sanzioni. E' in questo che l'autonomia dell'azione viene negata e violata.

Il dover chiedere, cala l'adulto nel ruolo innaturale di essere sempre sottomesso mettendo le sue azioni in balia del personale curante. L'internato può essere preso in giro, gli può venire rifiutata la richiesta e può essere costretto a ripeterla più volte senza mai essere ascoltato se non addirittura cacciato.

In carcere anche il linguaggio può essere un'arma a doppio taglio. *“O siamo capaci di sconfiggere le opinioni contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le opinioni con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza”*, dalle parole di Ernesto Che Guevara. In effetti è proprio quello che in carcere si cerca di fare: bloccare il libero sviluppo dell'intelligenza, mentre ci si nasconde dietro la maschera della rieducazione. Valorosi difensori delle idee di benpensanti, cancelleranno il “marcio” nei criminali, in ogni modo.

Il poter rispondere ad una domanda con parole proprie permette di mantenere la convinzione di essere una persona che, anche se limitatamente, viene presa in considerazione ed aiuta a mantenere una certa distanza fra gli interlocutori senza interazione fisica. In realtà può essere negata all'internato sia la distanza fisica che l'azione d'autodeterminazione, visto che le sue affermazioni possono essere interpretate come sintomi di malattia o comunque come la cosciente giustificazione della loro permanenza in carcere. Molte prese di posizione sono realizzate con l'unico fine della mortificazione: urinare addosso al detenuto non serve a niente, nemmeno a facilitarne l'autodistruzione.

Dalle parole di un detenuto nella casa di reclusione di Porto Azzurro: *“a volte mi bruciano gli occhi e cerco di crearmi un alibi con le sigarette, questo mi fa tornare a sperare che rimango un uomo anch'io anche se poi a volte mi chiedo quale convenienza ci sia nello sforzarsi di rimanerlo giorno per giorno”*. Un uomo che si chiede quale convenienza ci sia nel rimanere tale.

Intanto inesorabilmente il processo di mortificazione procede: l'internato riceve istruzioni formali ed informali sulle regole della casa, sistemi di prescrizioni e

proibizioni, schemi di bisogni comuni e standardizzati, sistemi di compensi e privilegi in cambio dell'obbedienza rivolta allo staff ma anche punizioni designate come conseguenza d'infrazioni alle regole che fanno decadere il diritto a tali privilegi. C'è un modo di rivolgersi a persone adulte come quello con cui ci si rivolge ai bambini ed agli animali. Gli internati imparano presto il gergo usato in carcere e vengono a conoscenza di tutto ciò che si vive nelle istituzioni totali come ad esempio le c.d. azioni di disturbo, tutte quelle attività proibite (fughe, risse, ubriachezza, omosessualità, gioco d'azzardo) che, in caso di flagranza, portano a gravi punizioni. Talvolta però gli internati e lo staff raggiungono un accordo informale con cui si stabilisce che certi atti di disturbo sono tollerati come manifestazioni del risentimento contro una situazione vissuta come ingiusta, o un modo di rimandare le dimissioni senza ammettere di voler tornare a casa riconoscendo così una sorta di funzione sociale al significato di "disturbo" che riduce la rigidità del sistema dei privilegi.

E mentre Hermann Hesse diceva *“sono più le persone disposte a morire per degli ideali, che quelle disposte a vivere per essi”*, dal carcere di Cajamarca, un condannato a 30 anni per il reato di Tradimento della Patria in forza della sua qualifica di dirigente del Movimento Rivolucionario Tupac Amaru, movimento popolare di lotta per la liberazione anticoloniale, diceva *“il regime carcerario è un po' duro ma discutiamo molto sull'educazione politica del paese e teniamo alto il morale e le idee di libertà e giustizia. Il sacrificio umano è la cosa più sublime dell'uomo; noi continueremo ad aspirare alla pace, libertà e giustizia e questo amore per i nostri popoli non ha limiti. Potranno rinchiuderci ma non rinchiuderanno il nostro pensiero”*.

E' evidente come la forza degli ideali riesca a ridimensionare quello che per molti altri detenuti il carcere rappresenta. L'orgoglio di sentirsi libero nonostante le sbarre e la fierezza della propria dignità trasudano padronanza del sé e resistenza al processo di distruzione della persona, o meglio dal processo di prigionizzazione. Nelle case di reclusione si sviluppano codici peculiari.

Nascono sentimenti di solidarietà, di divisione del sentimento di colpa del compagno, si sviluppa un senso d'ingiustizia comune a tutti e d'amarezza contro il mondo esterno che segna un passo importante nella carriera morale dell'internato. un soggetto, dopo essere stato sottoposto ad un'ingiustizia, ad una punizione eccessiva, comincia a giustificare l'azione compiuta prima della sanzione percepita come ingiusta. Da questa forma di deresponsabilizzazione, decide di far pagare caro l'ingiusto trattamento subito in prigione e di vendicarsi con nuovi crimini. E' con questa decisione che diventa un criminale. Ed il "marcio" rimane, anzi si glorifica.

Nell'istituto esistono processi di fraternizzazione e rifiuto dello staff con prese di giro collettive, urla, rifiuto di cibo in massa.

Talvolta certi legami possono essere fraintesi, o vissuti a senso unico fino a sfociare in forme d'affettività che possono risolversi anche in violenze sessuali.

L'interesse per i temi sessuali è universale ed il desiderio sessuale è probabilmente l'argomento più doloroso della detenzione. I detenuti passano 13 ore in cella, hanno bagni pubblici, la radio trasmette canzoni d'amore, le riviste sono piene di storie d'amore ed argomenti sessuali. Nella pluralità dei soggetti in carcere esistono psicopatici sessuali con tratti anormali, soggetti apertamente omosessuali e le c.d. prostitute che scambiano le prestazioni sessuali anormali dietro denaro o favori. Esistono tre livelli di adattamento sessuale: quello anormale, 10% circa, soggetti che presentano caratteristiche somatiche femminili nella formazione dello scheletro, voce acuta ecc. che praticano l'attività omosessuale come fine a se stessa; quasi-normale 30% circa, soggetti sviluppati normalmente e poi regrediti per effetto della detenzione, usano la sodomia come un'attività surrogatoria non fine a se stessa; normali 60% circa, con percorso sessuale ordinato nella propria vita amorosa a partire dall'infanzia, nella fase autoerotica dell'adolescenza fino all'amore adulto e maturo per una donna. Sono assillati dalla fame di sesso e sono anche i più infelici.

Nel recluso la sensazione di solitudine è alimentata proprio dalla carenza di colloqui costruttivi con il personale, aspetto inaccettabilmente utopico. Ognuno deve gestire le proprie frustrazioni da solo e da solo andare avanti, nonostante accomuni tutte le menti l'idea che non basta chiudere le persone in cella per cambiare il loro comportamento.

Qualche volta i reclusi possono non parlare o non voler ricevere visite: un modo qualunque di aggrapparsi a ciò che resta dell'antico rapporto che li univa a coloro che facevano parte del loro passato e di proteggerne gli ultimi resti della distruzione totale, rifiutando di trattare con le persone nuove di cui loro sono circondati anche se poi alla fine saranno costretti a cercare rapporti di tipo convenzionale. Questo arrendersi viene definito dai funzionari come adattamento; in realtà è solo una nuova coatta posizione.

Il detenuto viene spogliato di ogni convinzione, soddisfazione e difesa abituali, sottoposto a mortificanti esperienze e sottomesso all'autorità di un'intera squadra di comandanti. I soggetti con un passato difficile inventano la loro "storia triste" adattandola al caso, raccontando un'esperienza drammaticamente plausibile di fronte alla loro bassa condizione in modo da farsi più compatire che condannare e salvare la propria dignità.

Purtroppo il processo di socializzazione del degente consiste nel sottoporre a costante critica morale i propri errori passati e la situazione presente fino a che il personale ed i detenuti stessi saranno disposti a guardare con una certa indifferenza l'espandersi e il restringersi del sé di un individuo. Un'immagine giustificabile del

sé, può essere considerata come qualcosa di estraneo alla persona stessa che può essere costruita, criticata, sbriciolata, ricostruita e tutto ciò con rapidità e indifferenza.

Ogni carriera morale e quindi ogni sé si svolge entro i confini di un sistema istituzionale. Il sé può essere visto come qualcosa che risiede nel sistema di accordi che prevale in una società. Esso non risulta di proprietà della persona cui viene attribuito, ma risiede nella dinamica del controllo sociale esercitato su di lei dalla persona stessa e da coloro che la circondano. In un adulto dopo l'alienazione e la mortificazione ci si aspetta che segua un nuovo insieme di credenze riguardo al mondo ed un nuovo modo di concepire se stesso.

Quello che succede nella vita sotterranea di un'istituzione pubblica è talvolta difficilmente credibile. Esistono luoghi vulnerabili, angoli fertili dove si sviluppano quelli che possono essere definiti "adattamenti secondari" che infestano l'istituzione. Gli agenti, gli psichiatri considerano atti dispotici quelli che probabilmente in condizioni diverse non apparirebbero tali o che comunque dovrebbero essere meglio interpretati: un soggetto messo in isolamento potrà sfogare la sua ostilità solo su gli unici strumenti che possiede ma che vengono considerati inadeguati; soddisfare il bisogno di collezionare proprietà privata si concretizzerà nel riempirsi le tasche con pezzi di corda e così via. Esistono le pratiche nascoste, o meglio ciò che i freudiani chiamano sovradeterminazione, attività illecite cioè perseguite con disprezzo, malizia, gioia, trionfo e rischio.

Gli adattamenti secondari sono sovradeterminati e dimostrano a chi mette in atto certe pratiche di possedere un'individualità ed un'autonomia personale al di là della morsa in cui l'organizzazione lo stringe. Coloro che sono subordinati all'autorità esprimono un cortese distacco dal luogo loro ufficialmente accordato. Superficialmente la vita sembra tranquilla, in realtà ci sono profondi gorgi di scontento e ribellione con una costante presa in giro delle autorità ma espressa rigorosamente sottovoce.

Alcuni sono atti d'insubordinazione rituale, soprattutto quelli che si fondono sull'ironia. Un'ironia standardizzata come quella di inventare soprannomi per aspetti particolarmente paurosi o spiacevoli: nei campi di concentramento le rape venivano chiamate ananas tedeschi, nelle carceri il luogo dove si infliggevano le punizioni veniva definito il giardino del tè.

Oltre all'uso dell'ironia c'è un tipo di insubordinazione rituale più sottile, quell'atteggiamento duro, dignitoso e freddo con forme di insolenza non tanto sfacciata, ma così forte da esprimersi con l'espressione del corpo e del viso.

Il c.d. "lavorarsi" il sistema con attività legittime e non, consiste nello sfruttamento di situazioni ottenendo alcuni risultati personali che difficilmente potrebbero essere chiamati adattamenti secondari abituali. Più i detenuti sono sottoposti a condizioni

mortificanti, meglio si lavorano il sistema. Il modo di lavorarsi il sistema cresce via via che il recluso si adatta al perbenismo, così da poter maggiormente disporre di lavori piacevoli ed avere più contatti amichevoli con il mondo esterno cercando di sfruttare la situazione per dimenticare la cultura interna, avere favori.

Quell'internato che aderisce attivamente all'incarico che si è assunto e al giudizio che l'istituzione si è fatto di lui, è in realtà il suo modo di approfittare della situazione funzionando da perno fra lui e le aspettative che l'istituzione ripone nei suoi confronti. Il fatto di accettare un incarico che attraverso qualche espediente avrebbe anche potuto essere rifiutato, permette all'internato di sfruttare la disposizione dello staff nei suoi confronti.

Ci sono oggetti che possono rappresentare un'estensione del sé e della sua autonomia, è chiaro che diventano ancora più importanti quanto più l'individuo è costretto a rinunciarvi. Quando i luoghi per depositare tali oggetti non sono lecitamente ammessi, ne nascono di illegittimi, le c.d. tane.

Tutti hanno un sé e tutti hanno bisogno di un luogo personale dove mettere la propria roba. Ci sono nascondigli fissi o mobili, ci sono forme di comunicazione nascoste, aspetto universale delle istituzioni totali. Nelle carceri i prigionieri hanno sviluppato un modo di parlare senza muovere le labbra e senza guardare la persona con cui si sta parlando, si sviluppano linguaggi convenzionali (con gli occhi si guarda l'oggetto che si vuole e poi si guarda la persona a cui si intende accollare l'onere del reperimento).

Altro importante e comune adattamento secondario è la coercizione personale. Il ricatto, la tecnica del braccio di ferro, la sottomissione sessuale forzata, sono metodi che possono essere impiegati senza alcuna giustificazione come mezzi atti a ridurre l'attività altrui alla propria linea d'azione (conosciuto il ruolo del "gorilla" nelle carceri basato sulla possibilità di azioni sostenute a scopo coercitivo). Quando poi finalmente si avvicina la libertà, accade spesso che i soggetti entrino in ansia, alcuni addirittura tengono una condotta criminosa proprio per essere trattenuti, per crearsi un alibi per ritardare l'impatto con l'ostile società.

La vita civile fa paura, mette ansia e preoccupazione.

E le istituzioni totali dovrebbero risocializzare, togliere solo il "marcio".

Fuori, al carcerato viene chiesto di reagire, ma mai nessuno prepara un uomo alle normali difficoltà che ruotano intorno alla società.

Lo spirito di sopravvivenza può supportare le carenze educative, ma c'è anche chi non sa reagire o si vergogna di provare determinate sensazioni.

Allora scoppiano le crisi, le depressioni i malesseri.

Da "On The Road" di Jack Kerouack: "quando sono uscito e sono salito sull'autobus mi sono messo vicino a te, un ragazzo, perché avevo paura di sedermi accanto ad una ragazza col terrore di uscir di senno e ficcarle le mani sotto il

vestito". L'uomo che esce tenterà di nascondere il suo passato di ex detenuto per non suscitare paura, verrà stigmatizzato. Troverà un'accoglienza gelida che avverterà nel momento in cui dovrà cercare lavoro e da vivere.

Si sentirà scaraventato in un mondo che non lo vuole, condannato alla disistima, abbracciato da una morte civile. Eppure anche chi sbaglia è una persona che paga per ciò che ha fatto e ne soffre, solo per questo meriterebbe rispetto.

E' tristemente noto ormai come il carcere riduca gli uomini zombi anzitempo distruggendo la personalità e atrofizzando le capacità ed i sentimenti, così che quella pena che dovrebbe rieducare disumanizza rendendo il detenuto un uomo inutile che uscendo dal carcere potrà solo trovare posto in ospizio.

"Si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione, e ricostruire la natura dell'internato per adattarla al crimine": è con questa frase che Erving Goffman⁽³¹⁾, noto filosofo smaschera le istituzioni totali nella loro natura esclusiva e discriminante visto che l'obiettività del detenuto sembra essere costruita sul pregiudizio di ciò che l'ha provocata.

Il carcere dovrebbe preoccuparsi di far scontare una pena che permetta alla persona di tornare libera, evitando di incidere troppo su di essa e di trasformare un uomo in un prigioniero. Dovrebbe insegnare ai soggetti ad essere e soprattutto a sentirsi liberi nel pieno rispetto delle regole, come le disposizioni legislative vorrebbero.

In realtà è palese lo squallore delle nostre carceri tutte riconosciute inadeguate, vecchi edifici privi di riscaldamento tanto sovraffollati da compromettere l'integrità fisica e psichica del detenuto senza considerare l'impossibilità di svolgere qualsiasi forma di trattamento riabilitativo e socializzante; forte la mancanza di diritto alla privacy, ad un'esperienza sessuale normale, a svolgere attività lavorative consone alle proprie attitudini tanto da rendere i detenuti animali da zoo esclusi dal mondo abbandonati, emarginati, disprezzati ed isolati da quella ipocritamente detta "società per bene".

(Capitolo 4)

Gli stranieri in carcere


*A chi gli domandava quando sarebbe stata abolita l'ingiustizia, un saggio ateniese rispose:
"Quando coloro che non subiscono torti si indigneranno allo stesso modo degli oppressi."*

E. Knight, Voci negre dal carcere


1. Premessa

Il numero dei migranti nelle carceri italiane sta aumentando rapidamente: nelle carceri delle grandi città si arriva a percentuali che spesso superano il 50% dei detenuti. Questo aumento avviene a dispetto di tutti i tentativi (vedi espulsione come pena alternativa introdotta dalle Bossi-Fini) di espellere i migranti soggetti a pena. Questo andamento non è sorprendente dato che la stessa Bossi-Fini, sanzionando penalmente la violazione dell'ordine ad allontanarsi dal territorio e prevedendo l'arresto in flagranza per chi si trova in violazione di un tale ordine sul territorio dello Stato, configura il carcere come un evento normale per coloro che sono costretti dalla stessa legge (data l'assoluta implausibilità ed inumanità sia della stipulazione di un contratto di lavoro a distanza che dell'idea di un radicamento sul territorio italiano limitato al periodo di lavoro) a vivere da "clandestini".

Secondo gli ultimi dati del Ministero di Giustizia, gli stranieri presenti al primo semestre del 2005 sono il 43% su un totale di 44.345 detenuti complessivamente presenti nelle carceri italiane⁽³²⁾.



La criminalità straniera in Italia è sicuramente in aumento, ma è un aumento che va di pari passo con lo stabilizzarsi degli immigrati nel nostro paese: il *trend* di aumento della criminalità, riconosciuto in base ai dati sulle denunce a carico di cittadini stranieri e sugli ingressi di stranieri in carcere, è infatti del tutto simile a quello del numero di permessi di soggiorno concessi a cittadini stranieri.



Occorre evidenziare tuttavia che l'aumento del numero degli stranieri in carcere va di pari passo con il calo del numero di cittadini italiani che vivono un'esperienza di detenzione; spesso infatti nei confronti degli stranieri vengono intrapresi percorsi penali differenziati rispetto a quelli riservati agli italiani.

Per gli stranieri, ancor più che per gli italiani, si fa un notevole ricorso alla custodia cautelare, e questo fa sì che quasi il 60% degli stranieri nelle carceri italiane siano detenuti in attesa di giudizio mentre tra gli italiani questo dato scende al di sotto del 40%. Ma la discriminazione trova origine ancor più a monte, visto che le statistiche penali registrano notevoli discrepanze anche nei dati relativi a denunce e condanne: la percentuale di stranieri rispetto al totale della popolazione detenuta è infatti molto più elevata di quella degli stranieri che subiscono una condanna penale e ancor più di quella degli stranieri denunciati. Vi è un elemento inedito rispetto al passato: ciò che caratterizza l'attuale paura del crimine è la nuova faccia che oggi al crimine si accosta: la faccia del diverso, dello straniero, la faccia dell'immigrato. L'immigrato che delinque, di fatto, è più visibile e più visibili sono i reati solitamente commessi dagli immigrati. Secondo i dati ISTAT nel 2002 (ultimo dato disponibile dall'Istituto di statistica) le persone denunciate rinviate a giudizio sono state in totale 524.551, di cui circa il 15% (78.448) stranieri. Fra questi risulta elevata la percentuale di individui maschi e l'incidenza dei minori (circa il 9%, contro il 5% dei minori denunciati sul totale). La crescita dei denunciati è del 17% fra gli italiani (nel '99 aumentati del 34%) e del 70,5% per gli stranieri (nello stesso periodo più che raddoppiati); ancora più forte è l'aumento degli arresti (+ 42,5 sul totale, + 36% per gli italiani e + 60% per gli stranieri) e soprattutto delle incarcerazioni (+ 53% sul totale, + 43% per gli italiani e + 76% per gli

stranieri), questo evidenzia che rispetto agli italiani, gli stranieri risultano denunciati 6 volte di più, arrestati 10 volte di più e incarcerati 12 volte di più.

Per quanto riguarda la tipologia di reato, come riporta il CENSIS, quelli commessi dagli immigrati sono prevalentemente reati di strada (spaccio e sfruttamento della prostituzione), furti, spesso dettati da condizioni di bisogno e marginalità o ancora reati legati allo status stesso di immigrato (quando irregolare), come quello di falsità, resistenza all'arresto e così via, o infine quelli tipici di un inserimento problematico (risse, aggressioni, lesioni, in qualche caso omicidi). Statisticamente irrilevanti sono invece fra gli immigrati "alcuni reati di estrema gravità e dalle conseguenze assai pesanti per la vita sociale, quali ad esempio l'associazione per delinquere di stampo mafioso (...). I tipici reati della criminalità organizzata restano monopolio pressoché esclusivo degli italiani".

2. Popolazione detenuta italiana e straniera a confronto

In questo paragrafo, ci sembra opportuno analizzare da diverse angolature i due contingenti dei detenuti italiani e stranieri, onde rilevare differenze ed analogie.

Totale detenuti italiani e stranieri presenti in Italia

Genere	Italiani		Stranieri	
	<i>Numeri</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Numeri</i>	<i>Percentuale</i>
Uomini	39.945	90,1	16.738	86,8
Donne	4.400	9,9	2.546	13,2
<i>Totale</i>	<i>44.345</i>	<i>100,00</i>	<i>19.284</i>	<i>100,00</i>

I rapporti di composizione in base al sesso non mutano sostanzialmente nei due contingenti: la preponderanza del sesso maschile si riscontra sia fra gli italiani che fra gli stranieri.

Passiamo ora ad esaminare il Paese di provenienza. La tabella sotto riporta la graduatoria dei Paesi da cui proviene la maggior parte dei detenuti stranieri presenti nei nostri istituti. Accanto a quella riferita ai detenuti stranieri di sesso maschile, ne è stata predisposta anche una relativa alle sole donne. La componente maschile, infatti, è talmente rilevante da condizionare pesantemente la graduatoria riferita a tutti gli stranieri. Nonostante l'esiguità numerica della popolazione femminile, interessa in questa sede vedere se esistono delle sue specificità anche relativamente

all'area geografica di provenienza. Come c'era da aspettarsi, dal prospetto emerge uno scenario assai differente da quello maschile. Il Marocco compare in prima posizione con 4.098 persone nelle nostre carceri, al secondo posto l'Albania con una differenza di circa 1.193 (2.095 albanesi presenti).

L'area del Nord Africa, determinante nella classifica totale (Marocco, Tunisia e Algeria) rappresenta più del 40% degli stranieri.

Popolazione detenuti straniera maschile

Europa		Africa		Asia		America		Altro
<i>Stato</i>	<i>Tot</i>	<i>Stato</i>	<i>Tot</i>	<i>Regione</i>	<i>Tot</i>	<i>Regione</i>	<i>Tot</i>	
Unione Europea	983	Tunisia	1.999	Medio Oriente	327	Nord	20	<i>Totale 19.071</i>
Ex Jugoslavia	1.307	Marocco	4.098	Altri paesi Asia	516	Centro	257	
Albania	2.905	Algeria	1.262			Sud	1.108	
Romania	1.660	Altri paesi Africa	1.927					
Altri paesi Europei	671							

Popolazione detenuti straniera femminile

Europa		Africa		Asia		America		Altro
<i>Stato</i>	<i>Tot</i>	<i>Stato</i>	<i>Tot</i>	<i>Regione</i>	<i>Tot</i>	<i>Regione</i>	<i>Tot</i>	
Unione Europea	104	Tunisia	23	Medio Oriente	1	Nord	6	<i>Totale 3</i>
Ex Jugoslavia	192	Marocco	40	Altri paesi Asia	83	Centro	69	
Albania	64	Algeria	7			Sud	224	
Romania	158	Altri paesi Africa	255					
Altri paesi Europei	85							

L'età è sicuramente l'altra variabile che, insieme al sesso, risulta fondamentale per caratterizzare la composizione di questi due contingenti messi a confronto. Facendo riferimento all'età media, sia per gli italiani che per gli stranieri, le donne hanno un'età di un anno superiore a quella degli uomini. Al di là del fattore sesso, emerge come gli stranieri abbiano un'età assai inferiore a quella degli italiani. La mediana, essendo un indicatore che sintetizza una distribuzione, fornisce necessariamente un quadro sintetico e quindi semplificato del fenomeno in studio. Un altro aspetto interessante da analizzare e confrontare riguarda i reati ascritti (i dati riportati si riferiscono al primo semestre del 2005). L'analisi parte da un raggruppamento in classi di reati seguendo lo stesso criterio adottato nel codice penale. Le classi prese in esame sono quelle che sono state ritenute più significative ai fini del confronto italiani/stranieri. Può forse essere opportuno precisare che le statistiche qui riportate possono non rispecchiare esattamente la delittuosità. Esse infatti si riferiscono alla popolazione detenuta e pertanto sono influenzate anche dalle differenze esistenti fra italiani e stranieri relativamente alla possibilità di scontare una condanna non all'interno di un istituto penitenziario. Come punto di partenza di questa analisi, poniamo a confronto le "graduatorie" delle categorie di reato con riferimento ai detenuti italiani e a quelli stranieri. Per gli stranieri la frequenza più elevata si ha in corrispondenza delle violazioni della legge "Contro il patrimonio" così come per gli italiani.

Posizione	Italiani	Stranieri
1°	Contro il patrimonio	Contro il patrimonio
2°	Contro la persona	Legge stupefacenti
3°	Legge stupefacenti	Contro la persona
4°	Contro l'ordine pubblico	Legge prostituzione
5°	Legge prostituzione	Legge stranieri
6°	Legge stranieri	Contro l'ordine pubblico

Il prospetto riporta i dati numerici sui quali è stata stilata la graduatoria. Accanto ai valori assoluti, sono state calcolate, nelle tabelle sotto riportate, delle frequenze percentuali dividendo per il numero di detenuti presenti rispettivamente italiani e stranieri. Come precisato, non va calcolata la somma dei valori delle varie categorie. Si evince come il 28% circa di stranieri abbia a suo carico reati previsti "Contro il Patrimonio", ed anche per gli italiani la percentuale non si discosta di molto: 31,4%. Anche per la classe "Contro la persona", non si registra una gran differenza di percentuale tra italiani e stranieri i quali risultano comunque in quota superiore: 13,8% italiani e 17,9% stranieri. Le violazioni della legge stranieri sono

di esclusiva competenza degli stranieri. Anche i reati relativi al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, riguardano per la gran parte soggetti stranieri. Come era prevedibile, i delitti contro l'ordine pubblico, che includono l'associazione per delinquere e l'associazione di stampo mafioso, interessano in misura assai maggiore gli italiani.

Reati ascritti, totali a confronto

Tipologia di reati	Totale italiani	%	Totale stranieri	%
Associazione di stampo mafioso	5.567	3,1	120	0,3
Legge droga	21.470	12,1	11.697	26,1
Legge armi	34.453	19,3	2.095	4,7
Ordine pubblico	2.866	1,6	703	1,6
Contro il patrimonio	55.963	31,4	12.680	28,3
Prostituzione	318	0,2	1.121	2,5
Contro la Pubblica Amministrazione	5.277	3,0	2.396	5,3
Incolunità pubblica	1.868	1,0	155	0,3
Fede pubblica	6.774	3,8	2.912	6,5
Moralità pubblica	225	0,1	66	0,1
Contro la famiglia	1.066	0,6	150	0,3
Contro la persona	24.550	13,8	8.036	17,9
C. la personalità dello Stato	530	0,3	54	0,1
Contro l'Amministrazione della giustizia	6.392	3,6	635	1,4
Economia pubblica	636	0,4	7	0,0
Libro III delle contravvenzioni	4.769	2,7	629	1,4
Legge stranieri	196	0,1	10.471	2,3
C. il sentimento religioso e pietà dei def.	1.177	0,7	48	0,1
Altri reati	4.047	2,3	242	0,5
Totale reati	178.144	100,00	44.793	100,00

Un'altra analisi di confronto che ci preme riportare è riferita al fenomeno della tossicodipendenza. Dai dati disponibili, si può constatare che il fenomeno della tossicodipendenza in ambito penitenziario ha una notevole rilevanza, essendo pari al 27% la quota di detenuti tossicodipendenti rispetto al totale della popolazione detenuta (al 31 agosto 2005).

A livello nazionale si osservano differenze tra italiani e stranieri (27% e 16%). In entrambi casi la minor presenza è nelle regioni del Sud.

Esiste una differenza tra aree geografiche, in particolare tra regioni del sud e regioni del centro-nord: infatti nel sud, se si fanno due calcoli, si scende più o meno al 13%, mentre nelle restanti aree si colloca al di sopra del 30%. In altre parole è come dire che mentre nel centro-nord uno su tre tossicodipendenti è di

origine straniera, nelle regioni del Sud questa circostanza si verifica solo ogni otto tossicodipendenti.

La scarcerazione per espulsione

Ci concediamo un'ultima analisi rispetto all'applicazione della legge n. 189 del 2002, la meglio conosciuta legge Bossi-Fini. L'articolo 15 di questa legge prevede che la misura dell'espulsione venga disposta nei seguenti casi:

- da parte del giudice, quando egli ritenga di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni, in sostituzione della pena e per un periodo non inferiore a cinque anni;
- da parte del magistrato di sorveglianza, nei confronti di detenuti stranieri con pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni come alternativa alla detenzione.

Per completezza espositiva, i dati riportati, forniti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si riferiscono all'anno 2004 con un dettaglio mensile: per quanto riguarda la nazionalità abbiamo adottato criteri di raggruppamento dei singoli paesi in aree geografiche, allo scopo di evidenziare i casi con un maggior numero di espulsioni.

Le informazioni utili ai fini del monitoraggio sono state estratte dall'archivio nazionale detenuti, che contiene tra le altre cose i dettagli relativi alle singole scarcerazioni avvenute. In particolare sono state prese in considerazione la nazionalità e il periodo della scarcerazione, tenendo conto del motivo di uscita dal circuito penitenziario per individuare i detenuti sottoposti a espulsione.

A tale proposito è necessaria una precisazione: non tutte le scarcerazioni per espulsione vengono disposte (ai sensi della legge Bossi-Fini) come sanzioni sostitutive o alternative alla detenzione.

Si può anche verificare ad esempio il caso di espulsioni eseguite a pena espiata, a titolo di misura di sicurezza. Tale evenienza tuttavia ricorre con una frequenza molto bassa, stimata intorno al 2% del totale delle scarcerazioni per espulsione: di conseguenza circa il 98% dei casi consiste in espulsioni disposte ai sensi della legge Bossi-Fini, entrata in vigore nel corso dell'anno 2002.

La stima indicata è stata calcolata sulla base di un sottogruppo di casi, per i quali sono stati valutati i dettagli dei provvedimenti emessi (con particolare riguardo a quello di espulsione).

Dati mensili

L'osservazione dell'andamento delle espulsioni disposte nei confronti degli stranieri ristretti nelle carceri italiane è stata condotta raggruppando i casi per mese. Nell'anno 2004, le espulsioni sono state le seguenti: nel mese di gennaio 79;

febbraio 95; marzo 102; aprile 89; maggio 86; giugno 79; luglio 100; agosto 91; settembre 75; ottobre 85; per un totale di 881 espulsioni.

Nel corso dell'anno 2004 il numero di detenuti stranieri scarcerati per espulsione ha subito oscillazioni intorno ad un valore medio, senza mostrare una tendenza decisa alla crescita o al declino.

Dati per nazionalità

La seconda parte dell'indagine sui detenuti stranieri espulsi nel corso del 2004 riguarda le informazioni sulla nazionalità. Da tale distribuzione si può desumere che il flusso riguarda soprattutto paesi come l'Albania, la Romania, il Marocco e la Tunisia, mentre per gli altri si osservano valori abbastanza trascurabili.

La tavola seguente contiene invece i dati aggregati per area geografica: la classificazione adottata tiene conto dei paesi a cui corrisponde una presenza più massiccia di detenuti in carcere, accorpendo invece gli altri qualora si riferiscano ad un numero poco rilevante di soggetti. Il grafico successivo riporta i dati relativi al numero di espulsioni per area, evidenziando chiaramente come i flussi siano diretti, come anticipato, verso Albania, Romania, Marocco e Tunisia e, a livello aggregato, verso i paesi del Sud America e della Ex Jugoslavia.

Area geografica	N. espulsioni
Unione Europea	2
Ex Jugoslavia	53
Albania	159
Romania	157
Altri paesi Europa	46
Tunisia	100
Marocco	142
Algeria	35
Altri paesi Africa	46
Medio Oriente	3
Altri paesi Asia	11
Nord America	4
Centro America	14
Sud America	108
Altro	
Totale	881

3. Il percorso dell'internato straniero nel carcere

Il percorso di un detenuto in carcere inizia con il suo ingresso nell'istituto penitenziario e termina con la sua dimissione. La fase di ingresso si caratterizza nell'immatricolazione e già qui iniziano le prime difficoltà. Quasi sempre lo straniero è privo di documenti d'identità. Emergono dubbi sia sul nome sia sull'età della persona e ciò anche in considerazione del fatto che spesso il soggetto, sedicente, dichiara false generalità nella convinzione o nel tentativo di ottenere qualche beneficio⁽³³⁾.

All'avvenuta immatricolazione segue la visita medica di ingresso da parte del sanitario, il colloquio del "presidio nuovi giunti" effettuato dallo psicologo. La situazione di maggiore difficoltà è collegata alla non facile comunicazione e comprensione linguistica da parte sia del detenuto sia degli operatori. Può infatti succedere che il soggetto non parli o non conosca a sufficienza la lingua italiana e quindi il sanitario ha difficoltà ad acquisire dati anamnestici attendibili o ad orientarsi rispetto ad ipotetiche patologie.

Quando possibile, è previsto anche il colloquio di primo ingresso, svolto in genere dall'educatore. Questo costituisce il perno dell'organizzazione dell'attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati: è lo strumento per la concreta acquisizione degli elementi di valutazione rilevabili all'interno degli istituti penitenziari. Agli educatori spetta il compito di partecipare all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti, inoltre attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Fulcro dell'attività osservativa e trattamentale sono i colloqui che l'educatore deve effettuare con i detenuti; per attuare ciò vi è una suddivisione interna dei detenuti che ciascun educatore deve seguire. Le difficoltà continuano: alcuni detenuti stranieri non riconoscono il ruolo dell'educatore con la ovvia conseguenza che risulta difficile motivare il soggetto ad essere collaborativo e a dare delle risposte non evasive se non addirittura menzoniere. Purtroppo il rapporto tra numero di detenuti ed educatori è talmente sproporzionato da non garantire sempre tali incontri.

Il legame con i familiari

Per quanto riguarda poi, il rapporto con i familiari, il dettato legislativo attribuisce particolare importanza alla famiglia⁽³⁴⁾, considerandola fondamentale per la rieducazione e il reinserimento del condannato. Di fatto però, sono pochissimi i detenuti stranieri che riescono ad avere relazioni con i propri familiari, vuoi per la condizione di clandestinità che non consente di comprovare le relazioni di

parentela, vuoi perché i familiari vivono nei paesi d'origine, o sono impossibilitati a recarsi in visita nel carcere dove il proprio familiare è detenuto.

La corrispondenza telefonica

In una situazione di questo tipo diventano fondamentali le telefonate che dovrebbero essere consentite, ai sensi dell'art. 39 del regolamento penitenziario⁽³⁵⁾, una volta alla settimana e per non più di dieci minuti, a tutti i detenuti senza interprete e obbligo di ascolto, fatta eccezione per i detenuti per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario per i quali il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. Il detenuto, che intende intrattenere corrispondenza telefonica, deve compilare la classica "domandina" nella quale deve essere indicato il numero di telefono e le persone con cui intende comunicare. A questo punto intervengono le difficoltà burocratiche legate alla verifica dell'intestatario del numero di telefono dell'utenza straniera indicata: è necessario infatti che il numero di telefono sia di rete fissa, e che il consolato dei paesi d'origine accerti che l'utenza in questione appartenga effettivamente ad un familiare del detenuto. Tutto ciò si rivela il più delle volte impossibile, sia per la scarsa collaborazione di molti consolati esteri, sia perché spesso gli stranieri forniscono numeri di telefono che appartengono al vicino di casa o ad un negozio e quindi l'intestatario non corrisponde al nome del familiare dato. Infine anche se la conversazione è autorizzata, la durata limitata fissata dalla norma comporta la vanificazione di tale opportunità: spesso, infatti cade la linea e ci sono non poche difficoltà di collegamento per le telefonate internazionali. Per aggirare questi inconvenienti, i detenuti stranieri possono richiedere dei permessi per qualche ora in modo tale da poter accedere alle cabine telefoniche esterne alla struttura penitenziaria e poter effettuare la telefonata senza dover passare attraverso l'iter burocratico previsto dall'amministrazione penitenziaria. A questo punto subentra un altro ostacolo consistente nella mancanza di sufficienti mezzi economici per far fronte ad una telefonata internazionale⁽³⁶⁾. L'unico modo per mantenere contatti diretti con i familiari risulta essere la corrispondenza epistolare connessa alla lentezza dei mezzi postali tra un paese e l'altro. In alcuni istituti penitenziari è presente un servizio di volontariato che insieme agli assistenti sociali, si carica dell'onere di prendere contatti con la famiglia dei detenuti al fine di aggiornarla sullo stato di salute del parente o semplicemente avvisarla che i loro cari si trovano in carcere visto che molto spesso non ne sono a conoscenza.

L'istruzione

L'Ordinamento penitenziario del '75 ha riconosciuto all'istruzione il ruolo di elemento irrinunciabile nel programma di trattamento rieducativo del condannato.

A tal proposito sono organizzati dei corsi di scuola dell'obbligo e dei corsi di addestramento professionale, nonché corsi scolastici superiori e corsi universitari, deve essere altresì favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca di ogni istituto. Purtroppo alla gran parte dei detenuti stranieri che non conoscono, o conoscono poco, la lingua italiana è di fatto interdetto l'accesso all'istruzione in considerazione del fatto che tutti i corsi scolastici e professionali sono organizzati in lingua italiana.

Nel contesto dell'istruzione elementare un ruolo fondamentale è oggi rivestito dai corsi di lingua italiana per stranieri: l'apprendimento della lingua italiana per i detenuti stranieri è un presupposto fondamentale al fine di attuare programmi trattamentali adeguati. Attraverso la conoscenza della nostra lingua si offre a queste persone la possibilità di comprendere meglio la realtà che stanno vivendo, di accedere a corsi di formazione professionale spesso necessari al fine di prepararsi all'ammissione di eventuali misure alternative. In caso di necessità, sono previsti, per i soli stranieri, corsi di prima alfabetizzazione e accesso alle culture europee.

Sono diplomato in Zootecnia al mio paese, ma quando sono arrivato al carcere di San Gimignano ho dovuto ricominciare da capo perché non conoscevo assolutamente la lingua italiana. Ho frequentato le elementari e un paio di anni di medie, e poi ho fatto il salto, mi sono iscritto all'Università di Firenze, facoltà di Scienze Politiche. Ho avuto enormi difficoltà a preparare gli esami: potevo avere solo un libro in cella e per preparare degli esami a volte ne servivano diversi. Ricordo che per l'esame di Storia delle dottrine politiche era richiesto lo studio di 7 testi e dopo mie continue insistenze gli agenti mi hanno fatto rapporto. A quel punto c'è stato il consiglio disciplinare e sono riuscito ad ottenere dal direttore dell'istituto l'autorizzazione a tenere in cella tutti i libri che mi servivano per sostenere i vari esami. Dalla nascita del carcere di San Gimignano sono stato, nel 1999, il primo a laurearmi. Honorio Hertas è un ex detenuto straniero ristretto presso il carcere di San Gimignano, attualmente in regime di semilibertà a Sollicciano.

Il lavoro

Elemento fondamentale del trattamento intramurario è sicuramente il lavoro, sia perché permette ai detenuti di occupare il tempo in maniera costruttiva e soprattutto perché permette loro di garantirsi un minimo d'indipendenza economica. Per gli stranieri questo aspetto diventa ancora più rilevante, spesso si trovano soli ad affrontare la carcerazione ed in tal senso necessitano di una sia pur limitata occupazione lavorativa capace di potergli fruttare un minimo di reddito, necessario per la loro sussistenza in carcere e per affrontare spese legali e di giustizia.

La normativa vigente detta i criteri per l'ammissione all'attività lavorativa intramurale: occorre assicurare tale possibilità prima ai condannati e agli internati poi ai ricorrenti ed appellanti ed infine agli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere.

I posti di lavoro esterni alla sezione sono, in genere, affidati ai detenuti del penale, mentre i detenuti del giudiziale svolgono lavori all'interno del reparto. Vi è una sorta di graduatoria che tiene conto della posizione giuridica del detenuto nonché del periodo di pena da scontare e, considerato che i tempi di attesa sono molto lunghi e gli stranieri, nella maggior parte dei casi, hanno pene piuttosto brevi, risulta alquanto difficile assicurare loro un'attività lavorativa. La circolare del 12 aprile 1999, n. 547671/10 (Detenuti extracomunitari, avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale) ha informato che, a seguito di intese col Ministero delle finanze, ai detenuti stranieri che vogliono lavorare, può essere rilasciato il codice fiscale se non sono in possesso di un valido documento di identità e di un regolare permesso di soggiorno, attraverso la presentazione della richiesta da parte del direttore dell'istituto, per conto del detenuto. Tale richiesta deve essere accompagnata da una attestazione della direzione del carcere recante i dati anagrafici del detenuto che è stato identificato dall'autorità giudicante.

Per quanto riguarda la formazione necessaria per un percorso riabilitativo e di reinserimento sia sociale che lavorativo, sono prospettati corsi di formazione professionale inerenti mestieri facilmente spendibili sul nostro territorio⁽³⁷⁾. Anche in questo caso si evidenzia una penalizzazione degli stranieri che potrebbero essere coinvolti e maggiormente interessati a formazioni di altro genere, ad esempio al miglior sfruttamento delle risorse naturali dei loro paesi o ad altri tipi di attività artigianali collegate in qualche modo ai bisogni dei luoghi d'origine.

La religione

L'individuazione del trattamento rieducativo si avvale anche della libertà riconosciuta ai detenuti stranieri di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Il principio di uguaglianza, inteso come parità di trattamento, viene compromesso laddove quella libertà, garantita certamente per la religione cattolica attraverso la presenza del cappellano all'interno del carcere, non è in ugual misura garantita per le altre fedi religiose. In alcuni istituti di detenzione, per i detenuti musulmani, ad esempio, i ministri del loro culto gli Iman, vanno in carcere tutte le settimane e almeno due volte l'anno celebrano la funzione religiosa: per la fine del periodo del Ramadan e per la Pasqua araba, che si svolge due mesi e dieci giorni dopo la fine del Ramadan.

L'alimentazione

In collegamento diretto con la pratica religiosa è sicuramente il tema dell'alimentazione. All'art. 11 del nuovo regolamento penitenziario è chiaramente previsto che “nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve tener conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose”. Questa importante affermazione di principio nella pratica trova non pochi problemi di realizzazione, in alcune carceri, a causa della considerevole presenza di detenuti che appartengono alla religione islamica, è stato concordato un menù mussulmano con l'eliminazione completa della carne di maiale per tutto l'anno.

Nel periodo del Ramadan all'interno degli istituti penitenziari si viene a creare una vera e propria situazione di emergenza dovuta allo stravolgimento delle abitudini alimentari, sia per i generi alimentari consentiti dalla religione, sia riguardo agli orari in cui sono consentiti i pasti, orari decisamente inconciliabili con una prassi quotidiana radicata nell'amministrazione e gestione dei detenuti.

Bisogna tener presente che il problema del sovraffollamento è per lo più presente in ogni carcere, quindi non è materialmente possibile tener conto delle diverse abitudini alimentari inoltre non c'è la possibilità di un ciclo di cottura separato. Alla fine dunque, il buon proposito di tener conto delle diverse abitudini alimentari, quando va bene, si esaurisce nel garantire ai detenuti mussulmani la possibilità di rispettare il digiuno e le prescrizioni imposte dal Corano.

4. I benefici penitenziari

Il problema più rilevante nel trattamento degli stranieri è sicuramente rappresentato dalla concessione delle misure alternative alla detenzione: vuoi perché rappresentano la concreta attuazione di un trattamento finalizzato alla rieducazione e al reinserimento sociale, vuoi perché questo aspetto del trattamento è il più sentito dai detenuti stranieri come l'aspetto maggiormente discriminante. A tal proposito, occorre sottolineare l'importanza della posizione di regolarità o meno dello straniero detenuto.

Esiste infatti una notevole differenza nella concessione dei benefici penitenziari tra il detenuto straniero che gode di una posizione di regolarità e il detenuto straniero che risulta clandestino o irregolare e quindi manca di qualsiasi elemento di supporto, necessario per ottenere il beneficio. Come ha già rilevato Massimo Patarini⁽³⁸⁾: a parità di pene riportate, statisticamente si può dimostrare che l'accesso ai benefici delle misure alternative alla pena detentiva sono fruiti nei fatti in ragione diretta del grado di risorse economiche, culturali e sociali godute dal condannato.

Si può dimostrare che, salvo pochissime eccezioni, lo straniero immigrato con scarsa conoscenza della nostra lingua, senza un lavoro stabile, ecc. non riesce di fatto a godere di misure alternative in fase esecutiva, anche se astrattamente si trova nelle condizioni legali per goderne⁽³⁹⁾. Spesso anche da parte della magistratura di sorveglianza si riscontra un atteggiamento di maggiore chiusura nei confronti degli stranieri, che rende ancora meno fruibile il ricorso a percorsi penali alternativi al carcere. “Non vi è nessuna differenza di trattamento tra i detenuti stranieri e i detenuti italiani per quanto riguarda la possibilità di accesso a una delle misure alternative previste dall’Ordinamento”, rileva un Magistrato di Sorveglianza, “ma di fatto gli stranieri non sono in possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione dei vari benefici: non hanno un lavoro, requisito fondamentale per la semilibertà quanto per l’affidamento, anche se non è indispensabile ope legis; non hanno una abitazione per poter godere della misura della detenzione domiciliare; per quanto riguarda invece l’affidamento terapeutico, una volta accertato che il reato commesso sia riconducibile allo stato di tossicodipendenza, viene concesso allo straniero quanto al cittadino italiano”⁽⁴⁰⁾. Si viene di fatto a creare un diritto diversificato per gli stranieri, un “doppio binario”, anche in fase di esecuzione: a parità di pena da espiare rispetto al cittadino italiano, vi è un surplus di sofferenza “legale”⁽⁴¹⁾. Surplus aggravato dal fatto che i periodi di detenzione per questi ultimi sono più lunghi, vuoi per mancanza di una adeguata difesa (per ragioni economiche non possono quasi mai permettersi un difensore di fiducia e il più delle volte si trovano ad affrontare il rito ordinario) vuoi perché spesso i magistrati basano il giudizio di pericolosità sociale sulla condizione di straniero, senza documenti e senza lavoro. Sicuramente ci troviamo di fronte ad uno scenario impensabile ai tempi della nascita dell’Ordinamento penitenziario del ’75 e ancora lontano ai tempi della Legge Gozzini, scenario che ha messo in dubbio l’attualità del principio rieducativo della pena per i detenuti extracomunitari. Nel 1975 nessuno pensava che a distanza di trent’anni ci sarebbe stata una situazione, come quella attuale, caratterizzata da una massiccia presenza di extracomunitari sul territorio italiano.

Il lavoro all’esterno

Tra tutti i benefici legali che possono essere concessi, ci preme specificare la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno dell’istituto da parte di detenuti stranieri, possibilità introdotta con legge 663/86. Il lavoro all’esterno, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è previsto dall’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario e consiste nella prestazione di attività a favore di imprese, pubbliche o private. Esso rappresenta uno degli strumenti, ritenuti dal legislatore necessari al raggiungimento dei fini del trattamento rieducativo. Il

provvedimento con il quale il direttore dell'istituto penitenziario ammette al lavoro all'esterno un condannato o un internato è sottoposto all'approvazione del magistrato di sorveglianza. Emerge pertanto l'esigenza che detto provvedimento, contenente le prescrizioni da osservare, sia adeguatamente motivato con la specificazione dei concreti elementi in base ai quali è stato esercitato il potere discrezionale e con la valutazione delle indagini svolte nell'istruzione della pratica. Il mancato possesso del permesso di soggiorno non risulta essere causa ostativa all'applicazione del beneficio, grazie a quanto enunciato dalla circolare del Ministero del lavoro n. 27 del 15.3.1993, che stabilisce che i cittadini stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno "sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno".

Successivamente il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 300 del 2.12.2000, con la quale ha chiarito che "in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all'esterno del carcere, si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del magistrato di sorveglianza costituire *ex se* un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale". Tale circolare precisa che "la possibilità per gli stranieri di cui trattasi, di svolgere attività di lavoro all'esterno del carcere è stata disciplinata dalla circolare n. 27 del '93 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con la quale è stato chiarito che è sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli Uffici provinciali del lavoro, di validità limitata al tipo di attività lavorativa e a quel periodo indicato nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio de quo". La Legge Bossi-Fini all'art. 18, comma dodici, afferma che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato". Tuttavia occorre fare riferimento a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia che, con due note del 15.02.1999 prot. 545497 e del 16.03.1999 prot. 547899, aveva stabilito che "... il divieto di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, non riguarda i detenuti extracomunitari che vengono ammessi al lavoro all'interno del carcere. Ciò in considerazione del fatto che il lavoro penitenziario presenta natura e caratteristiche proprie rispetto a quello ordinario. Per quanto concerne

invece, il collocamento dei detenuti extracomunitari all'esterno del carcere ed alle dipendenze di terzi il problema della necessità del permesso di soggiorno è già stato affrontato nel 1993 (circolare Ministero Lavoro n. 27 del '93)". La ratio di tale disposizione è da individuarsi nel fatto che i detenuti extracomunitari sono comunque obbligati a permanere sul territorio italiano in virtù di un provvedimento giurisdizionale, il problema relativo al possesso del permesso di soggiorno può considerarsi superato in quanto le disposizioni contenute nella circolare suddetta appaiono tuttora applicabili, visto che l'art. 22, novellato, del Testo Unico 286/98, non sembra possedere carattere innovativo.

La soluzione è senz'altro positiva, anche se, in questi casi il problema si pone quando, alla scadenza della pena, il percorso positivamente iniziato si deve interrompere a causa dell'assenza di permesso di soggiorno e del conseguente decreto di espulsione. Infatti, a causa dell'automaticità dell'espulsione prevista per alcuni reati⁽⁴²⁾, anche coloro che hanno trovato lavoro in Italia si riavviano alla clandestinità, avviando così un meccanismo perverso di pendolarismo carcerario. D'altro canto è raro riscontrare la partecipazione di stranieri ad una attività di lavoro all'esterno, visto che, essendo tali programmi basati su una concreta offerta di lavoro valida anche per un momento successivo alla scarcerazione, risulta difficile la proposta a extracomunitari che, in linea di massima, dovranno rientrare nel proprio paese.

5. Conclusioni

E' evidente: sempre più il carcere viene configurato dal legislatore come un centro di permanenza temporanea, cioè come un luogo in cui il migrante (anche se era regolare) soggiorna in attesa dell'esecuzione dell'espulsione. La Bossi-Fini mira infatti a rendere praticamente impossibile che un migrante passato dal carcere possa riprendere la sua vita normale sul territorio italiano, possa reinserirsi socialmente. La previsione che debba essere espulso infatti chiunque sia entrato in carcere per uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma primo e secondo, c.p.p.⁽⁴³⁾ nonché per qualsiasi reato attinente la droga, esclude in partenza la possibilità che un migrante possa riprendere la sua vita sul territorio italiano da regolare: anche se ha rubato una mela (cosa per cui si va in carcere non solo nei film e nelle storielle ma anche nella civile Italia, dove il furto non aggravato non esiste più, ... naturalmente solo se si è migranti!).

Questa decisione del legislatore è assolutamente incostituzionale perché da un lato svuota di ogni contenuto il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione che

vuole che la pena tende a “alla rieducazione del condannato”, cioè, secondo l’interpretazione ormai canonica, della Corte Costituzionale al suo reinserimento sociale. La sistematica prospettiva di essere espulso impedisce sicuramente alla pena di aver qualsiasi effetto “rieducativo-reinseritivo” e crea un’intollerabile disparità di trattamento tra migranti e cittadini italiani, ma soprattutto snatura il carcere. Da luogo in cui viene praticato un intervento sociale di tipo reinseritivo, questo si trasforma in un contenitore di carne umana destinata all’espulsione. Chiunque abbia a cuore le sorti della pena detentiva italiana, oltre che quelle dei migranti, non può che opporsi con forza ad una tale tendenza.

Per contro, si sostiene che i detenuti stranieri possono accedere alle misure alternative della detenzione, al pari degli italiani: possono lavorare in semilibertà, possono essere accolti in una comunità di recupero per tossicodipendenti. In definitiva i detenuti stranieri possono ancora avviare dei percorsi di risocializzazione, almeno fino a che la loro pena è superiore alla faticosa soglia dei due anni, sebbene l’espulsione arrivi a demolire quello che loro (e con loro gli operatori penitenziari e sociali) hanno faticosamente costruito.

(Capitolo 5)

Il reinserimento del condannato

*Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.
Dostoevskij, Memorie da una casa di morti*

Secondo i dati contenuti nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, al 30 giugno 2004 sono risultati pendenti ben 8 milioni 942 mila 932 processi (quasi 9 milioni!) di cui 3 milioni 365 mila civili e 5 milioni 580 mila penali.

Commentando questi dati, il Procuratore Generale Francesco Favara, ha considerato: "Se si pensa che per ogni causa civile vi sono almeno due parti interessate (ma spesso ve ne sono tante altre), e che ogni processo penale coinvolge un numero di persone, come imputati o come parti lese, certamente superiore a quella grande cifra che ho sopra indicato, si ha subito la sensazione concreta della entità dell'interesse – e del malcontento – che per la giustizia hanno i cittadini. Non senza poi considerare le spese e i costi materiali e le ansie che i processi comportano per ciascuno di essi".

Il "no" a ogni atto di clemenza (l'ultima amnistia e indulto concessi in Italia risalgono al 1990!) e la lotta dura contro i "recidivi reiterati", tossicodipendenti e altri soggetti deboli, che avrebbero bisogno di ben altro che non anni e anni di galera, è la foglia di fico che nasconde una realtà scandalosa, quella di una "amnistia" di massa, clandestina e di classe che è quella di cui beneficiano i potenti che si possono permettere avvocati strapagati in grado di fare ricorsi, chiedere proroghe e rinvii dei processi per far scattare i termini di prescrizione.

Le cifre degli ultimi anni sono impressionanti. Secondo il Ministero della Giustizia "I dati del periodo 1996 – 2004 mostrano che il fenomeno è in progressivo aumento e sembra logico attendersi che continui in questo modo a motivo del crescente carico di lavoro degli uffici giudiziari (come è noto, il numero delle pendenze è crescente)". Le due tabelle che seguono sintetizzano la situazione per numero dei reati prescritti e numero dei beneficiari.

Reati prescritti					
<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>Totale</i>
122.926	194.917	221.808	259.427	266.991	1.066.069

Beneficiari della prescrizione					
<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>Totale</i>
94.181	155.703	179.497	214.712	221.880	865.073

Mentre si nega un'amnistia legale, al "mercato nero" della prescrizione si "risolvono" centinaia di migliaia di casi ogni anno. Mentre tutti si sono soffermati sull'inaccettabile colpo di spugna che la legge avrebbe effettuato su processi in corso e su quelli futuri relativi a reati dei colletti bianchi, pochi hanno osservato che la legge contiene un'insensata e feroce tolleranza zero per la devianza dei soggetti marginali, secondo lo schema di un diritto penale classista. Da un lato, la prescrizione per fatti gravi solo perché commessi da incensurati che hanno la possibilità di difendersi del processo (potendo i privilegiati ricorrere a strategie dilatorie e impugnazioni pretestuose), pene severissime per reati di limitata gravità commessi da soggetti privi di una vera difesa.

Dalla Legge ex Cirielli, da un mese entrata in vigore, emerge infatti, la figura di un nuovo tipo d'autore, il "recidivo reiterato", cui verrebbero riservati pene più gravi (da un minimo di un terzo e fino ad un massimo di due terzi in più), tempi di prescrizione più lunghi, accesso più difficile, se non impossibile, ai benefici penitenziari, tutto ciò contro il principio di rieducazione della pena imposto dall'art. 27 della Costituzione.

Le carceri italiane già oggi scoppiano e nessuno sembra preoccuparsene. L'allarme è stato lanciato il 17 novembre 2005 dagli stessi direttori dei penitenziari, secondo i quali la proposta (allora era ancora una proposta) di legge ex Cirielli avrà "effetti devastanti" sul sistema penitenziario italiano, perché produrrà un "insostenibile" aumento della popolazione detenuta che per il solo 2006 i direttori stimano in 20mila persone in più.

1. Il disastro carcerario e la disattenzione politica

Il disastro carcerario

Chiunque viva o lavori in carcere o comunque di esso si interessi e occupi, sa che questi ultimi anni sono stati particolarmente devastanti dal punto di vista di aggravamento delle condizioni di vita e di lavoro, di mancato rispetto dei diritti minimi, di peggioramento complessivo del sistema penitenziario. A fronte del crescente sovraffollamento, della mancanza cronica di personale, specie sul versante sanitario ed educativo, della fatiscenza delle strutture, dell'inceppamento di quella valvola di sfogo costituita dalle misure alternative - architrave della riforma penitenziaria - da sempre negate ai detenuti immigrati e sempre più dispensate con il contagocce anche nei confronti dei detenuti italiani; davanti alla mancanza di lavoro sia all'interno sia come opportunità all'esterno, nonostante la legge cd. "Smuraglia"; al permanere in carcere di decine di bambini e delle loro madri, a

dispetto della legge cd. “Finocchiaro”; alla costante privazione di ogni spazio indispensabile al mantenimento delle relazioni familiari e dell’affettività, ad onta del Regolamento penitenziario varato nel 2000 (in questi giorni scade il termine indicato dalla legge per gli adempimenti strutturali, ma la realtà dimostra inadempienze pressoché generalizzate); a condizioni sanitarie da Terzo mondo, nonostante la legge del 1999 che disponeva il passaggio al sistema sanitario nazionale. Ecco, davanti a questa montagna di problemi, spesso drammatici e sempre impellenti, nell’attuale legislatura, il governo e l’amministrazione penitenziaria hanno puntato tutto sull’edilizia penitenziaria, togliendo risorse e attenzioni indispensabili sia per gli adempimenti del Regolamento, sia per i progetti finalizzati al reinserimento, sia, soprattutto, per tutelare la salute (così è cresciuto anche il disastro sanitario, con il 7,5% dei detenuti sieropositivi, il 38% positivi al test per l’epatite C e il 50% a quello dell’epatite B, mentre il 7% presenta l’infezione in atto e il 18% risulta positivo al test della TBC, dati peraltro probabilmente sottostimati. E sono cresciuti i gesti di disperazione: con almeno 52 suicidi, 1.110 tentati suicidi, 6.450 scioperi della fame, 4.850 episodi di autolesionismo avvenuti nelle carceri nel 2004). In compenso, in parlamento si è arenata la legge tesa ad istituire l’Ufficio del Garante nazionale dei detenuti, norma indispensabile per consentire effettiva agibilità e poteri reali ai Garanti che meritoriamente alcuni (pochi) enti locali hanno istituito.

La disattenzione politica

Per cercare di rompere questa cappa opprimente della disattenzione politica, del silenzio assoluto sul crescente disagio di chi vive e di chi lavora in carcere, a settembre 2005 è stata lanciata un’iniziativa nazionale che ha raccolto molte e significative adesioni e che si è manifestata con uno sciopero della fame a staffetta, presidi, appelli e mobilitazioni sindacali. L’obiettivo comune è quello di fare pressing sul governo e sul parlamento. Di fronte allo sfascio, la maggioranza parlamentare sinora ha saputo (e voluto) partorire nell’intera legislatura un’unica legge in materia carceraria: la “Delega al governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”, cd. “Meduri”, che produrrà risvolti negativi per il trattamento penale esterno e per i Centri di servizio sociale. Per non parlare poi della legge conosciuta come “Salva-Previti”, da poco entrata in vigore ed impernata sulla logica del “doppio binario” e di una visione classista della giustizia e della pena, in base al quale sono garantite attenuanti e prescrizioni agli incensurati, specie se abbienti e in grado di garantirsi una difesa efficace, mentre sono pesantemente aumentate le pene e ridotte le possibilità di misure alternative nei confronti dei recidivi, vale a dire per la gran parte dei detenuti, costituita da tossicodipendenti e immigrati.

In questi anni non si sono volute creare le condizioni di applicazione del nuovo Regolamento, però si è reso permanente il carcere duro del 41 *bis* e si è introdotta una normativa che allarga le possibilità di censura sulla corrispondenza, mentre con i C.P.T. per gli immigrati (già introdotti dal centrosinistra e peggiorati dal centrodestra) si è esteso il carcere anche nei confronti di chi non ha commesso alcun reato.

Insomma, massimo del rigore verso gli emarginati, impunità per i potenti. Nulla di nuovo, purtroppo. Ma la misura è ormai pericolosamente colma, come l'affollamento delle celle. Una situazione intollerabile e ingiusta, che richiede mobilitazione e iniziativa⁽⁴⁴⁾.

Puntuale, ad ottobre 2005, la risposta dell'attuale Ministro della giustizia Roberto Castelli: "Carceri sovraffollate? Costruiamone di più"⁽⁴⁵⁾. Con la solita faccia da impunito, Castelli ha aggiunto che servono 30 milioni di euro, altrimenti il sistema carcerario crollerà.

Visto che si prevede un aumento del numero dei detenuti per il 2006 a non meno di 67 mila (circa 60 mila presenze ad oggi), secondo il ministro leghista la soluzione è semplicissima: aumentare la ricettività carceraria. Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, si fa portavoce di tutti coloro che ritengono priva di senso la soluzione offerta dal ministro-ingegnere, quando bocchia la ricetta edilizia e sostiene che il sovraffollamento si combatte spostando fuori dal sistema penitenziari tossicodipendenze ed immigrazione e con un provvedimento di amnistia generale. Infatti, cifre alla mano, la Corte dei Conti ha certificato che la costruzione di nuove carceri assorbirebbe ingenti risorse senza migliorare in modo tangibile le condizioni di vita dei detenuti. "Questi ultimi crescono ad una velocità superiore al tempo necessario per tirare su i muri. Il ministro fa bene a temere il collasso da sovraffollamento", ironizza Gonnella. Allora sia coerente: "La prossima settimana vada alla Camera a dire che la ex Cirielli sulla recidiva, alias salva Previti o ammazza Gozzini, scaricherà nelle galere decine di migliaia di persone".

Probabilmente c'è una visione differente della questione, per Gonnella e per tutti coloro che lo sostengono, il punto è migliorare le condizioni di vita dei detenuti e non risolvere i problemi con la sola carcerazione. Per Castelli, e tutti coloro che lo sostengono, il problema da risolvere è un problema di muri da costruire.

2. La cosiddetta Legge "ex-Cirielli"

Aprile 2005, il Gruppo Abele aderisce alla campagna lanciata dai Radicali italiani, Nessuno tocchi Caino e Associazione radicale "Il detenuto Ignoto" contro la legge "ex Cirielli", nelle parti in cui cancella, per i recidivi, i benefici previsti dalle

leggi vigenti. Con una lunga iniziativa non violenta che vide coinvolti per 54 giorni migliaia di detenuti ed esponenti radicali, con una lunga mobilitazione di associazioni e personalità, con il concorso di tanta parte del mondo politico e parlamentare, si chiese alle Camere di prendere una decisione, di dire il proprio “sì” o il proprio “no” rispetto ai provvedimenti di clemenza, sulla cui approvazione il Parlamento discuteva da anni.

In particolare, la richiesta era rivolta ai Senatori, ai Deputati, alle forze di maggioranza e di opposizione, affinché riconsiderino quegli aspetti del cosiddetto disegno di legge “ex Cirielli” che sembrano, potenzialmente, devastanti. In tanti, nel mondo politico, si sono concentrati sulla parte di quel provvedimento riguardante le norme sulla prescrizione; ma in pochissimi ci si è invece soffermati su quel che più ci preoccupa, e cioè tutto il resto del disegno di legge (in particolare gli articoli 4,5,7), destinato a circoscrivere o – peggio - ad annullare l’eredità della “legge Gozzini”.

La Gozzini del marzo 1975 è stata una legge che ha cambiato notevolmente le condizioni di vita all’interno delle carceri. Questa legislazione, prospettando al detenuto la possibilità di percorsi alternativi alla detenzione, creando situazioni di premialità per chi, dentro le mura, si è sforzato di mantenere comportamenti corretti e costruttivi, ha lasciato al detenuto uno spiraglio di luce dandogli la speranza di potersi ricostruire un futuro e fuggire dalla devianza. E’ una legge che ha permesso anche a tanti agenti penitenziari e tanti magistrati di espletare le proprie importantissime mansioni in un clima, sebbene non sempre facile, sicuramente più disteso e collaborativo. Trent’anni di legge Gozzini, sebbene non risolutivi della questione carcere, che sempre di più urla la sua necessità di provvedimenti drastici e deflativi, hanno posto basi serie per serie riforme a venire e, soprattutto, per un uso mirato e costruttivo delle misure alternative.

La Gozzini ha tolto dalle celle il vento della rivolta, acquietato i pesanti strascichi creati dal sovraffollamento, disegnato intorno al detenuto figure professionali che, sebbene non sempre adeguatamente utilizzate, hanno faticosamente prodotto risultati promettenti in termini di riabilitazione del reo.

Al contrario, il disegno di legge “ex Cirielli”, si propone di togliere i benefici ai detenuti recidivi (circa l’80% delle persone oggi in carcere), e rischia di riportare indietro di decenni il già disastroso sistema carcerario italiano, annullando e vanificando le esperienze di “buon governo” che tanto coraggiosamente sono state tentate, in numerosi casi, pur nel gravissimo contesto che conosciamo.

La sicurezza dei cittadini non si costruisce sulla disumanità della vita delle e nelle carceri, ma attraverso la conquista della certezza e della civiltà del diritto.

La speranza è che il carcere sia un luogo di pena ma anche la premessa di una riabilitazione che deve costruirsi con un rapporto fiduciario con lo Stato e la

società e con un'applicazione mirata delle misure alternative. Togliere all'80% della popolazione carceraria la possibilità di accedere ai benefici significa, invece, riversare disperazione e violenza dentro le carceri con pesanti ricadute nel nostro livello di civiltà, nei confronti di chi, come direttori, agenti di custodia, psicologi, educatori, in carcere e con il carcere ci lavora. Significa un passo terribilmente indietro per la nostra coscienza civile e politica.

La proposta è stata approvata ed è diventata la Legge n. 251 del 04.12.05 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 07.12.05.

Subito contestazioni e conseguenze. Lo stesso Castelli ha paventato ventimila detenuti in più, il giorno dopo aver votato la nuova legge. La nuova legge però, secondo Castelli, porterà più sicurezze per le strade. Ma sarà davvero così?

Togliere la speranza di accesso ai benefici (speranza seppur spesso flebile che finora ha impedito alle carceri di esplodere, anche se spesso sperando e sperando l'80% dei detenuti si fa tutta la galera fino all'ultimo giorno senza riuscire ad accedere ad alcun beneficio), significa probabilmente riportare il carcere a come era trent'anni fa, prima della legge Gozzini. Un luogo di sopraffazione dove l'unica legge era quella della violenza, perché il detenuto non aveva più niente da perdere.

Dovremo rileggere i giornali e rivedere i telegiornali di quegli anni: rivolte, accoltellamenti, pestaggi, omicidi, killer delle carceri, guardie carcerarie aggredite ed assassinate.

Una situazione alla quale uno zoccolo duro di detenuti all'antica ha sempre guardato con nostalgia perché "allora non c'erano tanti infami in giro ed erano le guardie a correre quando noi gridavamo".

Ma la gente sarà più sicura. Davvero? Cirielli o non Cirielli i delinquenti a fine pena continueranno ad uscire dal carcere. Solo che usciranno molto meno rieducati e molto più incattiviti di quanto lo siano ora. E poi non bisogna dimenticare che la legge Cirielli è una scopiazzatura del modello americano. I nostri governanti sono andati negli Stati Uniti e da cosa sono rimasti folgorati? Dal fatto che negli USA l'evasione fiscale non va mai in prescrizione e che chi evade le tasse va in galera? Dal fatto che per reati come falso in bilancio e bancarotta fraudolenta la gente finisce in carcere per trent'anni? Macché, ad accendere la loro fantasia è stato il modello del "tre reati e sei fuori". Solo che sono rimasti talmente abbagliati da questa trovata geniale che gli è sfuggito l'altro lato della medaglia di questo modello e cioè che, grazie a queste leggi sulla recidiva, negli USA ogni dieci arresti nove finiscono in una sparatoria. Gli è sfuggito il fatto che, grazie a queste leggi, in molte città americane ci sono 35-40 omicidi ogni week-end. E ora la domanda da un milione di euro: come mai negli Stati Uniti, dove c'è la pena di morte, ogni anno vengono uccisi centinaia

di poliziotti, mentre in Italia, dove la pena di morte non c'è, l'uccisione di un poliziotto o di un carabiniere è un evento raro?

3. Certezza della pena o certezza del recupero

Quando si trattano argomenti come la certezza della pena o la certezza del recupero, il ragionamento da fare parte dalla flessibilità o meno della pena.

Certezza della pena, infatti, significa inflessibilità della pena, o almeno tendenza all'inflessibilità che si contrappone, in sostanza, alla flessibilità della pena che è la possibilità che la pena abbia una durata conseguente all'andamento dell'esecuzione della stessa, cioè possa interrompersi prima del termine stabilito, ed essere sostituita da modi di esecuzione diversi da quelli che erano previsti inizialmente. Si tratta cioè della possibilità di modulare e graduare la pena nel corso della esecuzione in modo da favorire il processo rieducativo del condannato. La flessibilità si realizza attraverso una serie di strumenti, noti al grande pubblico come i "benefici" della Gozzini (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà), la cui finalità è ora quella di consentire un graduale reinserimento del condannato, favorendo contatti con l'esterno, ora quella di ridurre la durata della pena ovvero di sostituire la sanzione carceraria con una misura alternativa⁽⁴⁶⁾.

La pena inflessibile è stata la bandiera, la prospettiva, l'impostazione unica delle normative precedenti alla riforma del 1975. Il Codice penale del 1930 prevedeva, in effetti, un'unica formula di uscita dal carcere prima del fine pena, ed è la sostituzione della pena in carcere con una forma diversa, la libertà vigilata, attraverso lo strumento della liberazione condizionale, che era data dal Ministro della Giustizia. Un provvedimento molto raro, come poteva essere anche il provvedimento di grazia, che non modificava nella sostanza il funzionamento dell'esecuzione della pena, che rimaneva tendenzialmente rigido.

Ma quando si dice "tendenzialmente rigido" si dimentica che, ricorrentemente, con tempi che variavano dai tre ai cinque anni, arrivavano i condoni e le amnistie, che buttavano fuori tutti quanti, senza discriminazioni e scelte, ed erano quelli gli strumenti con i quali si riduceva la popolazione detenuta quando cresceva troppo. Flessibilità o inflessibilità della pena? La risposta sta non soltanto nell'articolo 27 della Costituzione, quanto nella interpretazione sistematica, continua, che ne ha fatto la Corte costituzionale. La Corte costituzionale, fin dal 1974, disse che c'è un diritto del condannato a che sia valutato se la parte di pena che ha scontato è servita a prepararlo ad un processo di recupero sociale all'esterno, in forme che devono essere diverse dall'esecuzione della pena in carcere. Questa sentenza fu

quella con cui (sulla base del diritto a veder valutata la possibilità che il condannato fosse già pronto per l'uscita) la liberazione condizionale, prima data dal ministro, diventava di competenza di un giudice, che in un primo tempo venne individuato nella Corte d'Appello e poi, con la legge Gozzini, nel Tribunale di Sorveglianza. Questa prima sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che la flessibilità della pena è il modo, l'utilizzo, l'impostazione, con cui l'esecuzione della pena dev'essere attuata, e in tante sentenze successive, che cominciano dal 1985 e continuano tuttora, il discorso della Corte Costituzionale si articola meglio, e dice che non solo la pena deve essere flessibile, ma questa flessibilità, questo sistema di prova controllata con cui la pena si esegue, devono essere seguiti da una struttura che svolge, al tempo stesso, una funzione di controllo, di recupero e di sostegno.

La Corte è dettagliata, dice addirittura che, quando si ricostruirà la validità del percorso che la persona ha fatto all'esterno, si dovrà vedere se certi insuccessi sono legati alla mancanza di efficacia del sistema esterno, per esempio se questa persona ha perso il lavoro, se la perdita del lavoro ha coinciso con la perdita della correttezza dell'inserimento sociale, etc.. Si dovrà tenere conto di questo, per valutare se veramente tutti gli sbagli, tutta la responsabilità deve essere attribuita a lui, se realmente tutta la pena deve essere nuovamente espiata, a partire dal momento in cui si era interrotta per la concessione della misura alternativa.

Sembra chiaro che sono due sistemi diversi: da una parte, pena fissa, pena inflessibile, pena che porta la persona, fino alla fine, nelle condizioni in cui si trova in carcere, dall'altra pena flessibile, che valuta il percorso interno del soggetto, che decide ad un certo momento se questo percorso debba cambiare e, al posto del carcere, del trattamento penitenziario interno, debba esserci un trattamento penitenziario esterno che dà alla persona la possibilità veramente di misurarsi, fuori dal carcere, con le difficoltà della sua situazione, e di superarle. Pensare che il reinserimento si leghi all'uso del bastone del carcere, è lontano dalla realtà.

In una valutazione spontanea, che una persona può fare su chi sconta una pena, si dice "È bene che stia in galera, perché solo così impara e solo così, quando uscirà, sarà un'altra cosa, sarà un'altra situazione". Questo discorso può andare bene per chi valuta le cose da fuori, una persona che ha fatto tutta la sua pena in carcere, che è stata dentro per non poco, quando esce non è che trovi le cose molto diverse da quelle che erano prima di entrare. Pensare che il reinserimento si leghi all'uso del bastone del carcere, nei suoi confronti, è lontano dalla realtà. Il discorso, molto più semplice, è che l'inserimento si realizza attraverso un periodo di prova controllata e sostenuta, quello di cui la Corte Costituzionale ci parla.

Sostanzialmente il primo quesito, quello della certezza della pena, è un quesito a cui costituzionalmente si deve rispondere di no. Se "pena certa" vuol dire "inflessibile", non può essere inflessibile. Per la Costituzione, per l'integrazione

articolata che ne ha dato, in tantissime sentenze, la Corte Costituzionale, la pena deve essere flessibile e deve servire alla inclusione delle persone. Includere o escludere le persone? I Giuristi ci hanno ragionato, la Corte Costituzionale ragiona, e in tanto tempo si è pensato, con abbastanza tranquillità, che la finalità dell'esecuzione della pena dovesse essere l'inclusione, e non l'esclusione delle persone.

Invece abbiamo sempre colto i processi di carcerazione come processi di esclusione delle persone. Le persone ricevevano una stigmatizzazione, dalla quale non riuscivano a liberarsi, che le accompagnava poi nel resto dell'esistenza. Erano detenuti, o ex detenuti in procinto di tornare detenuti... questa era la loro vicenda esistenziale, in tanti casi, cioè nei casi sicuramente prevalenti.

Il concetto di inclusione è stato via via sempre più contestato da quella che oramai è la parola con cui si fa bella figura: la parola "sicurezza". Senza aggettivi. Perché invece la parola "sicurezza", in tutte le politiche sociali degli ultimi 30 anni, è apparsa ripetutamente, ma veniva sempre accompagnata dall'aggettivo "sociale". Sicurezza sì. Ma che sia "sicurezza sociale".

Tutti gli Enti locali avevano un Assessorato alla sicurezza sociale. Sicurezza sociale voleva dire cercare di costruire le condizioni per cui c'era una vivibilità dell'ambiente in cui si stava, e cogliere gli aspetti critici che queste situazioni urbane e sociali presentavano, perché così potessero essere rimossi. La sicurezza sociale lavorava in particolare sulle situazioni di disagio, di emarginazione, proprio per eliminarle, proprio per includere quello che era nella situazione reale escluso.

Invece ora il discorso diventa diverso. Diventa quello di una sicurezza che deve essere sicurezza, che coglie i punti deboli e, diversamente dai bei manifesti che sono usciti, per chi cade non c'è nessuno che vada a raccogliarlo e a rimetterlo in piedi. Chi cade, le prende, chi cade è colui che disturba la situazione sociale generale, di persone che sono garantite, nel senso che vivono una situazione normale, una vita tranquilla e, molto spesso, non sono ricchi signori, sono anche persone modeste, che vivono una vita tranquilla, integrata, e queste persone sono disturbate da chi è escluso.

Sono la maggioranza, ovviamente, mentre dall'altra parte ci sono i tossici, gli stranieri senza arte né parte, o con arte e parte ma sempre stranieri, quelli che vivono nella precarietà, le persone che hanno problemi di ordine psichico, di insufficiente integrazione sociale. Ecco, allora, i poveri barboni massacrati di questi giorni, e qui bisognerà vedere bene perché accadono queste cose. Tutte queste sono persone che non c'entrano, con la politica complessiva. Ci sono molte situazioni in cui si sviluppa una politica di questo genere, come gli Stati Uniti, dove ci sono due milioni e duecentomila detenuti e dai sette agli otto milioni di persone in trattamento alternativo alla detenzione. E questi sono trattamenti

che, se non seguiti puntualmente, si risolvono in ulteriore detenzione. Ecco, questi numeri enormi, in quel particolare sistema, funzionano come “bombe intelligenti” che colpiscono in un largo raggio, quello della precarietà, della povertà, della non collocazione sociale, e lentamente questo raggio viene colto, visto, definito e, in qualche modo, distrutto, nel modo in cui si distrugge socialmente una persona, escludendola nelle galere.

Il problema è che questa esplosione diventa sempre più grande, fino a che sarà difficile difendersi da essa. Siccome poi le politiche sociali sono state sospese per un problema di spese e di costi, va detto anche che negli Stati Uniti invece la spesa per la sicurezza è incredibile, sta superando ogni livello, fino a che si renderanno conto che è essa stessa insostenibile⁽⁴⁷⁾.

4. L'amnistia per Natale 2005

Esiste una rivista redatta dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro, che si chiama La Grande Promessa, nella quale si trova un interessante articolo intitolato “L'amnistia non porta applausi” di Vago Rovina. Era la rivista n. 561 del febbraio del 1998. Ecco uno stralcio dell'articolo: “Le cose vanno davvero in fretta, di questi tempi. Quasi senza che ce ne accorgessimo, è quindi successo qualcosa di fondamentale importanza. Il problema del nuovo modello Italia è passato dal reame, un po' astratto se vogliamo, delle ponderate discussioni e dei dibattiti cartacei a quello delle cose concrete da fare – e da subito. Ormai c'è poco da discutere, perché tanto sappiamo già tutti benissimo dove dovremo andare a parare, prima o poi, piaccia o non piaccia, il problema dell'amnistia dovrà essere seriamente affrontato. Il tentativo corrente è quello di insabbiare il male minore, l'amnistia cioè, i signori politici, *omnia munda mundis* (tutto è puro per i puri), dimenticano che non c'è più spazio, né pazienza per chi nicchia, vorrebbe ma non può e ci sta dentro solo a metà. [...] Sono passati cinque anni dallo scoppio di tangentopoli con qualche migliaio di arresti e allora vi domando: quanti di questi Principi della collusione, Ayatollah dell'espatrio dorato, Sciamani dei fondi occulti, Figurativi delle bustarelle, Omniscienze dell'intrallazzo condividono attualmente la miseria, gli stenti e la rabbia di altri meno fortunati e privilegiati cittadini?”

Indubbiamente, è stata una parte politica, utilizzando abilmente ma con decisione tutti gli strumenti di pressione e, diciamo pure, di ricatto a loro disposizione, a tirarli per le orecchie come discoli recalcitranti e a costringerli, volenti o nolenti, a tirarsi da parte. L'importante era farli sparire dalla politica, poi della galera non

importa più di tanto. Basta non parlare dell'amnistia, non vogliono perdere consensi elettorali, è meglio fare i processi, quei processi che la prescrizione relegherà nei meandri umidi e dimenticati degli archivi dei Palazzi di Giustizia. E' urgente (ricordo, era il 1998) sanare la giustizia, l'amnistia è un atto dovuto, non ci sono palliativi per riparare gli errori che tutti hanno contribuito a fare, evitare che migliaia e migliaia di cittadini arrivino nelle carceri per scontare condanne dovute alla commissione di reati che non dovrebbero più esistere nel codice penale"⁽⁴⁸⁾.

Il tema dell'amnistia è certo tra i più scomodi e difficili; non è un caso che in Italia l'ultimo provvedimento di questo genere risalga a 15 anni fa. Sono passati 5 anni dall'anno del Giubileo, quando un ampio "Cartello sociale" promosse la campagna per l'amnistia, l'indulto e un "piano Marshall" per le carceri e per il reinserimento sociale, vera e unica premessa per contrastare la recidiva e garantire maggior sicurezza ai cittadini. Sono passati 3 anni da quando il Parlamento tutto applaudì ripetutamente e calorosamente Giovanni Paolo II mentre invocava una riduzione delle pene. Ora, a partire dalle sollecitazioni di Marco Pannella, si torna a parlarne ed è stata organizzata un'iniziativa "Amnistia per Natale 2005", volta a ottenere con la massima urgenza un provvedimento di amnistia-indulto, un atto di buon governo ormai necessario e, dati alla mano, assolutamente improcrastinabile. In assenza di risposte, in questi anni, il problema da grave (come nel 1998), si è fatto gravissimo, tanto che a denunciare l'insopportabilità della situazione, e spesso a chiedere l'amnistia e l'indulto, sono ormai non solo i detenuti e le associazioni ma tutti gli operatori, la polizia penitenziaria, i medici e gli infermieri, gli educatori e gli assistenti sociali, i direttori, gli avvocati, i magistrati.

Sollevare il problema dell'amnistia comporta silenzi imbarazzati o considerazioni di inopportunità da parte di quasi tutte le forze politiche e comprensibili obiezioni da parte dei tecnici e della stessa opinione pubblica. Amnistiare alcuni reati e condonare una parte delle pene già comminate attraverso l'indulto, infatti, è sempre una forma di rinuncia, di lesione del diritto dei cittadini e delle vittime dei reati, a veder riconosciute e risarcite le proprie ragioni.

Non è vero che se si aumentano le carcerazioni si riducono i reati: 60.000 persone in carcere (record nella storia della Repubblica), altre 50.000 sono in misura alternativa alla detenzione, ulteriori 70-80.000, già condannate a pene inferiori ai 3 anni (4 nei casi di tossicodipendenza), sono in attesa delle decisioni del giudice circa la possibilità di scontare la condanna in misura alternativa: totale 180-190.000 persone, che significa una crescita esponenziale di 6 volte nel breve volgere di 15 anni. Crescono le carcerazioni ma crescono ancora di più le prescrizioni: da 66.556 nel 1996 a 94.181 nel 2000 a 221.880 nel 2004.

Non è dunque vero che aumentando le carcerazioni si riducono i reati: è vero esattamente il contrario!

Questi opposti numeri, queste linee che crescono all'infinito e in parallelo senza mai incrociarsi, indicano le due facce incomunicanti dell'amministrazione della giustizia: da una parte, l'amnistia strisciante, crescente e nascosta delle prescrizioni e quella di classe ora introdotta dalla approvazione definitiva della legge "Cirielli"; dall'altra parte, il popolo e le cifre dell'esclusione sociale, dei senza avvocati e senza difesa, degli immigrati e dei tossicodipendenti, iperpenalizzati e verso i quali si scarica per intero e inesorabilmente la mano pesante della macchina della giustizia.

Una macchina cieca e ingolfata, stante la mole – come già descritto - dei processi pendenti: 8.942.932, di cui 5.580.000 penali. Tra la data del delitto e quella della sentenza la durata media è di 35 mesi per il primo grado del processo e di 65 mesi per il grado di appello.

Ma se molti sono i reati che vengono prescritti (1.066.069 dal 2000 al 2004), assai di più sono quelli neppure perseguiti: nel 2003 le persone denunciate sono state 536.287 e i delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale sono stati 2.890.629 (erano 2.842.224 nell'anno precedente), ma nell'80,8% (2.334.883) l'autore del reato era ignoto.

Coloro che finiscono in carcere sono insomma una piccolissima parte degli autori di reato. Il problema della sicurezza e della legalità è questione che riguarda la società libera, ben più che il carcere, ed è lì che va affrontata. Evidenziando altresì quanto le vittime del reato abbiano interessi non dissimili da quelli delle vittime di un sistema della giustizia forte coi deboli e debole con i forti: una giustizia che sia efficace ed efficiente e soprattutto equa è necessità comune, e comunemente dovremmo essere capaci di porla.

Va poi considerato quanto il carcere stesso sia illegale, luogo e sistema dove le leggi spesso sono non applicate, come ad esempio lo stesso Regolamento penitenziario, varato nel 2000 e rimasto in buona parte lettera morta.

O come, viceversa, siano leggi sbagliate e inique a indurre criminalità: basti osservare come sia risibile il numero degli immigrati regolari in carcere, mentre è crescente quello degli immigrati privi di permesso di soggiorno. L'impossibilità di ingresso legale produce illegalità e reati, mentre chi ha possibilità di regolarizzazione dimostra di essere del tutto esente da pratiche illegali e criminali.

Sono questi i numeri che trasformano la questione dell'amnistia e indulto da semplice provvedimento umanitario in una risposta necessaria a quella che è divenuta una vera e propria emergenza sociale. Per molti non esistono altri modi per costruire le condizioni di una nuova giustizia, di una nuova garanzia per tutti i cittadini di vedere tutelati i propri diritti e interessi, se non attraverso un provvedimento di amnistia. Spesso però, la non conoscenza dei termini e dei numeri della questione da parte dell'opinione pubblica – troppo spesso usata

come scudo dalle forze politiche per declinare responsabilità e decisioni che le competono - crea difficoltà e soprattutto impopolarità sulle proposte dell'amnistia e dell'indulto, per questo i promotori di questa proposta hanno cercato di avere un riverbero mass-mediatico tale da far capire le ragioni del loro agire. E proprio per questo, probabilmente, il giorno scelto per scendere in piazza è stato il giorno di Natale.

Il fatto è che l'amnistia e l'indulto non sono contraddittori con un'attenzione ai temi della sicurezza, critica questa che spesso e volentieri viene strumentalizzata da chi non sa, ma che può avere paura.

È questo carcere che produce recidiva, commissione di nuovi reati. Lo dicono i dati e le ricerche: se la percentuale della recidiva è del 75% nei casi di detenuti che scontano per intero la condanna in carcere, si abbassa drasticamente al 27% nel caso di tossicodipendenti condannati che scontano la condanna o una parte di essa in affidamento ai servizi sociali e al 12% nel caso di non tossicodipendenti affidati ai servizi sociali.

Investire sul recupero e sulla prevenzione è la vera politica per la sicurezza, una politica meno costosa socialmente, umanamente ed economicamente: tenere una persona in carcere, peraltro nelle attuali condizioni miserevoli, costa 63.875 euro l'anno, naturalmente in gran parte per la struttura, mentre per il vitto di ogni recluso si spendono mediamente soli 1,58 euro al giorno. Tenere un tossicodipendente in carcere (e sono almeno 18.000) costa il quadruplo che assisterlo in una comunità o affidarlo a un servizio pubblico. E lo stesso vale per tutte le altre "vite a perdere" che sono lì concentrate, immigrati, malati, emarginati.

La marcia di Natale a Roma

Con la Marcia di Natale i promotori intendono manifestare sia per l'amnistia che per l'indulto. Entrambi i provvedimenti, sono necessari per diverse ragioni, che riguardano le inique condizioni carcerarie ma anche il cattivo stato della giustizia in Italia, rallentata da migliaia di processi arretrati, che provocano un'amnistia di fatto, strisciante e di classe, costituita dal milione di reati prescritti per scadenza dei termini soltanto negli ultimi 5 anni.

Il 30 novembre scorso il Consiglio d'Europa ha denunciato che "i ritardi della giustizia in Italia sono causa di numerose violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sin dal 1980", ritardi che "costituiscono un pericolo effettivo per il rispetto dello stato di diritto in Italia". La nuova legge ex-Cirielli inasprisce le pene per i recidivi, si calcola che porterà in carcere in breve tempo altri 20.000 detenuti. Secondo i promotori dell'iniziativa⁽⁴⁹⁾ "Chi si oppone alla clemenza, dimentica che in Italia esiste un'amnistia strisciante che si chiama prescrizione e che è spesso riservata a chi può permettersi un bravo avvocato. Chi si oppone

alla clemenza dimentica che spesso sono leggi inique a produrre criminalità.” In effetti basta osservare come sia ridicolo in numero degli immigrati regolari in carcere, mentre è crescente quello degli immigrati senza permesso di soggiorno. L'impossibilità di ingresso legale produce illegalità e reati, mentre chi ha possibilità di regolazione dimostra di essere pressoché esente da pratiche illegali e criminali. Il 25 dicembre 2005, giorno di Natale, parecchie centinaia di persone si sono ritrovate a Roma per partecipare alla marcia natalizia per chiedere un'amnistia per i reati minori, sotto una pioggia battente ed una temperatura alquanto rigida. Promossa dal comitato presieduto da don Antonio Mazzi e animata dal leader radicale Marco Pannella, alla marcia hanno aderito esponenti di quasi tutti gli schieramenti politici, ad eccezione di Alleanza Nazionale (palesamente contraria, Fini ha dichiarato “Sono personalmente contrario all'amnistia, servono politiche per fare in modo che chi sbaglia paghi”) e la Lega⁽⁵⁰⁾.

Il corteo è partito da Castel Sant'Angelo ed ha fatto una sosta al carcere di Regina Coeli, prima di transitare per il Senato, la Camera ed il Quirinale. Davanti a Regina Coeli, la musica della jazz band, ha lasciato spazio ad un breve discorso di tre protagonisti di questa marcia, don Antonio Mazzi, don Andrea Gallo e Marco Pannella. “Guai a noi se fossi qui per illudere qualcuno – ha detto don Mazzi – siamo qui perché si finisca di adoperare il carcere come strumento di tortura invece che di rieducazione, ma siamo qui anche per dire che non accettiamo i programmi del guardasigilli che prevedono di aumentare le carceri, anziché di liberarle. A questo noi ci rifiutiamo”. “Finalmente – ha detto don Gallo – un buono e santo Natale. Oggi è iniziata una vera civilizzazione dopo centinaia di richiami dell'Europa”. Per Pannella “c'è bisogno di un'alternativa sociale che abbia a che fare col vissuto intendendo per vissuto ciò che i carcerati vivono ogni giorno”. Da Pannella è anche venuto un appello per “una nuova forma di unità che tenga conto come per la prima volta la massima questione sociale e istituzionale si manifesta”. Ed in effetti, è la prima volta che in Italia si manifesta per quella che viene considerata la più grande questione sociale del nostro paese, determinata dalla non-amministrazione della giustizia e dalla disastrosa situazione delle carceri, fatti per cui lo stato italiano è stato condannato dalla giustizia europea, sin dal 1980 e ripetutamente, per violazione di diritti umani fondamentali.

La fine della speranza

Dopo la marcia di Natale, dopo tutte le polemiche, le parole spese, dopo aver creduto fosse possibile ottenere un provvedimento di clemenza (che peraltro avrebbe soltanto tamponato una situazione di emergenza), la Camera dei deputati ha bocciato sia la proposta di amnistia che quella di indulto. Il voto dei protagonisti della sinistra italiana è stato determinante: durante le votazioni Lega e Alleanza

Nazionale, riescono a far passare un emendamento che propone di sopprimere il primo articolo del provvedimento di clemenza (l'amnistia), grazie ai voti dei Ds che sono favorevoli all'indulto. L'emendamento passa con 206 sì, 191 no e 8 astenuti. Poi è venuto il turno dell'indulto, che avrebbe cancellato fino a due anni di carcere per i condannati che hanno espiato almeno un quarto della pena, ma non si sarebbe applicato ai recidivi. Grazie al probabile voltafaccia di Forza Italia e Udc che avevano sempre espresso il loro favore al provvedimento di indulto ma che poi hanno votato sì all'amnistia, è stato approvato l'ennesimo emendamento proposto dalla Lega e da An che sopprime l'articolo del testo relativo all'indulto, con 206 sì, 178 no e 2 astenuti.

I leghisti ed il gruppo di Alleanza Nazionale evidentemente sono stati più bravi, o forse solo semplicemente più furbi. Fatto sta che è stata fatta la loro volontà: secondo i leghisti "l'amnistia entrerebbe in contraddizione con il principio di certezza della pena e non sarebbe comunque risolutiva rispetto al problema del sovraffollamento dei penitenziari", Alleanza Nazionale conclude con la solita soluzione: la costruzione di nuove carceri.

5. Che fare?

L'attuale Governo ha dato la sua risposta, ha ponderato problemi e soluzioni ed ha deciso: la prima esigenza è quella di garantire la sicurezza dei cittadini (se questo poi significa anche la garanzia di voti alle prossime elezioni tanto meglio), per poterla soddisfare occorre, secondo i promotori della nuova legge tanto contestata detta "ex Cirielli" aumentare le carceri, per poter ospitare quei ventimila detenuti in più che l'applicazione della nuova legge provocherà e magari anche per risolvere il noioso problema del sovraffollamento. Ed in effetti le soluzioni per l'emergenza sovraffollamento sono due: o la costruzione di nuove carceri oppure ricorrere all'amnistia e all'indulto. La costruzione di nuove carceri, miglior soluzione secondo il Ministro di Giustizia Roberto Castelli è rischiosa per non dire dannosa. L'investimento monetario sarebbe enorme, da un lato si verrebbero a creare nuove difficoltà non strettamente necessarie per il bilancio dello Stato e il suo deficit; dall'altro si accetterebbe, di fatto, un aumento della carcerizzazione in contrasto con la prevalente tendenza giuridica e politica che vuole invece il carcere riservato come *extrema ratio*, nei casi in cui davvero non se ne può fare a meno. La seconda soluzione non è però la più felice. Rischia di rappresentare un giorno di sole in un anno di pioggia: un sollievo effimero perché dopo appena qualche mese il numero dei detenuti torna livello di prima.

Il fatto è che oggi come oggi è una soluzione necessaria perchè stiamo parlando di una situazione d'emergenza che deve essere in qualche modo tamponata, pena poi trovare con più calma, una soluzione davvero valida e non solo temporanea.

Ed anche un cenno ad un'altra tentazione, della quale molto poco si parla ma che, siamo sicuri, ha messo radici nei pensieri di alcuni politici: la privatizzazione, almeno in parte, del sistema penitenziario. La voglia di privatizzazione è ancora all'ordine del giorno, ma dovrebbe essere assolta nell'ambito strettamente economico, dalle industrie alle banche, ben altra cosa è il carcere. Se non si riesce a gestire secondo le regole dello Stato, figuriamoci l'appaltatore privato che probabilmente si proporrebbe soltanto sicurezza e profitto. I due principi costituzionali sulla pena sarebbero condannati a diventare carta straccia; umanità e tendenza alla rieducazione, per l'appaltatore privato, non conterebbero proprio nulla. Oltretutto, potrebbe anche darsi che, a conti ben fatti, il carcere privatizzato ci costerebbe di più.

La depenalizzazione

Ciò che l'attuale legislazione ha messo in primo piano nella lotta contro la criminalità è sicuramente la sicurezza, la prevenzione e la repressione. Perché non tutti i cittadini possono, ad esempio, rafforzare le difese del proprio appartamento con grate e porte blindate, ma come il buon senso civico impone, occorre pensare a chi non può permettersi supplementi difensivi e rimane più esposto di altri al pericolo. Per non parlare delle strade poi, lì non c'è difesa che tenga.

Le vie per raggiungere la sicurezza sono tante e spesso diametralmente opposte. Maggior repressione e pene più severe, per dirne una, scelta dal nostro Governo, depenalizzazione gridata a gran voce dall'opposizione. Depenalizzare non significa rinunciare a punire l'illecito, attenzione, significa bensì che la punizione dello scippo, del piccolo furto, non sarà più compito della giustizia con la toga, lenta e macchinosa per le regole procedurali che la distinguono; spetterà invece all'organo amministrativo, che molto più rapidamente (e quindi con maggior efficacia) potrà imporre multe anche salatissime o giornate di lavoro socialmente utili. Ad esempio il giovane spacciatore o ladruncolo che, per punizione, spazza le strade o pulisce il giardino pubblico sotto la sorveglianza di agenti della polizia municipale: la sanzione non è più visibile, più gratificante e rassicurante per il cittadino onesto (o presunto tale!) che saperlo alle prese con tribunali ed istituti di detenzione (luoghi che dopotutto sono quasi inaccessibili)?

Depenalizzazione può significare anche passaggio della microcriminalità per un diverso circuito giudiziario, quello dei giudici onorari di pace operanti nello stesso quartiere in cui sono avvenuti gli scippi e i piccoli furti, giudici più rapidi e ben

conosciuti dalle vittime del reato: anche sotto questo profilo acquista valore la proposta già accennata, di aumentare il numero di tali giudici e di operarne il reclutamento fra cittadini anche non laureati in giurisprudenza, anziani, verso i quali esiste una fiducia per così dire preventiva, originata dalla conoscenza della loro onestà personale e del loro stile di vita.

Inoltre, bisogna tener bene presente che il problema della microcriminalità deve trovare soluzione adeguata non già esclusivamente negli apparati repressivi dello Stato, ma nelle amministrazioni locali, a cominciare dalle circoscrizioni e dai comuni: più stretta collaborazione fra servizi sociali presenti sul territorio, persone e luoghi. Soltanto così la prevenzione del piccolo crimine potrà ottenere consistenza reale e risultati efficaci, dissuadendo, fra l'altro, dall'affidarsi a squadre di vigilantes privati.

Alcune ipotesi e quella più visibile: il lavoro socialmente utile

Gli effetti di una lunga detenzione (quando la pena è l'ergastolo, ma anche 30 o 24 anni) possono essere degeneranti, assolutamente negativi e la conseguenza potrebbe essere quella di un rafforzamento della scelta criminale, antiggiuridica e antisociale. Per di più, misure alternative e permessi possono avere degli effetti positivi, ma sono come il bastone e la carota: danno nelle mani dell'amministrazione un forte potere di ricatto, di condizionamento conformistico, andando in senso contrario a quello della "rieducazione", del graduale reinserimento libero nella società. Allora, una delle proposte potrebbe essere quella di dimezzare i massimi di pena e di abolire, nello stesso tempo, il "ricatto" dei permessi e delle misure alternative, in modo che i condannati scontino senza attenuazioni la pena inflitta. Forse così si riuscirebbe ad affermare la tanto cercata e discussa certezza della pena spazzando via la sua flessibilità.

Però a questa proposta è anche facile sollevare alcune obiezioni: anzitutto la pena ha per definizione un carattere dinamico e non statico per cui se una sentenza è qualcosa di fisso, l'esecuzione della pena deve essere un film che scorre, azzerando questa differenza si rischia ledere la dignità della persona ed una violazione all'art. 27 Cost; secondariamente una obiezione di carattere politico: le forze politiche, tutte, non si accollerebbero mai un peso tale da mettere in serio rischio elettorale e questo accadrebbe se, in una società in cui dilaga la micro e macrocriminalità che non accetta nemmeno le più irrisorie attenuazioni di pena, qualunque forza politica decidesse di proporre programmi che eliminano l'ergastolo e dimezzano le pene. Una proposta del genere, nell'attuale società, mancherebbe totalmente di consenso visto che il comune sentire per cui chi sbaglia paga, e deve soffrire almeno per quanta sofferenza ha prodotto. Un'altra direzione di ricerca potrebbe concernere l'estensione dei poteri del giudice del dibattimento in ordine alla scelta della pena (ad esempio dando facoltà di votare per l'affidamento in prova

direttamente in sentenza e non lasciare l'applicazione in momento successivo al magistrato di sorveglianza).

Oppure l'ipotesi che sembra la migliore: il lavoro socialmente utile, ossia la prestazione di un'attività a favore della collettività con il consenso del condannato. Purtroppo quando si parla di pena nel nostro immaginario vediamo le sbarre della galera. L'equazione pena = carcere è quanto di più veloce si può ottenere, basta pensare che l'impatto mass-mediatico che contribuisce a facilitare l'equazione è aiutato nel compito dallo stesso ordinamento giuridico che prevede solo due forme di pena: quella pecuniaria e quella detentiva.

Sarebbe ora di studiare nuove forme di pena, anche se altrettanto velocemente pensando ai lavori socialmente utili, potrebbero venir in mente i lavori forzati di antica memoria, soprattutto zaristica.

C'è però da considerare che se in Siberia c'era una deportazione con la tortura del trasferimento in catene (come ben descritto dalla letteratura russa), in Italia la situazione sarebbe radicalmente differente. Qui i condannati potrebbero lavorare nella loro terra d'origine e di residenza, vicino alle famiglie, e solo con il loro consenso e sostituire il carcere in tal modo. Inoltre così facendo si potrebbe evitare l'ozio forzato, spesso pena accessoria non scritta alla privazione della libertà (e dire che è invece scritto il contrario: l'obbligo di lavorare!).

Nonostante tutto, questa forma di pena è già applicata nel quotidiano in alcune ipotesi, basta pensare ai giovani tifosi individuati dalle forze dell'ordine durante le turbolenze e le violenze negli stadi di calcio. La pena per loro, e probabilmente la peggiore delle alternative ed ha carattere afflittivo, è quella del divieto di accedere ai campi di gioco, con l'obbligo di firma in questura, per le partite della loro squadra. A Genova in più occasioni si è condannato i responsabili di danneggiamento ai cassonetti dei rifiuti a svolgere per un certo numero di giorni il mestiere dell'operatore ecologico, donando alla pena loro inflitta, il carattere della visibilità pubblica della sanzione con effetto deterrente moltiplicato (ed ha anche valenza di risarcimento danni).

A questa ipotesi le critiche potrebbero essere legate a problemi di sicurezza, sindacali ed assicurativi. Però si potrebbe risolvere il problema della sicurezza organizzando una vigilanza sui condannati al lavoro chiedendola ad esempio alla polizia o ai carabinieri (dopotutto ci sarebbero meno persone in carcere con meno agenti necessari), occorrerebbe prevedere pene severissime per chi si assenta dal lavoro, unite ad altre misure di controllo e di deterrenza. Il carcere accoglierebbe solo i condannati per reati molto gravi, risolvendo così il problema del sovraffollamento. Altro vantaggio, ragguardevole, il rapporto più diretto fra sistema penale e società, la conseguente messa in crisi della cultura custodialistica o segregazionista attraverso la visibilità del risarcimento per la comunità offesa.

Certo è che per procedere su questa strada occorrono libertà da schemi culturali ormai fossili e fantasia creative: due condizioni strettamente correlate che possono permettere di superare quasi tutte le antinomie non risolte presentate dal carcere inteso come “contenitore dentro il quale si mette tutto ciò che non si riesce a sistemare fuori”⁽⁵¹⁾. Un carcere del genere è estremamente improbabile che possa risultare “rieducativo”. Il lavoro utile alla collettività può ottenere più facilmente questo risultato.

La scuola, un buon inizio

La scuola è l’inizio, a volte buono a volte meno, la scuola è l’ingresso in società, è la crescita, lo sviluppo, la formazione. E non solo professionale. Se è vero che il livello di civiltà e di democrazia di un popolo si misura sull’amministrazione della giustizia, è basilare che presidi e collegi di insegnanti, provveditorati agli studi, regioni ed enti locali, autorità giudiziaria e penitenziaria formino i cittadini di domani nella pienezza dei loro diritti assai più che con, seppur eccellenti, insegnamenti tecnici e ripetitivi. Sarebbe necessario che ci fosse un’integrazione reciproca, una sinergia feconda di iniziative straordinarie da parte degli insegnanti, tutta una serie di fuori programma che permetta loro di uscire dalle scuole con un patrimonio di consapevolezza cristallina dello Stato e della società, libera da schematismi e stereotipi, liberi e capaci di sentirsi in qualche modo sempre “legislatori”, liberi dalla rassegnazione a delegare ad altri la soluzione dei problemi. Compresi quelli del carcere, che non è un contenitore di rifiuti umani da tenere il più lontano possibile perché emana cattivo odore, ma una parte della società, di cui siamo tutti corresponsabili.

Illuminante ed onorevole, a tal proposito, un’iniziativa lanciata dalla regione Piemonte tra il 1992 e il 1993, un “esperienza di sensibilizzazione ai problemi della devianza e della criminalità in alcune scuole medie superiori”. Un gruppo di lavoro costituito da funzionari regionali, magistrati di sorveglianza, operatori penitenziari, docenti e volontari, ha svolto un’attività intensa di informazione e discussione, partendo da un questionario preliminare di 44 domande sui temi della criminalità, organizzata e non, delle carceri e delle misure alternative, del reinserimento sociale dopo la reclusione, della pena di morte, delle tossicodipendenze, delle forze dell’ordine; questionario distribuito a un campione di 282 studenti (istituti professionali, tecnici, licei artistico, classico e scientifico). L’analisi dei risultati è stata utilizzata nella elaborazione e articolazione del programma di interventi, svoltosi per diversi mesi, in collaborazione fra un gruppo di lavoro ed insegnanti. Il programma comprese anche una visita alle due carceri torinesi, le Nuove e le successive Vallette. Successivamente venne distribuito un questionario di verifica congegnato in modo da poter valutare eventuali variazioni

degli atteggiamenti dopo lo svolgimento del programma, aumento di conoscenza e approfondimenti critici.

Il confronto fra i dati iniziali e quelli finali dimostra la validità non trascurabile dell'iniziativa. Alcuni esempi. Nel primo test oltre il 72% aveva dichiarato di ritenere che un atto criminale fosse da imputare a una personalità particolare di tipo delinquenziale, ossia che la società fosse divisa in "buoni" e "cattivi" per natura, destinati a rimanere tali sempre, sia in libertà sia in reclusione; nel secondo test oltre il 74% ha accolto la tesi opposta, che "ognuno di noi può commettere un reato". Nel primo test l'evasione fiscale era considerata un atto disonesto dal 75% mentre per il 14% era un atto di furbizia; nella verifica finale oltre il 97% si mostrava convinto che l'evasione fiscale è un reato. La corruzione politico-amministrativa era vista come un illecito penale solo dal 46%; il dato raddoppia nel secondo test. E' stato riscontrato, in tema di carcere, un vistoso calo di certezze pregiudiziali: l'utilità passa dal 34,8% al 22,9%, l'inutilità dal 22,7% al 17,7%; rimane stabile intorno al 28% la percezione del carcere come strumento negativo ai fini del reinserimento sociale del condannato, mentre gli incerti risultano raddoppiati. La linea repressiva ha diminuito nettamente i consensi, l'inasprimento delle pene è ridotto a un livello minimo, anche sotto il 10%. E' invece notevolmente cresciuta la disponibilità a prestare opera di volontariato all'interno delle carceri ed all'esterno (ex detenuti).

Certo, per formare queste variazioni potrebbero essere stato incisivo l'insegnamento e le convinzioni del gruppo di esperti, tuttavia, se si tiene presente il problema di una maggiore presa di coscienza collettiva in ordine alle questioni della criminalità e della repressione, non si può certo negare, e nemmeno minimizzare l'importanza assunta e realizzata dalla regione Piemonte.

Note inserite nel testo

¹ Il Consiglio d'Europa fu costituito subito dopo la seconda guerra mondiale - insieme ad un altro organo: l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, trasformato nel 1960 in Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - e comprende attualmente 40 Stati membri.

Il suo scopo è, secondo l'art. 1 del Trattato istitutivo, quello di «conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale». Ed aggiunge l'art. 3 «Ogni Membro del Consiglio deve accettare il principio della preminenza del Diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». È composto dal Comitato dei Ministri, dall'Assemblea consultiva (denominata nella prassi Assemblea parlamentare), e dal Segretario con a capo un Segretariato generale. B. Conforti, *Diritto Internazionale*, Ed. Scientifica, Napoli, 1999, pp. 172-173.

² Sorte che toccò alla Grecia nel 1969, anno in cui il Governo si rese colpevole di numerose violazioni dei diritti umani perpetrate da membri della giunta militare.

³ Art. 8 della Convenzione, comma 2 “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

⁴ **Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.**

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

⁵ **Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza.**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
 - a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
 - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

⁶ Il testo è contenuto nella nota n. 4

⁷ **Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.**

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole

2. da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia.

1. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

2. In particolare, ogni accusato ha diritto a:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

⁸ Relazioni ufficiali, pubblicate a cura del Consiglio d'Europa, danno una definizione piuttosto ampia del termine "trattamento". In esso si comprende ogni misura e disciplina utile per mantenere o ristabilire la salute fisica e mentale dei detenuti, oppure per facilitare il loro reinserimento sociale o, in generale, migliorare le condizioni di detenzione.

⁹ Vedi sentenza Ganci contro Italia del 30 ottobre 2003.

¹⁰ Relazione finale della XIV Commissioni politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati, approvata martedì 3 ottobre 2000.

¹¹ L'art. 132 c.p. riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena. Il giudice deve motivare l'esercizio di tale potere, tenendo conto dei fatti, della gravità del reato ed anche della capacità a delinquere. Il successivo art. 133 c.p. stabilisce gli elementi che il giudice deve valutare come quali la gravità complessiva (oggettiva e soggettiva) del reato, la capacità di delinquere intesa come attitudine al reato commesso (secondo il criterio della retribuzione-proporzione) e tenendo conto del grado di capacità di delinquere intesa

nel suo ulteriore significato di attitudine a commettere nuovi reati (complementare alla teoria della prevenzione speciale).

- ¹² T. Hobbes, *Leviatano*, VIII, La nuova Italia, Firenze, 1976, pag. 257.
- ¹³ La liberazione condizionale sospende l'esecuzione della pena per un certo tempo trascorso il quale senza che il condannato liberato abbia commesso un altro reato, le pena si estingue. Lo scopo di questa causa di estinzione della pena è quello di prevenire la ricaduta del reo favorendo l'emenda dei colpevoli e, in via secondaria, cercare di arrivare ad un miglioramento della disciplina in carcere. Per ottenerla il condannato all'ergastolo deve aver effettivamente scontato almeno 26 anni di pena. L'accordo a tale beneficio comporta la sospensione dell'esecuzione della pena ma viene ordinata la libertà vigilata. L'estinzione della pena si ha se nei successivi 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione la persona liberata non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole o trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata.
- ¹⁴ Corte di Cassazione 5 Marzo 1979.
- ¹⁵ Il *Panopticon* è la struttura carceraria ideata da Jeremy Bentham. La struttura del *Panopticon* si può così riassumere: una costruzione ad anello, suddivisa in celle, con al centro una torre composta da finestre che si aprono sulla facciata interna dell'anello. Ogni singola cella ha due finestre: una verso l'interno e l'altra verso l'esterno. In questo modo, il sorvegliante nella torre centrale, può osservare ogni minimo movimento del detenuto senza essere visto.
- ¹⁶ Secondo gli architetti che hanno progettato il carcere di Sollicciano (casa circondariale di Firenze), uno dei carceri più interessanti dal punto di vista architettonico, l'assetto dell'istituto avrebbe dovuto rappresentare un "brano della città", una continuazione naturale del tessuto urbano dove il detenuto si sarebbe dovuto trovare a suo agio. Questo progetto è senz'altro interessante anche per il contesto in cui si è sviluppato, visto che l'arco di tempo tra la progettazione e la realizzazione ha coinciso con la riforma penitenziaria del 1975, con la quale si è proceduto al riassetto, alla luce dei principi costituzionali, di tutta la materia penitenziaria.
- ¹⁷ M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino 1993, pp. 218-228. Secondo Foucault, il Panopticon, ideato da Jeremy Bentham nella metà del XIX secolo, ha espresso nella forma più pura le differenze tra i vecchi ricoveri e le nuove prigioni. Panopticon era il nome che Bentham diede a un carcere ideale da lui progettato, ma mai interamente realizzato. Il Panopticon aveva una forma circolare, con delle celle tutte intorno alle mura perimetrali e con al centro una torre di controllo. Ogni cella era dotata di due finestre, una verso la torre

di controllo, l'altra rivolta all'esterno. La finalità del progetto era di rendere i detenuti costantemente visibili alle guardie: le finestre della torre erano coperte da persiane alla veneziana, in modo che il personale del penitenziario potesse sorvegliare continuamente i carcerati, senza a sua volta esporsi alla loro vista. La pianta del Panopticon contribuì a diffondere il principio delle celle separate per singoli individui o piccoli gruppi di carcerati.

¹⁸ Da sottolineare che il principio di imparzialità e della parità di condizioni di vita, se da una parte implica il divieto di discriminazione, non esclude però, che a livello operativo possa realizzarsi una differenziazione nel trattamento penitenziario. Un primo elemento di differenziazione riguarda gli imputati in attesa di giudizio, da non considerarsi colpevoli fino a condanna definitiva; secondariamente una distinzione dovrebbe riguardare i detenuti minorenni in conformità al principio costituzionale della protezione dell'infanzia e della gioventù e alla luce della normativa internazionale.

¹⁹ Una delle esperienze più significative, nel campo del teatro, è quella di Carte Bianche, gruppo teatrale fondato a Volterra nel 1987 fondato da Armando Punzo e Annet Henneman. Nel 1988 questa compagnia ha iniziato un lavoro, all'interno del carcere di Volterra, che ha portato alla creazione di una vera e propria compagnia teatrale stabile di detenuti, la Compagnia della Fortezza. Sono stati realizzati numerosi spettacoli, rappresentati dentro e, in rare occasioni, persino fuori dalle mura carcerarie, ottenendo successo sia presso il pubbliche che presso la critica e gli studiosi di teatro.

²⁰ In realtà, oltre a Gozzini, gli altri autori della legge furono tre giuristi: Giuliano Vassalli, che presiedeva la Commissione, Raimondo Ricci e Marcello Gallo, he era il relatore.

²¹ A questo convegno ne sono seguiti, negli anni, molti altri, da Bergamo a Porto Azzurro (sui mass-media), da Bellizzi Iripino a Sollicciano (sul lavoro).

²² A tale proposito si dispone nell'art. 1, 1° e 2° comma, che "il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale."

²³ Tocqueville A. De (1840), *De la démocratie en Amérique*, tr. It. Torino, Utet, 1968.

²⁴ All'origine del celebre viaggio di Tocqueville negli Stati Uniti sta una sorta di missione ufficiale per conto del governo francese al fine di studiare il sistema penitenziario di quel

paese. Tocqueville dedicò la sua vita di membro del parlamento francese alle carceri. Su quest'attività M. Perrot, *Tocqueville mènconnu* in A. De Tocqueville, *Oeuvres complètes*, Tome IV, vol. I, 1984, e gli scritti raccolti nel secondo volume del medesimo tomo.

²⁵ Tocqueville e de Beaumont, op. cit., 1840, p. 187.

²⁶ B. Cormier, *Types of Regression Determined by Deprivation of Liberty an Their Implication in Rehabilitation*, in *Proceedings of Canadian Congress of Correction*, 1957, 140.

²⁷ G. Sykes, *The Society of Captives*, Princeton, Princeton University Press, 1958.

²⁸ L'articolo 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario, limita l'accesso al lavoro esterno, ai permessi premio e alle alternative alla detenzione ai condannati per alcune categorie di reati, considerati particolarmente gravi e comunque connessi a organizzazioni criminali, siano esse di natura mafiosa o terroristica.

²⁹ Dati raccolti nella Quarta rilevazione condotta dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia redatta nel 2005 con riferimento all'anno 2004, per la prima volta in collaborazione diretta con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

³⁰ Solo 3 risultano infatti gli istituti penitenziari privi di alcuna presenza di operatori non istituzionali nel 2004.

³¹ Erving Goffman si è laureato all'Università di Toronto e divenne dottore di ricerca in filosofia a Chicago. Ha condotto per un anno una ricerca in una delle isole Shetland, raccogliendo materiale per un lavoro sulle comunità. Ha fatto parte, in qualità di ricercatore, del National Institute of Mental Health. Ha insegnato, tra altri prestigiosi incarichi, al Dipartimento di Sociologia dell'Università di California, a Berkeley. La frase riportata si trova in *Asylums*, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.

³² Dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria aggiornati al 30 agosto 2005 Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato sezione statistica.

³³ Qualche volta, addirittura, occorre ricorrere all'apposito esame radiografico del polso per avere indicazioni più precise in merito all'età della persona arrestata.

³⁴ L'Ordinamento penitenziario enuncia, all'art. 15, tra gli elementi del trattamento rieducativo i rapporti familiari: "il trattamento del condannato è svolto (...) agevolando (...) i rapporti con la famiglia". Anche il terzo comma dell'art. 18 sembra attribuire "particolare favore (...)

ai rapporti familiari”; così come l’art. 28, intitolato “Rapporti con la famiglia”, stabilisce che “particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”. Inoltre l’art. 30 ter prevede la concessione dei permessi premio per coltivare interessi affettivi e l’art. 45 prevede che il trattamento dei detenuti sia integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie, questo per “conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale”.

Lo stesso regolamento di esecuzione del 2000 ha incluso nel primo articolo, dedicato al trattamento penitenziario la disposizione secondo cui “il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”. L’art. 61, del citato regolamento, nel predisporre i programmi di collaborazione con le famiglie, prevede che “particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia (...) e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale”; il direttore dell’istituto è autorizzato a tal fine a “concedere colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37” e ad “autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro (...)”.

³⁵ Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica dall’autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; mentre i detenuti possono essere autorizzati dal direttore dell’istituto.

³⁶ Art. 30, comma 8, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: “La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell’interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata”.

³⁷ L’art. 42 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recita: “L’ente regione, d’intesa con i provveditorati regionali, programma, sulla base delle indicazioni e delle richieste delle direzioni degli istituti e con la collaborazione degli enti locali competenti, i vari tipi di corsi di formazione professionale, da svolgere secondo le esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e le richieste del mercato del lavoro”.

³⁸ Massimo Pavarini è docente di diritto penitenziario all’Università di Bologna.

³⁹ M. Pavarini, *Il carcere razzista*, in *Gli stranieri in carcere*, Dossier ’94, Centro informazione detenuti stranieri in Italia, Sinnos, p. 102.

- ⁴⁰ Il Magistrato che ha pronunciato queste parole è Francesco Faldi, attualmente Magistrato di Sorveglianza a Firenze.
- ⁴¹ Così definita da G. Caselli, *Stranieri e carcere*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, n. 4, 2000, p. 16.
- ⁴² Per gli stranieri che hanno riportato una condanna, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati previsti dall'art. 380, primo e secondo comma del c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minore da impiegare in attività illecite, sono espulsi dal territorio dello Stato (artt. 13 e 14 del Testo Unico sull'immigrazione, così come modificato dalla legge 189 del 2002).
- ⁴³ **Art. 380 c.p.p. Arresto obbligatorio e flagranza.** Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato; per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
- a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro EE del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
 - b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p.
 - c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del c.p. per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
 - d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600 *bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600 *ter*, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previste dall'art. 600 *quinqüies* del c.p.;
 - e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 08.08.77 n. 533 o quella prevista dall'art. 625 comma 2, prima ipotesi del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 del c.p.;
 - e *bis*) delitti di furto previsti dall'art. 624 *bis* c.p., salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
 - f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 c.p. e di estorsione art. 629 c.p.

- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 terzo comma della Legge 18 aprile 1975 n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9.10.90 n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561 delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
- l *bis*) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso previsti dall'art. 416 *bis* del c.p.;
- l) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 comma 1 e 3 c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i), del presente comma;

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

⁴⁴ L'iniziativa consisteva in chiare richieste:

- chiedere ad alta voce al Parlamento che in questi ultimi mesi della legislatura trovi posto nel calendario dei lavori, almeno l'approvazione della legge che istituisce il Garante nazionale delle persone private della libertà, arenatasi oltre due anni fa.
- diversamente, si chiede con forza che venga abbandonata la legge "ex Cirielli" sulla recidiva (nonché quella Fini sulle droghe), che produrrebbero in breve volgere di tempo un sensibile aumento della popolazione detenuta (stimato in una crescita di presenze del 25%), con tutti i rischi del caso e con l'ulteriore penalizzazione della gran massa dei detenuti, vale a dire i più poveri, privi di difesa e di opportunità. La vera prevenzione del crimine non si fa inasprendo le pene ma consentendo un reale recupero e reinserimento attraverso misure ad hoc, come quel "piccolo piano Marshall per le carceri" che avevano già proposto nella passata legislatura e che è stato colpevolmente lasciato cadere dopo molte promesse.

- Un piano che verrà rilanciato nei prossimi mesi. Se pensiamo che tenere una persona in carcere, per giunta in queste condizioni inaccettabili, costa 200 euro al giorno, è agevole pensare che investire nel recupero e nel reinserimento consente anche risparmio economico alla collettività, oltre che rispetto delle leggi e prevenzione della recidiva.
- che alcune buone leggi già esistenti vengano finalmente applicate: dalla legge “Finocchiaro” per la scarcerazione di bambini e delle detenute madri (oggi vi sono in carcere 60 bambini e 54 madri, più di quanti ve ne fossero prima della legge), a quella “Smuraglia” per incentivare il lavoro penitenziario, a quella del passaggio di competenze della sanità penitenziaria al sistema sanitario nazionale, a quella che consente la scarcerazione dei malati gravi, sino al Regolamento penitenziario approvato nel 2000, tuttora inapplicato o eluso nella gran parte dei penitenziari. Il carcere, abbiamo detto in questi giorni, è in situazione di pesante e perdurante illegalità.

Ma, al di là di questo scorcio di legislatura, si chiede alle forze politiche e in particolare al centrosinistra che si candida a governare nel 2006, di prendere sin da ora precisi impegni su queste materie, da inserirsi nei programmi e da realizzare nei primi 100 giorni di governo. Impegni che diano il segno inequivocabile di un cambiamento di rotta rispetto alle politiche sin qui seguite (e non solo nell’attuale legislatura) in materia penale e penitenziaria. Magari riprendendo anche quella proposta di abolizione dell’ergastolo, già approvata da un ramo del parlamento nella passata legislatura e poi lasciata cadere, e quella dell’amnistia e indulto, che si è scontrata contro il muro di gomma dell’indifferenza e indisponibilità delle forze politiche di entrambi gli schieramenti. Indifferenza e indisponibilità che ci hanno condotto su questo Titanic, ora in procinto di affondare definitivamente.

E’ evidente come le richieste siano state disattese, anzi forse nemmeno troppo considerate, in particolare in riferimento alla legge ex-Cirielli, che ha visto il suo ingresso ufficiale nel campo da gioco formato dall’attuale legislazione.

- ⁴⁵ Il testo completo è a disposizione sul sito www.fuoriluogo.it nella sezione dedicata alla rassegna stampa.
- ⁴⁶ Va ricordato che nessuno dei “benefici” della Gozzini è “automatico”, in quanto sempre l’applicazione è subordinata ad una valutazione complessiva della condotta tenuta dal condannato e della sua, come si dice, partecipazione al processo rieducativo. Non è solo, la buona condotta, comportamento per il quale, anzi, si segnalano spesso i detenuti più pericolosi, ma è una valutazione complessiva sul percorso di risocializzazione della persona, basato su un periodo di osservazione e di trattamento da parte di una equipe, composta da psicologi ed educatori.

- ⁴⁷ Il concetto è sostenuto e descritto da Alessandro Margara intervenuto a Venezia, isola di San Servolo, alla Festa del volontariato penitenziario organizzata dall'associazione Il Granello di Senape il 22 settembre del 2002.
- ⁴⁸ Articolo di Vago Rovina, *L'amnistia non porta applausi*, in *La Grande Promessa*, n. 561, febbraio 1998, p. 9
- ⁴⁹ Le associazioni: Rosa nel pugno, Nessuno Tocchi Caino, Il Detenuto Ignoto, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni ecc.
- ⁵⁰ Hanno partecipato: oltre a Pannella, i radicali Bonino, Capezzone, Cappato e molti dirigenti del Sdi, da Boselli a Intini, per i Ds erano presenti il presidente del partito D'Alema, il senatore a vita Giorgio Napolitano e Giulio Andreotti, l'ex presidente Cossiga, il responsabile giustizia Massimo Brutti. La delegazione di Rifondazione Comunista è stata guidata dal segretario Fausto Bertinotti e dal capogruppo alla Camera Franco Giordano. Inoltre, tra gli altri, Rita Levi Montalcini, Cesare Salvi, Vittorio Sgarbi, Marco Taradash, Stefano Rodotà, Emanuele Macaluso, il direttore del Foglio Giuliano Ferrara, la giornalista Lucia Annunziata, il verde Paolo Cento, i sacerdoti Don Gallo e Don Mazzi. Per il centrodestra, nettamente sottorappresentato rispetto all'opposizione, c'era il ministro Prestigiacomo. Tra i manifestanti c'era anche chi il carcere l'ha conosciuto da dentro: Salvatore Ferraro (condannato con Giovanni Scattone per l'omicidio di Marta Russo) che ora milita nel partito radicale, e Luigi Crespi, ex sondaggista di Berlusconi, recentemente finito in prigione per il crack della sua holding di comunicazione Hdc. L'Unità, il Manifesto e altri quotidiani hanno aderito alla marcia invitando i loro lettori a partecipare.
- ⁵¹ M. Gozzini, *La giustizia in galera? Una storia italiana*, Editore Ruini, 1997 p. 145

Bibliografia

- 1) A. Dal Lago, *La produzione della Devianza*, Feltrinelli, Milano, 1981
- 2) A. Zeppi, *La riforma dell'ordinamento penitenziario*, su www.ambientedititto.it
- 3) Agenzia di Solidarietà per il Lavoro, AgeSol, *Progetto Sportelli*, Milano, 1999
- 4) Cocchi e Rampini, *Le nostre prigioni*, *La Nazione*2, 4 dicembre 2005
- 5) Commissione della Comunità Europea, Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione Europea, Bruxelles, 30 aprile 2004
- 6) Consiglio d'Europa, *Prevenire i maltrattamenti. Presentazione del CPT*, Strasburgo, 2002
- 7) Convegno "Strada facendo 2", 28-30 Perugia 2005
- 8) Convegno di San Servolo, *Certezza della pena o certezza del recupero?* 22 settembre 2002
- 9) D. Melossi, M. Patarini, *Carcere e Fabbrica*, Il Mulino, Bologna 1977
- 10) Dal sito della polizia www.poliziadistato.it *Il monitoraggio della delinquenza*
- 11) Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dati forniti dal Ministero di Giustizia aggiornati a giugno-agosto 2005
- 12) E. Goffman, *Asylum*, Einaudi Ed., Torino, 1968
- 13) E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997
- 14) Eurispes, *Immigrazione: rapporto Italia 2005*, Reporter Associati, 29 gennaio 2005
- 15) F. P. Williams, M. D. Meshane, *Devianza e Criminalità*, Mulino, Bologna
- 16) G. Concato, *Educatori in carcere*, Ed. Unicopli, Milano, 2002

- 17) G. Scialpi, *La "Ex Cirielli", i benefici della Zozzini e le infamità*, redazione di Ristretti Orizzonti, 12 dicembre 2005
- 18) Istituto Nazionale di Statistica, *Gli stranieri e il carcere, aspetti della detenzione*, informazioni n. 19, 2003
- 19) L. C. Roselli, *Sintesi delle attività di orientamento lavorativo svolta da Agesol dal 1999 al 2004*, Milano, febbraio 2005
- 20) L. Ferluga, *Lavoro carcerario e competenza del magistrato di sorveglianza*, Rivista italiana diritto del lavoro, 2000, 2, pag. 394
- 21) L. Ferrajoli, *Se e perché punire, proibire, giudicare. Le ideologie penali in Diritto e ragione teoria del garantismo penale*, La Terza, Roma-Bari, 2002
- 22) L. Wacquant, *"Tolleranza zero", il credo si diffonde*, Feltrinelli, Milano, 1999
- 23) L. Wacquant, Ed. Unicopli, Milano, 2002
- 24) L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano, 2002
- 25) L'unità, Roma, *marcia sotto la pioggia, "amnistia subito"*, 26 dicembre 2005
- 26) M. Cappato e G. Di Lello Fintoli, *Proposta di raccomandazione B5-0362/2003/REV del 09 settembre 2003*
- 27) M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Einaudi Ed., Torino, 1993
- 28) M. Gozzini, *La giustizia in galera? Una storia italiana*, Edizione Ruini, 1997
- 29) M. Turco, *I diritti del detenuto nell'Unione Europea*, L'Opinione, 12 marzo 2004
- 30) M. Turco, *Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo sulla situazione carceraria italiana*, presentata a Bruxelles in data 23 settembre 2004
- 31) N. Christie, *Una modica quota di crimine*, intervista di M. Giambalvo, novembre 2003

- 32) P. Ciardiello (a cura di), *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (199-2004)*, Ed. Unicopli, Milano, 2004
- 33) R. Frisanco, Conferenza nazionale sul volontariato "*Il carcere di tante carceri, in un'Italia di tante italie*", Fondazione italiana per il volontariato, 2004
- 34) R. Rhodes, *Perché uccidono*, Garzanti Libri, Milano, 2001
- 35) Rivista della casa circondariale di Porto Azzurro, *La Grande promessa*, Livorno, febbraio 1999
- 36) S. Anastasia e P. Gonnella (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci Ed., Roma, 2002
- 37) S. Segio, *Il disastro carcerario e la disattenzione politica. Il digiuno continua*, Fuoriluogo, 23 settembre 2005
- 38) T. Barrocci, Unimondo, *Il rapporto del comitato europeo per la prevenzione della tortura*, 2005

Siti Internet consultati:

www.altalex.com

www.antigone.it

www.dirittiglobali.it

www.eurispes.it

www.europa.eu.int

www.filodiritto.com

www.fuoriluogo.it

www.giustizia.it

www.gruppoabele.com

www.istat.it

www.ittig.cnr.it

www.oneworld.net

www.parlamento.it

www.poliziadistato.it

www.quaderniradicali.it

www.radicali.it

www.ristretti.it

<http://dex1.tsd.unifi.it/l'altrod>

- Dossier della Fondazione Cesara per conto della Consulta CRU. A cura di Silvia Furfaro.
- Materiale e informazioni al 31 dicembre 2005. Distribuzione nel mese di Aprile 2006.
- Direttore Editoriale: Giancarlo Brunello. Editing e consulenza grafica a cura del Consorzio Formos di Bologna.
- Dossier e distribuzione gratuita nell'ambito delle attività sociali della Consulta e dei Consigli Regionali Unipol. E' consentita la duplicazione e la riproduzione totale e/o parziale a titolo gratuito e con la citazione della fonte.
- Il Dossier è visibile e scaricabile sui siti Internet (www.fondazionecesar.it - www.sicurstrada.it - www.cruunipol.it).
- Dossier pubblicato e distribuito gratuitamente grazie al contributo economico di Unipol Assicurazioni.

Mondo delle carceri

La protesta delle persone detenute, è un grido da fare nostro. I problemi del carcere riguardano tutti, il disagio di chi abita le strutture detentive colpisce colpevoli ed innocenti, detenuti e operatori, senza riguardi per alcuno. Alla luce di queste affermazioni - condivise da tutti - dovrebbe risultare per tutti necessario, razionale e umano cercare di individuare quelle strade nuove (già indicate) indispensabili per mitigare le sofferenze di chi è detenuto e riportare vita e speranza anche dietro le sbarre. Ma così non è. Mentre i forti si garantiscono e si “auto assolvono”, tanti poveri cristi vengono dimenticati e abbandonati nelle nostre galere! Sul fatto che il carcere dovrebbe essere utilizzato come ultima possibilità (con estrema ratio, dicono gli specialisti) a parole tutti sono d'accordo, ma poi le riforme coerenti con quel principio non si fanno. Ed oggi il carcere continua a restare – più di ieri – il facile tappeto sotto il quale si nascondono altri problemi e altre responsabilità.

(Don Luigi Ciotti, Presidente dell'Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, Roma 14 settembre 2002)